

CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
RAVENNA

RACCOLTA PROVINCIALE
DEGLI USI 2005



Camera di Commercio
Ravenna



**CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
RAVENNA**

**RACCOLTA PROVINCIALE
DEGLI USI 2005**

**CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
RAVENNA**

**RACCOLTA PROVINCIALE
DEGLI USI 2005**



Camera di Commercio
Ravenna

**CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
RAVENNA**

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2005

Giuridicamente rilevanti
praticati nei rapporti economici
in provincia di Ravenna

La presente *Raccolta degli usi*,
accertati ai sensi di legge,
è stata approvata dalla Giunta camerale
con deliberazione n. 87 del 19 maggio 2008.

Presentazione

Con cura, attenzione ed impegno ancora una volta la Commissione provinciale Usi si è dedicata all'accertamento, raccolta e revisione degli usi locali. Come è possibile constatare dalla consultazione del testo la Commissione ha svolto il suo operato con lo spirito di offrire alla collettività uno strumento attendibile e rispettoso della realtà contrattuale del territorio ravennate.

Questa volontà si integra al meglio con quella del legislatore che, fin dal 1934, aveva assegnato alle Camere di Commercio il compito dell'accertamento e revisione degli usi locali. Successivamente tale ruolo è stato confermato e rafforzato con la legge n. 580 del 1993, che ha arricchito le Camere con la competenza nella regolazione del mercato.

Desidero porgere i miei più sentiti ringraziamenti per l'operato, la competenza e l'impegno a tutti i componenti della Commissione ed, in particolare, al Presidente Angelino Tarroni per la professionalità dimostrata nella conduzione dei lavori.

Il Presidente

Gianfranco Bessi

**Ill. mo Signor Presidente
della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Ravenna**

La Commissione provinciale per la revisione degli usi vigenti, nominata dalla Giunta Camerale e da me presieduta, ha iniziato i suoi lavori il 18 gennaio 2006 e li ha portati a termine il 19 febbraio 2008 dopo aver esaminato le osservazioni pervenute successivamente alla pubblicazione della bozza nei termini regolamentari.

Si trattava di prendere come base la precedente revisione, completata nell'anno 1995, e verificare se vi fossero usi caduti in desuetudine e se ve ne fossero dei nuovi consolidatisi nel periodo intermedio fra le due revisioni.

L'aggiornamento che si è ottenuto è il risultato di un lavoro articolato svolto dalla Commissione che non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di Comitati tecnici per alcune materie ma si è suddivisa in cinque gruppi di studio. A ciascun gruppo, i cui componenti sono stati scelti in considerazione delle specifiche competenze, sono state assegnate per l'esame analitico diverse materie raggruppate per affinità. I risultati di tale esame, svolto alla luce di tutte le informazioni richieste ai vari enti, associazioni ed istituzioni elencate nella Circolare Ministeriale che disciplina la revisione, sono stati portati ogni volta a conoscenza della intera Commissione, che, dopo ampia discussione, ha adottato i provvedimenti conseguenti.

I lavori della Commissione, che si sono uniformati alle vigenti disposizioni legislative e ministeriali, hanno avuto come guida costante i principi in materia di usi contenuti negli artt. 8 e 9 delle Preleggi ed elaborati dalla dottrina civilistica, ammettendo soltanto quegli usi normativi formati attraverso una pratica costante, uniforme, generale ed ininterrotta accompagnata dal convincimento che l'osservanza di tale pratica sia necessaria ed obbligatoria. Quanto agli usi c.d. "interpretativi", privi di efficacia vincolante ma utili ad interpretare la volontà delle parti contraenti in certi rapporti, si è provveduto ad inserirli anch'essi nella elencazione, adottando però un carattere di stampa diverso: il corsivo per i primi ed il normale per i secondi.

Applicando i criteri sopra indicati sono state disattese diverse richieste di riconoscimento di nuovi usi normativi, non essendo state offerte prove convincenti.

ti che i comportamenti indicati si fossero consolidati fino ad acquisire il carattere della necessità e della obbligatorietà. Uno degli usi che ha offerto maggiori occasioni di discussione in seno alla Commissione è stato quello riguardante la misura della provvigione spettante ai mediatori in particolare nelle compravendite immobiliari. Alla fine ha prevalso il riconoscimento di una misura più alta rispetto a quella della raccolta precedente, che aveva ritenuto opportuno mantenere fermi gli usi relativi alle provvigioni nei vari settori della mediazione.

In buona sostanza il lavoro della Commissione ha portato da un lato alla cancellazione o alla modifica di alcuni degli usi in precedenza riconosciuti e, dall'altro, all'inserzione di nuovi usi ormai consolidatisi nel tempo. La maggior parte degli usi contenuti nella raccolta del 1995 è stata, però, confermata. La lettura dei verbali delle sedute potrà fornire meglio il quadro dei lavori e dei loro risultati.

Dopo la pubblicazione della bozza degli usi elaborata dalla Commissione sono pervenute da parte di alcune associazioni di categoria delle osservazioni, intese ad inserire nella raccolta usi non riconosciuti ed a correggere la formulazione letterale di altri usi. La Commissione ha respinto tutte queste richieste, sia perché a sostegno dell'esistenza di usi in materia di cali della frutta (già in precedenza esaminati) non sono stati offerti nuovi elementi di giudizio, sia perché la diversa formulazione degli usi proposta in materia di mediazione è risultata del tutto irrilevante in quanto non modificatrice della sostanza della disposizione.

Del risultato conseguito va attribuito il merito alla competenza ed all'impegno profusi dai componenti della Commissione Provinciale, nonché alla collaborazione fornita dai Comuni della provincia e dalle associazioni di categoria.

Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Anna Rita Morselli, che ha svolto le mansioni di segreteria della Commissione con costante impegno, diligenza ed intelligenza, sia nella fase preparatoria delle riunioni, sia in quella successiva, nonché alla dott.ssa Maria Cristina Venturelli, Vice Segretario Generale, che ha seguito i lavori della Commissione collaborando per la soluzione di alcuni problemi.

Infine ringrazio vivamente il Presidente della Camera di Commercio comm. Gianfranco Bessi e la Giunta Camerale per la fiducia accordatami.

Il Presidente della Commissione Usi

dott. Angelino Tarroni

Commissione per la revisione degli usi vigenti nella provincia di Ravenna

Angelino Tarroni	<i>Presidente della Commissione</i>
Roberto Fabbri	<i>Vice Presidente della Commissione</i>
Lucia Alfano	per il <i>settore agricoltura</i>
Mario Leotti Ghigi	per il <i>settore agricoltura</i>
Piercostante Montanari	per il <i>settore agricoltura</i>
Veronica Fontana	per il <i>settore artigianato</i>
Ermes Naccari	per il <i>settore artigianato</i>
Lorenzo Frisenda	per il <i>settore commercio</i>
Pietro Domenico Contarini	per le <i>associazioni a tutela dei consumatori</i>
Riccardo Sabadini	per il <i>settore della cooperazione</i>
Stefano Rossetti	per il <i>settore credito</i>
Valeriana Maria Masperi	<i>esperto giuridico</i>
Mauro Basurto	per il <i>settore industria</i>
Giovanni Costa	per il <i>settore industria</i>
Giuseppe Benazzi	per il <i>settore marittimo</i>
Mario Petrosino	per il <i>settore trasporti</i>
Cesare Brusi	per il <i>settore turismo</i>
Anna Rita Morselli	<i>segretaria</i>

Avvertenze

A) Gli usi ai quali fa richiamo la norma giuridica scritta (codici, altre leggi e regolamenti), detti perciò “usi legali” o, più comunemente, “usi normativi”, sono stati riportati nella presente Raccolta in carattere corsivo. Si è ritenuto inoltre opportuno segnalare, caso per caso, la norma di legge che attua il richiamo agli usi.

Gli articoli riportati in carattere normale riguardano invece quelle che il nostro codice civile definisce “clausole d’uso” e “pratiche generali interpretative” e che si designano più comunemente in dottrina e in giurisprudenza con la denominazione di “usi negoziali”.

Differenza importante fra gli uni e gli altri consiste nel fatto che gli usi normativi hanno validità solo quando ad essi faccia preciso richiamo la norma scritta, ovvero quando vertano su materie non regolate dalla legge; perciò gli usi normativi non possono derogare dalle norme dispositive della legge.

Gli usi negoziali invece, riflettendo clausole contrattuali e pratiche adottate e seguite nei rapporti economici di una determinata società, acquisiscono rilevanza giuridica come mezzo di interpretazione della volontà dei contraenti o di completamento della volontà negoziale e, come tali, possono prevalere sulle norme dispositive.

B) Nella compilazione della presente Raccolta è stato seguito l’ordine sistematico delle materie disposto dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per tutte le Raccolte provinciali degli usi. Sempre in conformità alle direttive ministeriali sono stati riferiti anche i capitoli e le sezioni per i quali non è stata accertata l’esistenza di usi nella nostra provincia.

titolo I

USI RICORRENTI
NELLE
CONTRATTAZIONI
IN GENERE

capitolo 1 . Mediazioni

(Esclusi gli affari per noleggio e compra-vendita di navi)

Provvigione

1. Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa. La provvigione è comunque dovuta quando vengono corrisposti la caparra penitenziale o confirmatoria o un acconto o l'anticipo di pagamento.

Storno di affare già concluso

2. Quando il mediatore abbia avuto l'incarico di stornare l'affare già concluso ha diritto a una nuova provvigione.

Provvigione (ex art. 1755 c.c.)

3. *Per quanto non previsto nella presente Raccolta di usi, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.*

Franco di mediazione

4. La clausola "Franco di mediazione" o altra equipollente, inserita nei patti vale ad accollare a una sola parte del contratto la provvigione al mediatore, che diversamente sarebbe dovuta da ambedue le parti.

Spese sostenute dal mediatore (ex art. 1756 c.c.)

5. *Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l'affare non viene concluso.*

Risoluzione del contratto

6. Ove insorga controversia sull'esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi speciali intervenuti fra le parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.

Tuttavia il mediatore, qualora sia stato retribuito prima dell'esecuzione del contratto, svolge la sua buona opera al fine di risolvere tutti quei contrasti che potessero sorgere fra compratore e venditore.

capitolo 2 . Denominazioni

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 3 . Clausole principali

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 4 . Qualifiche

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 5 . Provvigioni e sconti

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 6 . Termini

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 7 . Contratti in fiera e in borsa merci

(Non sono stati accertati usi)

titolo II

**COMUNIONI
TACITE
FAMILIARI**

(usi ex art. 2140 c.c.)

capitolo 1 . Generalità

Definizione

7. La comunione tacita familiare è una caratteristica entità giuridica affine alla società, che si stabilisce di solito tacitamente, fra i membri della stessa famiglia, allo scopo di coltivare in comune fondi rustici. Nella provincia di Ravenna essa si riscontra nelle famiglie dei coloni mezzadri, degli affittuari coltivatori diretti e dei proprietari coltivatori diretti.

Elementi costitutivi

8. *Elementi costitutivi della comunione tacita familiare sono: il possesso di beni in comune tra persone legate fra di loro da vincoli di parentela o di affinità; la coabitazione nella stessa casa o quanto meno, se varie esigenze consigliano l'abitazione del partecipante in altra casa, la mensa a spese comuni; la comunione di lavoro e di interessi e perciò la comunione di lucri e di perdite; la mancanza dell'obbligo di reciproco rendiconto.*

Lavoratori conviventi senza stipendio

9. *È tuttavia considerato partecipante alla comunione, limitatamente però ai diritti sul patrimonio nuovo e patrimonio raccolto, chiunque, parente o no, entri a convivere con la famiglia e lavori con essa senza essere stipendiato.*

capitolo 2 . Organizzazione

Il capo famiglia

10. *La comunione tacita familiare è retta da un capo famiglia o reggitore il quale riceve i suoi poteri dalla comune volontà dei componenti manifestata in maniera espressa o tacita. Il capofamiglia "regge" tutto, tiene conto di tutto e provvede ai bisogni della famiglia e dei singoli; dirige i lavori e distribuisce le mansioni; affida incarichi ai consoci a seconda della capacità o specializzazione di ciascuno e risponde verso i terzi del loro operato; rappresenta la comunione che obbliga verso i terzi per tutti gli atti compiuti nei limiti delle finalità da essa perseguite. Egli non può ipotecare o vendere i beni di proprietà dei singoli che rientrano nella comunione solo per il godimento dei frutti.*

Rapporti esterni nella mezzadria, nell'affitto a manuali coltivatori e a coltivatori diretti

11. *Nel caso della mezzadria o dell'affitto a manuali coltivatori o coltivatori diretti, ogni rapporto della comunione con il concedente o con terzi per quanto concerne l'azienda agricola, viene svolto esclusivamente dal reggitore, il quale la rappresenta come unico tacito e irrevocabile mandatario generale, sia in giudizio che fuori.*

Rappresentanza della comunione

12. *Solo gli atti del reggitore impegnano la comunione; tuttavia impegnano la comunione l'atto o gli atti del partecipante che, resi noti, siano stati approvati o ratificati dalla comunione stessa.*

capitolo 3 . Patrimonio e sua divisione

Ripartizione dei beni comuni

13. *In seguito a scioglimento, totale o parziale, si deve procedere alla divisione dei beni in comune i quali in tutta la provincia vengono divisi in tre parti: patrimonio vecchio, patrimonio nuovo, patrimonio raccolto (reddito risparmiato dell'annata).*

Patrimonio vecchio

14. *Il patrimonio vecchio è formato dai beni caduti nella successione dell'ascendente comune e segue nella divisione il diritto successorio, cioè viene ripartito per capi e per stirpi qualunque sia il numero delle persone che formano ogni singola stirpe. Di esso, che viene accertato come consistenza e non come valore, fanno parte i beni che si trovano in comunione fino all'epoca in cui si fa iniziare la formazione del patrimonio nuovo. È costituito oltre che dai beni immobili degli ascendenti, messi a disposizione della famiglia, anche dagli attrezzi, dalle scorte morte, dal bestiame e dal pollame (non dell'annata agraria in corso) e da quanto altro di proprietà degli ascendenti stessi, nonché dalla quota di patrimonio nuovo acquisita dall'ascendente defunto. È costituito, inoltre, da una quota variabile dal 10% al 20% del patrimonio nuovo, attribuita a titolo di interesse e ammortamento per il concorso nella formazione del patrimonio nuovo. Nelle zone collinari del circondario di Faenza, detta quota variabile, costitutiva del patrimonio vecchio, varia dal 5% al 20% del patrimonio nuovo, sempre attribuita a titolo di interesse e ammortamento per il concorso nella formazione del patrimonio nuovo. Appartengono infine al patrimonio vecchio i beni di recente acquisto che sostituiscono quelli analoghi consumati o andati fuori uso (attrezzi, macchine agricole, bestiame).*

Patrimonio nuovo

15. *Il patrimonio nuovo è formato dai beni procurati o accumulati con il lavoro e l'attività dei consoci di età superiore ai 18 anni, che lavorano in modo continuativo nella comunione o vi conferiscono totalmente i loro guadagni acquisiti fuori dall'azienda. Le quote dei componenti defunti e di quelli usciti dalla famiglia prima della divisione si liquidano fino al giorno della morte o dell'uscita dalla comunione, con riferimento però alla consistenza patrimoniale esistente alla data della divisione e secondo le annualità maturate. Partecipano in ogni caso alla divisione del patrimonio nuovo anche i vecchi, gli ammalati e gli infermi.*

Titolari di pensioni

16. *All'atto della divisione i titolari di pensioni di ogni genere conferite precedentemente alla comunione diventano gli esclusivi beneficiari per gli assegni a venire delle medesime senza che si debbano in alcun modo imputare nelle attività del patrimonio.*

Spese straordinarie

17. *Le spese a carattere straordinario per matrimonio, acquisti di attrezzi, integrazioni di corredo, vanno sempre prelevate dal patrimonio nuovo o vecchio.*

Patrimonio raccolta

18.

a) Il patrimonio raccolta è costituito dalla produzione di parte colonica già realizzata o da realizzare nell'ultimo anno agrario. In caso di affitto o di proprietà a coltivazione diretta il patrimonio raccolta è formato dalla sola parte rusticale; la parte dominicale infatti appartiene al patrimonio vecchio o nuovo. Vengono inoltre conteggiati nel patrimonio raccolta tutti i compensi di manodopera per i lavori preparatori eseguiti alla fine dell'anno agrario per raccolta e manipolazione del foraggio, trasporto del letame, ecc. e quanto altro percepito da ogni partecipante per lavori eseguiti fuori dell'azienda. Il patrimonio raccolta viene diviso in parti dette "bocche" e cioè in parti che sono rappresentative sia del lavoro prestato che dei bisogni alimentari del singolo e che spettano in conseguenza anche ai bambini, agli inabili e ai vecchi partecipanti alla comunione.

Nell'ex circondario di Lugo la spartizione avviene nel modo seguente:

- *uomini e donne dai 18 anni in su... bocche 3*
- *uomini e donne dai 15 ai 17 anni.. bocche 2*
- *ragazzi dai 10 ai 15 anni da 1 a 2 bocche*
- *ragazzi fino ai 10 anni da 1/10 di bocca ogni anno di età.*

Nell'ex circondario di Faenza la spartizione avviene nel modo seguente:

- *uomini e donne dai 18 anni in su... bocche 3*
- *uomini e donne dai 15 ai 17 anni.. bocche 2*
- *ragazzi dai 10 ai 15 anni da 1 a 2 bocche*
- *ragazzi dai 6 ai 10 anni bocche 1/2*
- *ragazzi fino a 6 anni esclusi*

Nell'ex circondario di Ravenna la ripartizione avviene nel modo seguente:

- *uomini e donne da anni 14 in su.... bocche 1*
- *da 1 a 14 anni (maschi e femmine). bocche 1/14 per anno.*

b) Tutto il pollame allevato nell'annata agraria in corso, appartenendo il rimanente al patrimonio vecchio, e i maiali al netto del prezzo di acquisto, vengono divisi a bocca.

c) La quota del socio defunto non si accumula al suo patrimonio, perché compensata dalle spese sostenute dall'intera comunione per il funerale.

capitolo 4 . Diritti e doveri dei partecipanti

Formazione e proprietà dei nuovi beni

19. Sia l'originario nucleo familiare sia i nuovi nuclei familiari che, nel tempo, vengono a formarsi all'interno della comunione, concorrono alla formazione di nuovi beni e partecipano alla proprietà degli stessi, sebbene in misura diversa a seconda del numero e dell'età dei componenti di ogni nucleo.

Partecipazione agli utili

20. Tutti i membri della comunione partecipano agli utili non in proporzione di interessenze o di quote del patrimonio, bensì in proporzione dei singoli bisogni indipendentemente dalla minore o maggiore capacità lavorativa e concorrono nelle perdite subite dalla comunione in proporzione dei diversi patrimoni di cui è dotata. La ripartizione e la divisione dei beni, nel caso di scioglimento, avviene secondo regole differenti da quelle che regolano la comunione prima dello scioglimento stesso.

Doti delle mogli

21. Le doti delle mogli dei partecipanti, quando siano state date in godimento alla comunione, costituiscono un debito comune, garantito dai beni comuni.

Istruzione dei figli

22. In tutti i circondari le spese di istruzione a carico della comunione si limitano alla scuola dell'obbligo.

Pensioni

23. Tutte le pensioni a qualunque titolo godute, sono conferite alla società durante il periodo della comunione. Se le pensioni vengono liquidate mediante quota capitale, vanno a beneficio della comunione, fino al suo scioglimento, i soli frutti. Allo stesso modo viene conferita alla comunione l'indennità temporanea per infortuni sul lavoro, mentre per quanto concerne le indennità per invalidità permanente alla comunione vanno i soli interessi. I premi al valor militare e civile spettano interamente al partecipante che li ha meritati.

Mantenimento della madre vedova

24. Qualora la quota ereditaria cui le vedove hanno diritto, oltre alla quota dovuta quali partecipanti alla comunione, non basti al loro mantenimento e le stesse non abbiano beni propri sufficienti a tale scopo, i figli che debbono provvedervi, all'atto della divisione possono farlo nei seguenti modi:

a) assegnando alla madre vedova una quota annua di mantenimento, da ripartirsi in parti uguali tra i figli e da aggiornarsi secondo i bisogni e lo stato di salute della madre. In questo caso tutti i beni ereditari vengono divisi tra gli aventi diritto;

b) assegnando alla madre, se usufruttuaria in proprietà, una porzione dei beni del marito premorto, pari circa a quella spettante a ciascun figlio. Generalmente la madre passa a convivere con un figlio, al quale trasferisce – per donazione – i beni che le sono stati attribuiti. Il figlio allora si assume oltre alle spese di mantenimento, anche le spese dei funerali ed esonera i fratelli dagli obblighi degli alimenti e medicinali, assumendosi ogni altra spesa, anche di carattere eccezionale, verso la madre. In ogni caso è indispensabile il consenso di tutti gli interessati.

Quando l'usufrutto legale è sufficiente al mantenimento della madre vedova, alla sua morte gli aventi diritto procederanno alla divisione di tale quota rimasta indivisa.

Spese matrimoniali

25. Qualora il corredo delle ragazze sia stato formato a spese della comunione, il medesimo corredo va valutato e addebitato al ceppo familiare di appartenenza. La medesima regola vale per le spese matrimoniali sostenute per gli altri membri della comunione. Va in ogni caso a carico della comunione la spesa del pranzo nuziale, contenuto nella misura normale.

Divisioni delle masserizie

26. Per la divisione delle sedie, posate e letti, ciascun consorte, di qualunque età, avrà diritto alla assegnazione di tali masserie, secondo il bisogno e non in relazione ai diritti di quota. I letti vanno consegnati con il ricambio della biancheria. L'eventuale eccedenza costituirà patrimonio della comunione.

Mogli entrate nella comunione nell'ultima annata agraria

27. Le mogli dei partecipanti entrate nella comunione nell'ultima annata agraria, hanno diritto a tanti dodicesimi del capitale "raccolta" diviso in "bocche" quanti sono i mesi di appartenenza alla comunione. Nel caso però che il matrimonio sia avvenuto negli ultimi due mesi, le spose avranno diritto a $\frac{2}{12}$ o $\frac{1}{12}$ dei soli generi alimentari.

capitolo 5 . Recesso o scioglimento

Durata e recesso

28. La durata della comunione è indefinita: essa dura quanto si vuole farla durare dai compartecipanti i quali possono sempre domandarne lo scioglimento per la estromissione. Il recesso deve essere chiesto entro il 31 marzo e la divisione eseguita alla fine dell'anno agrario (11 novembre).

titolo III

COMPRA-VENDITA
E LOCAZIONE
DI IMMOBILI
URBANI

capitolo 1 . Compra-vendita

Scelta del notaio e spese notarili

29. In tutti i Comuni della provincia la scelta del notaio spetta al compratore, a carico del quale vanno sempre le spese notarili o quelle tecniche di frazionamento e accatastamento.*

Verbale di accettazione

30. Il compratore firma, al momento della consegna dell'immobile acquistato, un verbale d'accettazione all'impresa.

Il pagamento del prezzo (ex art. 1498 c.c.)

31. *Per tutti i Comuni della provincia il pagamento del prezzo dell'immobile acquistato avviene nel seguente modo: al momento del preliminare di vendita il compratore effettua un anticipo concordato con l'altra parte; il saldo viene eseguito alla stipulazione del contratto che coincide con la consegna.*

Case di vecchia costruzione

32. Vengono compra-vendute nello stato in cui si trovano.

Provvigioni di mediazione (ex art. 1755 c.c.)

33. *Per tutti i Comuni della provincia:
Nella compravendita di immobili e nella cessione di aziende commerciali, salvo diversa pattuizione, i mediatori abilitati e le agenzie di affari in mediazione hanno diritto ad una provvigione del 2% da ambo le parti. Ciò avviene anche nelle permuta di beni immobili e quando sono di diverso valore la provvigione si calcola su quello di maggior valore.*

capitolo 2 . Locazione

sezione A / case, appartamenti,
camere ammobiliate e locali

Comune di Alfonsine

Caparra

34. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alla data della stipulazione del contratto.

* Si va sempre più affermando l'abitudine a regolare contrattualmente l'onere delle spese tecniche di frazionamento.

- Modo del pagamento del canone di locazione** 35. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.
- Abbandono anticipato dell'immobile** 36. Nell'abbandono anticipato dell'immobile da parte del locatario, qualora il locatario non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato, passa a carico del locatario la tinteggiatura dei locali.
- Tempo e modo della disdetta** 37. *Per le camere ammobiliate la disdetta viene rapportata al tempo del pagamento contrattuale (settimanale, quindicinale o mensile).*
(ex art. 1596 c.c.)
- Visita dell'immobile** 38. La visita dell'immobile è consentita in giornate prestabilite con l'inquilino.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 39. Nel pagamento anticipato del canone di locazione si ha una tolleranza di dieci giorni.

Comune di Bagnacavallo

- Caparra** 40. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alla data della stipulazione del contratto.
- Modo di pagamento del canone di locazione** 41. Il pagamento del canone di locazione avviene anticipatamente per ciascun mese.
- Tolleranza del pagamento del canone** 42. Nel pagamento anticipato del canone di locazione si ha una tolleranza di cinque giorni.
- Abbandono anticipato dell'immobile** 43. Nell'abbandono anticipato dell'immobile da parte del locatario, qualora il locatore non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato, passa a carico del locatario la tinteggiatura dei locali.
- Visita dell'immobile** 44. La visita dell'immobile è consentita sia al mattino che al pomeriggio, escluse le ore dei pasti, previo accordo fra le parti.
- Manutenzione a carico del locatario** 45. Sono a carico del locatario le piccole riparazioni ai pavimenti e intonaci, le tinteggiature interne, le piccole riparazioni agli impianti idraulici, sanitari ed elettrici, rese necessarie dall'usura o dal cattivo uso, quelle agli infissi interni, ai vetri e agli impianti di riscaldamento.

Comune di Bagnara di Romagna

- Deposito cauzionale** 46. Il deposito cauzionale viene ragguagliato a due mensilità del canone di locazione.
- Modo di pagamento del canone di locazione** 47. Il pagamento del canone di locazione avviene anticipatamente per trimestre.
- Abbandono anticipato dell'immobile** 48. Nell'abbandono anticipato dell'immobile da parte del locatario, qualora il locatore non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato, passa a carico del locatario la tinteggiatura dei locali.
- Visita dell'immobile** 49. La visita dell'immobile è consentita in giorni ed ore stabiliti con l'inquilino.
- Tolleranza** 50. Nella consegna e riconsegna degli immobili locati si ha una tolleranza di dieci giorni.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 51. Nel pagamento anticipato del canone si ha una tolleranza di dieci giorni.
- Caparra** 52. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alle date della stipulazione del contratto.

Comune di Brisighella

- Modo di pagamento del canone di locazione** 53. Il pagamento del canone di locazione avviene anticipatamente per trimestre.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 54. Nel pagamento anticipato del canone di locazione si ha una tolleranza di cinque giorni.
- Visita dell'immobile** 55. La visita dell'immobile è consentita in ore pomeridiane concordate con l'inquilino.
- Tolleranza** 56. Nella consegna o riconsegna degli immobili locati si ha una tolleranza di quindici giorni.
- Manutenzioni** 57. È a carico del locatario la manutenzione ordinaria.

Comune di Casola Valsenio

Modo di pagamento del canone di locazione

58. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.

Visita dell'immobile

59. La visita dell'immobile è consentita in qualsiasi momento della giornata, previo accordo fra le parti.

Tolleranza

60. Nella consegna o riconsegna degli immobili locati si ha una tolleranza di circa trenta giorni.

Deposito cauzionale

61. Il deposito cauzionale è ragguagliato a due mensilità del canone di locazione.

Manutenzioni

62. Sono a carico del locatario i piccoli lavori di manutenzione ordinaria compresi gli infissi, la verniciatura e la tinteggiatura interna periodica.

Abbandono anticipato dell'immobile

63. Nell'abbandono anticipato dell'immobile da parte del locatario, qualora il locatore non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato, passa a carico del locatario la tinteggiatura dei locali.

Caparra

64. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alla data della stipulazione del contratto.

Comune di Castelbolognese

Deposito cauzionale

65. Il deposito cauzionale è pari a tre mensilità del canone di locazione.

Caparra

66. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alla data della stipulazione del contratto.

Modo di pagamento del canone di locazione

67. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.

Tolleranza nel pagamento del canone

68. Nel pagamento del canone si ha una tolleranza di circa dieci giorni.

Abbandono anticipato dell'immobile

69. Nell'abbandono anticipato dell'immobile da parte del locatario, qualora il locatore non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato, passa a carico del locatario la tinteggiatura dei locali.

Manutenzioni

70. È a carico del locatario la manutenzione ordinaria e le spese per la sostituzione del boiler e di altri apparecchi che abbia ricevuti nuovi.

Visita dell'immobile

71. La visita dell'immobile è consentita in giornate e ore concordate con l'inquilino.

Comune di Cervia

Deposito cauzionale

72. Il deposito cauzionale è pari a tre mensilità del canone di locazione.

Caparra

73. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alla data della stipulazione del contratto e ciò unicamente per le locazioni extrastagionali. Per le locazioni stagionali si ha l'uso della caparra penitenziale pari a un terzo dell'importo complessivo del contratto.

Modo di pagamento del canone di locazione

74. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione per abitazioni e appartamenti. Per le locazioni stagionali nell'attività turistica si ha l'anticipo di un terzo della cifra globale della locazione, che viene versato al momento del contratto e il saldo alla consegna dell'immobile.

Spese per i contratti di locazione

75. Le spese di assistenza per la redazione dei contratti di locazione e per i successivi adempimenti vengono attribuite per il 50% a ciascuna delle parti.

Visita dell'immobile

76. La visita dell'immobile è consentita ogni giorno, previo accordo fra le parti.

Tolleranza

77. Nella consegna o riconsegna degli immobili locati si ha una tolleranza di quindici o trenta giorni.

Comune di Conselice

- Deposito cauzionale** 78. Si ha il deposito cauzionale pari a due mensilità del canone.
- Modo di pagamento del canone di locazione** 79. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 80. Nel pagamento del canone di locazione si ha una tolleranza di dieci giorni.
- Abbandono anticipato dell'immobile** 81. Nell'abbandono anticipato dell'immobile da parte del locatario, qualora il locatore non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato, passa a carico del locatario la tinteggiatura dei locali.
- Visita dell'immobile** 82. La visita dell'immobile è consentita in qualsiasi momento della giornata, previo accordo fra le parti.
- Tolleranza** 83. Nella consegna o riconsegna degli immobili locati si ha una tolleranza di sei giorni.

Comune di Cotignola

- Deposito cauzionale** 84. Il deposito cauzionale è pari a due mensilità del canone di locazione.
- Modo di pagamento del canone di locazione** 85. Il canone di locazione è pagato per trimestre anticipato.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 86. Nel pagamento anticipato del canone di locazione si ha una tolleranza di due settimane dalla scadenza del termine della locazione.
- Visita dell'immobile** 87. Quando il locatario ha dato o ricevuto disdetta deve consentire la visita dell'immobile a chiunque vi abbia interesse ogni giorno feriale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Comune di Faenza

- Deposito cauzionale** 88. Il deposito cauzionale è pari a tre mensilità del canone di locazione.
- Modo di pagamento del canone di locazione** 89. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.
- Visita dell'immobile** 90. La visita dell'immobile è consentita secondo gli accordi presi con l'inquilino.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 91. Nel pagamento anticipato del canone di locazione si ha una tolleranza di dieci giorni.
- Caparra** 92. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alla data di stipulazione del contratto.
- Abbandono anticipato dell'immobile** 93. Nell'abbandono anticipato dell'immobile da parte del locatario, passa a suo carico la tinteggiatura dei locali qualora il locatore non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato.

Comune di Fusignano

- Deposito cauzionale** 94. Il deposito cauzionale è pari a tre mensilità del canone di locazione.
- Modo di pagamento del canone di locazione** 95. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 96. Nel pagamento anticipato del canone di locazione si ha una tolleranza di cinque/dieci giorni.
- Visita dell'immobile** 97. La visita dell'immobile è consentita in qualsiasi giornata nell'orario convenuto con l'inquilino.
- Tolleranza** 98. Nella consegna e riconsegna degli immobili locati si ha una tolleranza di otto giorni.

Comune di Lugo

- Deposito cauzionale** 99. Il deposito cauzionale è pari a tre mensilità del canone di locazione.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 100. Nel pagamento del canone di locazione si ha una tolleranza di venti giorni.
- Abbandono anticipato dell'immobile** 101. Nell'abbandono anticipato dell'immobile da parte del locatario passa a suo carico la tinteggiatura dei locali qualora il locatore non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato.
- Visita dell'immobile** 102. La visita dell'immobile è consentita in giornate e orari concordati con l'inquilino.
- Tolleranza** 103. Nella consegna o riconsegna degli immobili locati si ha una tolleranza di circa dieci giorni.
- Spese per i contratti di locazione** 104. Le spese di assistenza per la redazione dei contratti di locazione e per i successivi adempimenti vengono attribuite per il 50 % a ciascuna delle parti.

Comune di Massa Lombarda

- Modo di pagamento del canone di locazione** 105. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 106. Nel pagamento del canone di locazione si ha una tolleranza di cinque giorni.
- Visita dell'immobile** 107. La visita dell'immobile è consentita fuori dalle ore di lavoro e di riposo, previo accordi fra le parti.
- Tolleranza** 108. Nella consegna o riconsegna degli immobili locati si ha una tolleranza di quindici/venti giorni.

Comune di Ravenna

- Deposito cauzionale** 109. Il deposito cauzionale è pari a tre mensilità del canone di locazione.
- Modo di pagamento del canone di locazione** 110. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 111. Nel pagamento del canone si ha una tolleranza di cinque giorni.
- Abbandono anticipato dell'immobile** 112. Nell'abbandono anticipato dell'immobile da parte del locatario, passa a suo carico la tinteggiatura dei locali qualora il locatore non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato.
- Visita dell'immobile** 113. La visita dell'immobile è consentita previo accordo fra le parti.
- Spese per i contratti di locazione** 114. Le spese di assistenza per la redazione dei contratti di locazione e per i successivi adempimenti vengono attribuite per il 50% a ciascuna delle parti.
- Caparra** 115. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alla data di stipulazione del contratto.

Comune di Riolo Terme

- Deposito cauzionale** 116. Il deposito cauzionale è pari a tre mensilità del canone di locazione.
- Modo di pagamento del canone di locazione** 117. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 118. Nel pagamento del canone si ha una tolleranza di dieci giorni.
- Abbandono anticipato dell'immobile** 119. Nell'abbandono anticipato dell'immobile, se il locatore non fa valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato, passa a carico del locatario la tinteggiatura dei locali.
- Visita dell'immobile** 120. La visita dell'immobile è consentita in giornate e orari convenuti con l'inquilino.

Tolleranza 121. Nella consegna e riconsegna degli immobili locati si ha una tolleranza di otto giorni.

Comune di Russi

Deposito cauzionale 122. Il deposito cauzionale è pari a tre mensilità del canone di locazione.

Modo di pagamento del canone di locazione 123. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.

Tolleranza nel pagamento del canone 124. Nel pagamento del canone si ha una tolleranza di otto/dieci giorni.

Abbandono anticipato dell'immobile 125. Nell'abbandono anticipato dell'immobile il locatario deve riconsegnare i locali nello stato in cui li aveva ricevuti in consegna.

Caparra 126. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alla data di stipulazione del contratto.

Visita dell'immobile 127. È consentita la visita dell'immobile con preavviso all'inquilino.

Comune di S. Agata sul Santerno

Deposito cauzionale 128. Il deposito cauzionale è pari a due mensilità del canone di locazione.

Modo di pagamento del canone di locazione 129. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.

Tolleranza nel pagamento del canone 130. Nel pagamento del canone di locazione si ha una tolleranza di cinque giorni.

Abbandono anticipato dell'immobile 131. Nell'abbandono anticipato dell'immobile da parte del locatario, passa a suo carico la tinteggiatura dei locali qualora il locatore non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato.

- Visita dell'immobile** 132. La visita dell'immobile viene consentita in giornate ed orari convenuti con l'inquilino.
- Tolleranza** 133. Nella consegna e riconsegna degli immobili locati si ha una tolleranza di dieci giorni.
- Caparra** 134. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alla data della stipulazione del contratto.

In Comune di Solarolo

- Caparra** 135. Si ha l'uso della caparra confirmatoria quando l'inizio della locazione è procrastinato rispetto alla data della stipulazione del contratto.
- Modo di pagamento del canone di locazione** 136. Si ha il pagamento anticipato mensile del canone di locazione.
- Tolleranza nel pagamento del canone** 137. Nel pagamento del canone di locazione si ha una tolleranza di otto giorni.
- Abbandono anticipato dell'immobile** 138. Nell'abbandono anticipato dell'immobile passa a carico del locatario la tinteggiatura dei locali qualora il locatore non faccia valere il suo diritto al pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattato.
- Visita dell'immobile** 139. La visita dell'immobile è consentita in qualsiasi momento della giornata, previo accordo fra le parti.
- Tolleranza** 140. Nella consegna e riconsegna degli immobili si ha una tolleranza di quindici giorni.
- Deposito cauzionale** 141. Il deposito cauzionale è pari a tre mensilità del canone di locazione.

**Provvigioni di
mediazioni vigenti
in tutti i comuni
della Provincia**
(ex art. 1755 c.c.)

142.

- *Locazione di immobili a uso residenziale o commerciale: 2% sull'importo del contratto di locazione, da ognuna delle due parti, escluse le eventuali proroghe.*
- *Locazione di immobili a uso abitativo temporaneo in zone turistiche: 5% sull'importo del contratto di locazione da ognuna delle parti.**
- *Locazione di camera ammobiliate: 2% sull'importo del contratto di locazione da ognuna delle due parti, escluse le eventuali proroghe.*
- *Affitti di aziende commerciali: 2% sull'importo del contratto di affitto da ognuna delle due parti, escluse le eventuali proroghe.*

sezione B / locazione di aziende alberghiere

Durata dell'affitto

143. Per uso la durata della locazione di esercizi alberghieri è triennale e questa cessa con il completamento della terza stagione balneare.

**Pagamento
del prezzo**

144. Il pagamento del corrispettivo della locazione si fa per uso versando un terzo del corrispettivo di un anno al momento del contratto e gli altri due terzi quando il locatario prende il possesso dell'azienda. Per le successive annualità il rimanente viene pagato secondo accordi intervenuti fra le parti.

Cauzione

145. Si ha l'uso, per questi contratti di locazione, che il locatario dia una fidejussione di importo pari al canone di un anno.

* Per le locazioni abitative temporanee del litorale ravennate (zone turistiche) si sta affermando la tendenza alla provvigione del 10%, corrisposta solo dal proprietario dell'immobile.

titolo IV

**COMPRA-VENDITA
AFFITTO
E CONDUZIONE
DI FONDI RUSTICI**

capitolo 1 . Compra-vendita di fondi rustici

Compra-vendita a cancello chiuso

146. Quando il fondo rustico viene venduto “a cancello chiuso” il prezzo convenuto è comprensivo di ogni cosa di proprietà di chi vende che al momento della vendita si trovi sul fondo e al medesimo sia pertinente, tanto se mobile o immobile per destinazione. Il trapasso di possesso si ha nell’istante della conclusione del contratto di compra-vendita.

Compra-vendita a cancello aperto

147. Quando il fondo rustico viene venduto “a cancello aperto” il prezzo convenuto è comprensivo delle scorte morte e cioè il letame, il fieno, le paglie, le stoppie, le stramaglie, i pali e i fili di ferro nel caso di impianti viticoli soggetti a tutori, esistenti sul fondo, gli impianti di irrigazione a goccia o similari fissati stabilmente, esclusi gli impianti mobili. Non sono compresi nel prezzo il bestiame, i prodotti pendenti o raccolti conservati maturati nell’anno agrario precedente al trapasso di possesso, esclusi lo sterpame e il taglio dei boschi cedui, qualora siano ancora da raccogliere. Non sono inoltre compresi nel prezzo gli attrezzi, le macchine e i beni mobili di qualunque genere, se di parte dominicale.

Trapasso di possesso nel “cancello aperto”

148. Il trapasso di possesso avviene, nel caso di fondi rustici venduti con il sistema del “cancello aperto”, l’11 novembre successivo alla conclusione del contratto. In questo caso la semina del grano spetta al compratore, salvi i diritti del colono mezzadro. Se il trapasso di possesso si ha nella stagione invernale e la semina del grano è già avvenuta, gli effetti attivi e passivi decorrono dall’11 novembre precedente. In questo caso, per i fondi condotti a mezzadria, il compratore deve rifondere al venditore tutte le spese vive di parte dominicale incontrate dal primo nella semina del grano e tutte le spese vive imputabili ai prodotti di cui verrà a godere. Ne consegue che anche la spesa sostenuta per i trattamenti anticrittogamici invernali alle piante da frutta viene rimborsata, per la parte dominicale, dal compratore al venditore.

Consegna del fondo

149. Il venditore deve dare l’immobile libero da persone e cose dopo aver provveduto al licenziamento e alla liquidazione dei dipendenti diretti o stipendiati o salariati.

Provvigione al mediatore (ex art. 1755 c.c.)

150. *Nella compravendita di fondi rustici il mediatore ha diritto alla provvigione da ognuna delle due parti contraenti (dal 1,5% al 2% in relazione all’ubicazione e al valore dell’immobile).*

capitolo 2 . Affitto di fondi rustici

Trapasso dell'azienda

(ex art. 1646 c.c.)

151. *Il trapasso dell'azienda tra l'affittuario uscente e quello subentrante per le aziende appoderate a coltivazione diretta si effettua secondo gli usi vigenti a tale proposito per la mezzadria.*

Stalla

(ex art. 1646 c.c.)

152. *Per quanto concerne la stalla, ne viene fatta la stima a novembre, a meno che l'affittuario uscente non preferisca condurre via con sé il suo bestiame.*

Foraggio

(ex art. 1646 c.c.)

153. *Gli ultimi sfalci dei foraggi sono consentiti all'affittuario uscente fino al 15 ottobre con una tolleranza di altri cinque giorni per la raccolta e il trasporto del foraggio sfalciato.*

Consegna del fondo

(ex art. 1646 c.c.)

154. *L'affittuario uscente libera la casa e il terreno da cose e persone alla data dell'uscita dal fondo che cade l'11 novembre. Alla stessa data l'affittuario subentrante prende possesso del fondo.*

capitolo 3 . Conduzione a mezzadria

Scadenza del contratto

155. I contratti di mezzadria già conclusi per il periodo annuale che ha avuto inizio l'11 novembre scadono il 10 novembre successivo.

Scorte vive e scorte morte

156. Le scorte vive vengono conferite dalle parti a metà. Delle scorte morte vengono conferiti a metà solo i pali e i fili di sostegno per le viti, i foraggi e i mangimi.

Il colono subentrante è tenuto a pagare, all'ingresso nel fondo, i compensi per manodopera prestata dal colono uscente per l'abbicamento e lo spargimento delle paglie, dello strame e del letame.

Cambi di colonia

157. I cambi di colonia avvengono l'11 novembre o, in casi particolari, nella prima quindicina di maggio. In quest'ultimo caso tutta la produzione viene stimata in piedi e la parte colonica viene valutata al netto delle spese da sostenere fino alla raccolta. Le lettiere, quando sono state messe a metà, vengono valutate come tutta la produzione.

Letame
(ex art. 2163 c.c.)

158. *Nel circondario di Faenza il letame prodotto dal 15 agosto all'11 novembre è a metà mentre quello precedente il 15 agosto va rimborsato al colono solo per quanto concerne la manodopera prestata.*

Filo di ferro e paloni

159. Vengono in genere conferiti a metà, nel qual caso vengono pagati al colono uscente nella identica quota.

Riparazioni di piccola manutenzione
(ex art. 2153 c.c.)

160. *Le riparazioni anche di piccola manutenzione ai fabbricati sono a carico del concedente. Le riparazioni e la manutenzione degli attrezzi e delle macchine di pertinenza del colono o del conduttore o comune sono a carico rispettivamente del colono, del conduttore o comune.*

Trasporti

161. Il colono, all'uscita dal fondo, ha diritto di usare i mezzi del fondo come prima della stima, per i trasporti degli attrezzi e masserizie, fino a una distanza di 12 km.

Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

162. È generalmente seguito il metodo della stima, cioè del calcolo del valore degli animali esistenti sul fondo. Per i cambi di novembre il concedente è tenuto a versare al colono uscente l'importo della stima del bestiame al 29° giorno dalla consegna del bestiame stimato. L'importo invece delle scorte morte e dei compensi per manodopera prestata viene corrisposto per 2/3 all'uscita del colono e per 1/3 al 31 gennaio successivo. Sempre a queste ultime scadenze, il colono entrante è tenuto a pagare la quota delle stime sulle scorte morte e vive che gli vengono affidate. In particolare si hanno le seguenti stime:

a) **foraggi** - vengono stimati e accreditati per la quota definitiva dai contratti agrari vigenti al colono uscente;

b) **paglia** (ex art. 2163 c.c.) - *nel circondario di Ravenna, al colono viene accreditato un quarto della spesa di manodopera di trebbiatura per ogni quintale di cereale prodotto nell'annata, secondo una tabella compilata a cura delle competenti organizzazioni professionali e sindacali interessate. Nei circondari di Faenza e Lugo termine di confronto non è il quintale di cereale prodotto, bensì i quintali di paglia esistenti;*

c) **letame** (ex art. 2163 c.c.) - *si misurano i cumuli in concimaia e si stabilisce il compenso per metro cubo, secondo le tabelle già citate;*

d) **filo di ferro zincato per sostegno di viti o di piante da frutta** - pali di sostegno per viti - tutori di pertinenza comune. Viene fatta la stima e la metà dell'importo è accreditata al colono in base ai valori della tabella citata;

e) **sementi** - se ne fa la stima e, come per i foraggi, se ne accredita la metà dell'importo al colono uscente.

Consegna bestiame

163. Il colono uscente deve lasciare il bestiame nella stalla legato o con catene al collo o con corda a mezzo di stringinaso.

Bestiame conferito per intero dal concedente

164. Nel caso in cui il bestiame sia di proprietà esclusiva del concedente, l'utile o la perdita viene calcolato alla fine di ogni anno, in conformità ai vigenti contratti agrari.

capitolo 4 . Scambio di manodopera

(ex art. 2139 c.c.)

165. *Fra coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, nonché loro familiari, purché tutti iscritti alla medesima gestione previdenziale INPS, per le operazioni di potatura secca e verde, per il diradamento e per la raccolta della frutta estivo-autunnale e dell'uva da vino, con esclusione di chiunque collabori nell'impresa come lavoratore subordinato, è ammesso il reciproco scambio di manodopera.*

Le prestazioni oggetto di scambio possono realizzarsi con l'uso di macchine e di attrezzi.

Le prestazioni oggetto di retribuzione, non rientrano nello scambio di manodopera o di servizi.

capitolo 5. Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 6. Conduzione a colonia miglioritaria

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 7. Conduzione in enfiteusi

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 8 . Altre norme di conduzione

(Non sono stati accertati usi)

titolo V

COMPRA-VENDITA DI PRODOTTI

capitolo 1 . Prodotti della zootecnica

sezione A / bovini

paragrafo 1 / bovini da vita

Bovine assicurate gravide

166. Il compratore, prima di condurre le bovine assicurate gravide al toro, è tenuto a darne regolare avviso al venditore al quale è consentito, per il tempo della garanzia, di visitare più volte le bestie per accertarsi se danno segni di gravidanza. Dopo la comparsa del secondo calore ognuno dei contraenti ha la facoltà di fare accertare da un veterinario la gravidanza della bovina. Se ne risulta la mancata gravidanza il compratore ha diritto alla liquidazione immediata della polizza.

Vendite a piacimento

167. Se l'animale o gli animali sono stati contrattati con la formula "a piacimento", il compratore ha la facoltà di restituire l'oggetto del contratto entro otto giorni dall'acquisto con la formula "non mi piace", senza l'obbligo di precisare altro. In tale caso il compratore riporta a sue spese l'animale o gli animali in causa sul posto di vendita, facendoli ricoverare nella stalla di sosta del mercato bestiame (se quivi l'animale è stato contrattato), non senza aver avvertito prima, tempestivamente, il venditore.

Malattie infettive contagiose

168. Tutte le malattie infettive contagiose determinano l'incommerciabilità degli animali che ne sono colpiti. Il venditore di tali animali è tenuto alla rifusione dei danni materiali causati, salvo quando può dimostrare che la stalla, o il branco, a cui apparteneva l'animale, non siano affetti dalla stessa malattia contagiosa e/o non lo siano stati da oltre quaranta giorni. Per tubercolosi e brucellosi si fa richiamo alle norme del risanamento vigenti in provincia di Ravenna.

Consegna differita

169. Se, una volta definito il contratto, le parti convengono che la consegna degli animali abbia luogo nelle ultime ore di mercato, in questo frattempo gli oneri e i rischi sono a carico del venditore.

Consegne per vendite fuori mercato

170. In mancanza di accordo il compratore deve prendere in consegna il bestiame acquistato entro il mezzogiorno del giorno successivo a quello della contrattazione.

Visita degli occhi

171. Quando il compratore ha compiuto, assieme alle altre, senza riscontrare motivi di contestazione, anche la visita degli occhi e ha concluso in conseguenza il contratto, non può avere altri motivi per recederne se non quelli previsti dalla legge e dagli usi.

Polizza di gravidanza per le bovine (ex art. 1496 c.c.)

172. *Nel caso di vendita di bovina assicurata gravida, quando non sia stato in precedenza fissato il valore della polizza di gravidanza, questa si intende equivalente al 20% del prezzo convenuto per la bovina di qualsiasi razza. Il compratore paga l'intero importo della bovina assicurata gravida, salvo rivalersi per il valore della polizza, se la bestia non risulta gravida.*

Pagamento del prezzo

173. Il pagamento del prezzo convenuto viene effettuato sul luogo di contrattazione non oltre le ore 12.00 del 29° giorno dalla avvenuta consegna. Se il pagamento non viene effettuato entro il 29° giorno il venditore deve darne avviso al fidejussore al più presto possibile, non più tardi di otto giorni da quello della scadenza del pagamento.

Deposito della somma per il pagamento del prezzo

174. Quando, tra venditore e compratore, sorgono questioni circa l'esecuzione del contratto, il compratore dovrà depositare, nel tempo utile per il pagamento, la somma dovuta al venditore servendosi di una banca del luogo. Tale somma rimarrà vincolata fino alla soluzione della questione.

Garanzia di pagamento

175. Quando venga richiesto dal venditore, il compratore è tenuto a presentare, a garanzia di pagamento al venditore, un fidejussore, pena l'invalidità del contratto.

Periodo di garanzia (ex art. 1496 c.c.)

176. *Il periodo di garanzia della sanità del bestiame decorre dall'atto della consegna e scade al mezzodì dell'ottavo giorno, computandosi anche il giorno della consegna.*

Afta epizootica e influenza

177. In caso di afta epizootica o di influenza, se la malattia si manifesta entro 48 ore dalla consegna, il venditore ne sarà ritenuto responsabile.

Obbligo del venditore

178. Il venditore garantisce i bovini venduti sani e liberi da vizi o dalle mancanze di cui alla legge e agli usi per tutto il tempo che dura l'azione redibitoria.

Garanzie per la gravidanza (ex art. 1496 c.c.)

179. *Il venditore è tenuto a garantire la data della gravidanza con una tolleranza di trenta giorni e che la bovina romagnola o che le bovine di altre razze, purché iscritte quest'ultime al libro genealogico, siano state fecondate da un-*

ro della stessa razza. In caso contrario il compratore ha diritto al rimborso del 10% del prezzo pagato se il vitello nato è di razza diversa da quella della madre e del 4% per ogni mese di ritardo della nascita del vitello, oltre la tolleranza consentita.

**Azione per la
garantita gravidanza**
(ex art. 1496 c.c.)

180. *L'azione per la garantita gravidanza è proponibile entro nove mesi dalla vendita dai quali però vengono sottratti i mesi già garantiti come trascorsi all'atto del contratto. La garanzia cessa quando le parti sono concordi sul fatto che l'animale ha dato segni manifesti di essere in stato di gravidanza o quando ciò viene accertato con certificato del veterinario.*

**Doveri del
compratore**

181. *Se ai bovini comperati sopravviene una malattia in tempo utile per la denuncia, il compratore richiede subito l'assistenza di un veterinario e avverte contemporaneamente il venditore, che potrà accertare anche a mezzo di un veterinario di sua fiducia se la cura disposta viene eseguita regolarmente. Se l'animale muore o ne viene imposta la macellazione d'urgenza, il compratore prima di alienarlo o distruggerlo è tenuto a darne immediato avviso telegrafico al venditore.*

**Denuncia
di vizi redibitori**
(ex art. 1496 c.c.)

182. *La denuncia di vizi redibitori viene fatta nei limiti di tempo e nei modi di cui in seguito, pena l'esonero del venditore dall'obbligo della prova o dal dover riprendere i bovini e da risarcimento di qualsiasi danno o spesa. Tale denuncia viene fatta direttamente al venditore a voce o con telegramma o con lettera raccomandata accompagnata o seguita entro otto giorni da un certificato del veterinario, quando il vizio è stato riscontrato a seguito di visita veterinaria. La denuncia deve precisare il difetto o i difetti riscontrati e, quando si tratti del vizio di cozzare, vi deve essere indicato se il vizio si è manifestato contro un uomo, una donna o un ragazzo.*

**Bovine che rifiutano
il latte al vitello**
(ex art. 1496 c.c.)

183. *Nel caso di bovine che rifiutano il latte al proprio vitello, la denuncia deve essere presentata entro il 4° giorno dalla consegna e, accertato al più presto attraverso la prova tale vizio, si dà luogo all'azione redibitoria.*

**Epilessia, mal
caduco, vertigini
e corpo estraneo**
(ex art. 1496 c.c.)

184. *Il difetto relativo all'epilessia, al mal caduco, alle vertigini o al corpo estraneo, con manifestazioni cliniche rilevabili senza o con l'ausilio dell'endometalloscopio, deve essere comprovato da certificato veterinario, vidimato dal sindaco e basato su prova testimoniale di almeno due persone degne di fede. Quando il veterinario si è trovato presente al sopravvenire del male denunciato non è necessaria la deposizione dei testimoni. Il certificato veterinario relativo a tali vizi e l'atto di deposizione dei testimoni devono essere presentati entro otto giorni successivi*

alla denuncia del vizio che può avere luogo entro ventinove giorni dalla consegna degli animali. In caso di macellazione d'urgenza o di morte di animale affetto da lesioni derivanti dalla presenza di un corpo estraneo, entro il termine previsto di ventinove giorni, ne sarà responsabile il venditore soltanto quando un veterinario certifichi che le lesioni sono di vecchia data e preesistenti al contratto.

Bovini ricondotti al luogo di vendita per la prova

185. I bovini denunciati vengono ricondotti al luogo di vendita nelle ore anti-meridiane dell'ottavo giorno dall'avvenuta consegna e tenuti a disposizione del venditore nel reparto speciale destinato ai bovini denunciati, se esiste, e nella stalla scelta di comune accordo per la prova. Se ciò non avviene la denuncia si intende nulla e come non avvenuta. Qualora per cause di malattia o accidentali non sia possibile condurre i bovini sul luogo di vendita, ciò deve essere comprovato da certificato veterinario, vidimato e firmato dal sindaco se il veterinario non ha la propria residenza nel Comune.

Vizi redibitori (ex art. 1496 c.c.)

186. *Si considerano vizi redibitori tranne che per i lattanti:*

- *tutte le malattie infettive denunciabili e quelle che la legge indica quali cause di redibizione;*
- *la cenurosi celebrale o vertigine idattiginosa;*
- *il mal caduco;*
- *il cozzo;*
- *il corpo estraneo clinicamente rilevabile, o sospetto, senza e con l'ausilio dell'endometalloscopio;*
- *l'ematuria (urinare sangue);*
- *la calcolosi;*
- *le malattie croniche e gravi dell'apparato circolatorio, respiratorio, digerente e genito-urinario clinicamente riconoscibili;*
- *il prollasso della vagina;*
- *la zoppicatura cronica intermittente, crampi, doglie vecchie, tutte le zoppicature croniche non manifeste al momento del contratto;*
- *il rifiuto della bovina di dare il latte al proprio vitello;*
- *per i bovini venduti per la riproduzione, oltre a quanto già elencato, la deficienza anche parziale di capacità riproduttiva per il toro e, per le bovine, tutte le lesioni dell'apparato genitale che danno luogo, a giudizio del veterinario, alla infertilità, nonché le lesioni croniche e gravi della mammella;*
- *tutti i difetti occultati con frode;*
- *la pazzia e la ritenzione delle urine nel vitello fino a dieci giorni di vita (bagliotto).*

**Prova di
accomodamento**

187. La prova di accomodamento, che deve avvenire entro il mezzogiorno del giorno in cui gli animali denunciati sono stati ricondotti al luogo di vendita, consiste nell'eventuale accordo intercorso fra le parti circa la destinazione degli animali denunciati. Quando viene accertato, però, che il vizio denunciato fu provocato ad arte, dolosamente, il venditore ha diritto di rifiutarsi di considerare valida la prova di accomodamento.

**Prova di redibizione
per difetti
non sanitari**

188. Se le parti interessate convengono di effettuare una prova di redibizione per difetti non sanitari, questa ha luogo nei seguenti modi: le parti scelgono di comune accordo un testimone alla prova che non abbia vincoli di parentela con alcuna di esse. Per la prova viene scelto un luogo neutro, per cui la stalla per il deposito e installazione del bestiame, se il mercato ne è sprovvisto, deve appartenere a persona che non sia interessata in alcun modo all'esito della prova. Tale luogo non dovrà distare più di 2 km dal luogo ove fu concluso il contratto. Il depositario viene ritenuto responsabile dei danni derivati all'animale da cattivo trattamento o cattiva alimentazione o incuria e non può adibire gli animali ad alcun lavoro.

Gli assistenti alle prove devono entrare contemporaneamente nell'aia, casa e stalla del depositario, pena l'annullamento della prova e l'addossamento delle spese sostenute fino a quel momento, per l'installazione degli animali, alla parte rappresentata dal contravventore.

**Animali danneggiati
per colpa del
compratore**

189. La prova viene accordata anche se gli animali denunciati hanno subito, per colpa del compratore, danni tali che ne abbiano alterato lo stato rispetto al momento di vendita. A prova raggiunta, però, il venditore potrà, ove lo desideri, riprendersi gli animali facendosi indennizzare il danno subito oppure rifiutarli rifondendo al compratore il valore del vizio redibitorio accertato. Se gli animali, però, sono febbricitanti non a causa del vizio redibitorio accertato, la prova viene concessa negli otto giorni successivi alla scomparsa della febbre.

**Prolasso
della vagina**

190. La prova ha luogo dopo un installazione di tre giorni in stalla che si trovi in condizioni normali, e si fa una volta sola alla presenza del testimone e dura dal tramonto al levar del sole. La prova viene raggiunta se la vagina esce manifestamente dalle labbra vulvari.

Urinare sangue

191. La prova ha inizio dal primo giorno di installazione, dura due giorni e una notte, nel quale tempo il depositario ha l'obbligo di raccogliere e conservare sotto sua responsabilità le urine che dovrà consegnare di giorno in giorno al veterinario chiamato di comune accordo dalle due parti. Il giudizio espresso dal

veterinario, in seguito all'esame delle urine, costituisce il risultato della prova a cui le parti si rimettono interamente.

Ritenzione delle urine

192. La prova è analoga a quella dell'urinare sangue con la differenza che dura 24 ore durante le quali il testimone dovrà assistere l'animale per accertare se orina liberamente e senza accusare dolori.

Cozzo

193. La prova deve avere luogo nella giornata in cui gli animali sono stati ricondotti al luogo di acquisto. Dopo un'ora di riposo nella stalla di prova l'addetto alla prova applica la morsa all'animale, lo slega dalla mangiatoia e lo porta nell'aia ove lo lega a un palo. Se si tratta di un toro, la corda viene legata alla mordecchia e il toro viene condotto al luogo del salto. A queste operazioni deve essere presente il testimone e, se nel corso delle medesime, l'animale fa atto di colpire con le corna l'addetto alla prova, il difetto si intende accertato. Il solo scuotimento della testa vale come prova non riuscita.

Salto

194. La prova avviene dopo un installazione di due giorni, alla presenza del testimone, su una bovina riconosciuta in calore, contenuta in maniera idonea. Il toro non deve rifiutarsi al salto, lo sfoderamento del pene deve essere completo, l'ejaculazione deve avvenire con impeto chiaramente apprezzabile. Il salto deve essere ripetuto nello stesso modo dopo dieci minuti.

Corpo estraneo

195. Per l'accertamento dell'esistenza di un corpo estraneo, con manifestazioni cliniche rilevabili senza e con l'ausilio dell'endometalloscopio nell'animale compravenduto, ognuna delle parti fa intervenire un veterinario di sua fiducia; in caso di contrasto ne viene consultato un terzo, scelto di comune accordo, il cui responso è definitivo.

Tori per fecondazione artificiale

196. Per i tori da adibirsi alla fecondazione artificiale, se tale uso è stato specificato al momento del contratto, si fa la prova del prelevamento, che avviene nello stesso modo di quello del salto, ma usando la vagina artificiale. La prova del prelevamento deve essere effettuata da un veterinario abilitato alla fecondazione artificiale.

Spese

197. Le spese relative a ogni tipo di prova sono a carico della parte perdente. I trasporti e il mantenimento del bestiame nella propria stalla, comprese eventuali visite veterinarie richieste per proprio conto, sono a carico del compratore e non risarcibili.

Vitello morto

198. Quando il venditore viene avvertito, entro otto giorni dalla conclusione dell'affare, che il vitello accompagnato alla bovina è morto restituisce al compratore la metà del prezzo avuto per il vitello.

Unghie

199. Se gli animali acquistati sono portatori di unghie eccessivamente lunghe, il compratore che le fa tagliare esime con ciò il venditore dall'eventuale obbligo di riprendersi gli animali in questione. Il venditore però è tenuto a rispondere dell'eventuale malattia derivata da tale stato del bestiame.

Risoluzione del contratto

(ex art. 1496 c.c.)

200. *Tutti i vizi e le malattie elencati nell'articolo n. 186, se esistenti al momento della consegna e quando ciò sia stato comprovato nei limiti di tempo e nei modi di cui agli articoli precedenti, comportano la risoluzione del contratto e la restituzione delle bestie.*

paragrafo 2 / bovine da latte

Per le bovine da latte valgono, oltre ai seguenti, gli usi n. 168, 169, 170, 173, 174, 176, 177, 182, 186.

Insufficienza di latte

(ex art. 1496 c.c.)

201. *La denuncia di insufficienza di latte per le bovine di razza lattifera viene fatta entro l'ottavo giorno dalla consegna; se la bovina, però, non dà affatto latte, la denuncia viene fatta entro il terzo giorno dalla consegna.*

Vizi redibitori

(ex art. 1496 c.c.)

202.

a) *Se il latte prodotto dalla lattifera, destinato all'alimentazione umana, non ha tutti i requisiti stabiliti dalla legge, costituisce l'esistenza di vizio redibitorio.*

b) *Se la lattifera non accetta la mungitura meccanica il fatto costituisce vizio redibitorio.*

c) *La mastite subclinica (cronica).*

Prova dell'insufficienza di quantità e di qualità del latte

203. La prova ha inizio dopo un installazione di quattro giorni, nei quali l'animale viene nutrito con foraggio di stagione: foraggio verde nel periodo da maggio a ottobre e secco nel rimanente periodo, oltre 1 kg di mangimi concentrati ogni 4 litri di latte garantito.

Al quarto giorno quindi viene effettuata la prima mungitura serale, per lo svuotamento delle mammelle. Al mattino e sera seguenti vengono effettuate altre due mungiture con un intervallo di dodici ore una all'altra.

Tutte queste operazioni vengono fatte dal proprietario o da chi per esso capace

di mungere, senza l'impastoimento dell'animale e alla presenza del testimone. Il latte ottenuto viene pesato e la prova s'intende riuscita se il peso ricavato corrisponde alla produzione dichiarata al momento della vendita della lattifera. Nei casi controversi il controllo della qualità del latte viene rinviato agli esiti di laboratorio d'analisi.

Se invece la quantità garantita non viene raggiunta e il latte non è conforme alla legge il compratore è nel diritto di restituire l'animale.

Quando la lattifera è accompagnata dal vitello, la prova viene eseguita facendo poppare al vitello alternativamente la metà sinistra e destra delle mammelle e raccogliendo il latte dei quarti non poppati.

paragrafo 3 / bovini da macello

Per i bovini da macello valgono, oltre ai seguenti, gli usi n. 168, 169, 170, 174, 176, 177, 182, 186 già indicati per i bovini da vita.

Preparazione delle carcasse di animali da macello contrattati a peso morto

204. Nel caso di vendita di bovini da macello a "peso morto", alla carcassa eviscerata dell'animale macellato, prima della pesatura, vengono effettuate le seguenti asportazioni:

- 1) testa con annessa la prima vertebra (atlante);
- 2) arti anteriori fino all'articolazione radio-carpica;
- 3) arti posteriori fino all'articolazione tibio-tarsica;
- 4) coda fino all'articolazione sacrale;
- 5) mammelle nelle femmine; pene e testicoli nei maschi;
- 6) grasso pelvico e vasi giugulari;
- 7) tutto quanto a giudizio del veterinario ispettore sia asportabile per ragioni sanitarie.

Bassa macelleria

205. Se l'animale viene classificato di bassa macelleria, il compratore ha diritto alla restituzione della differenza, a condizione che l'animale in causa sia chiaramente identificabile da parte del venditore.

Quota di assicurazione

206. Quando il venditore lascia al compratore una cifra a titolo di assicurazione si libera da ogni responsabilità per quanto riguarda la sanità delle carni. Altrimenti egli ne risponde fino a otto giorni dalla vendita dell'animale, sopportando l'eventuale distruzione dell'animale. In questo caso se egli rinuncia alla pelle le eventuali spese di trasporto sostenute dal compratore rimangono a suo carico, altrimenti passano al venditore.

Pagamento del prezzo

207. Il pagamento del prezzo del bovino da macello venduto avviene all'atto della consegna.

sezione B / equini

Per gli equini valgono, oltre ai seguenti, gli usi n. 168, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 182 già indicati per i bovini da vita.

Sano e sincero

208. Nella contrattazione di equini, con la formula “sano e sincero”, oltre alla sanità si garantiscono i così detti vizi d'animo quali l'ombrosità, il vizio di mordere, di calciare, di rampare, ecc.

A piacimento

209. Se l'equino viene acquistato con la formula “a piacimento” il compratore ha la facoltà di restituire l'animale entro otto giorni dalla consegna.

A lunga capezza

210. Nella vendita di equini “a lunga capezza”, il venditore non garantisce alcun vizio redibitorio. Tale vendita deve risultare da atto scritto o testimonianza e il pagamento viene fatto immediatamente.

Pagamento del prezzo
(ex art. 1498 c.c.)

211. *Nelle normali vendite di equini da vita il pagamento viene fatto entro quindici giorni dalla consegna. Per gli equini da macello il pagamento avviene alla consegna.*

Bassa macelleria

212. Se l'animale viene classificato di bassa macelleria, il compratore ha diritto alla restituzione della differenza, sempre che l'animale in causa sia chiaramente identificabile dal venditore.

Vizi redibitori
(ex art. 1496 c.c.)

213. *Sono considerati vizi redibitori:*

- *il capostorno;*
- *l'epilessia;*
- *il corneggio (emiplegia larigenza – stenosi delle prime vie respiratorie);*
- *l'oftalmia periodica o luna;*
- *l'amaurosi;*
- *l'ombra mortale;*
- *il ticchio nelle sue varie forme con o senza logoramento dei denti;*
- *la bolsedine anche se incipiente (enfisema polmonare cronico, bronchiti croniche);*
- *le malattie croniche del cuore;*

- le malattie croniche e gravi dell'apparato circolatorio, respiratorio, digerente e genito-urinarie clinicamente riconoscibili;
- la zoppicatura cronica intermittente – crampi – doglia vecchia e tutte le zoppicature croniche causate da lesioni non manifeste al momento del contratto; artriti-trombosi delle arterie iliache – sublussazioni della rotula;
- l'ematuria (pirplasmosi – emoglobinuria parossistica);
- il restio;
- tutti i difetti occultati con frode;
- per i soggetti maschi da riproduzione la mancata piena e integra capacità riproduttiva;
- per i soggetti femmine da riproduzione le lesioni dell'apparato genitale che danno luogo, a giudizio del veterinario, all'infeccondità, al rifiuto di allattare il proprio puledro oltre alle lesioni croniche e gravi della mammella.

sezione C / suini

Per i suini valgono, oltre ai seguenti, gli usi n. 168, 169, 170, 174, 176, 177, 182 già indicati per i bovini da vita.

Tara o abbuono

214. Per le vendite di suini da macello effettuate nella provincia, a eccezione del comune di Ravenna, il venditore concede al compratore una tara o abbuono di 5 kg sul peso vivo, tranne che il contratto preveda che la consegna verrà effettuata dopo il digiuno di dodici ore.

Garanzia

(ex art. 1496 c.c.)

215. *La garanzia di sanità delle carni per i suini da macello viene accordata solo per gli animali abbattuti nel territorio del comune.*

Pagamento del prezzo

216. Nelle vendite dei suini il pagamento viene fatto al momento della consegna.

Vizio redibitorio

217. La ritenzione del testicolo costituisce per i suini vizio redibitorio.

sezione D / ovini

Per gli ovini valgono, oltre al seguente, gli usi n. 168, 169, 170, 174, 176, 177, 182 già indicati per i bovini da vita.

Garanzia
(ex art. 1496 c.c.)

218. Per gli ovini da macello non viene accordata alcuna garanzia.

sezione E / animali da cortile

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 2 . Prodotti dell'agricoltura

sezione A / frumento

Rinvio a contratti "Genova"

219. Quando nelle contrattazioni di cereali importati i commercianti richiamano sugli stabiliti la clausola "che le condizioni di contratto sono quelle del contratto N. x di Genova", ma ora con preferenza Bologna, si intende che le parti si assoggettano a tutti i patti del contratto tipo richiamato e perciò anche nella clausola compromissoria. Il contratto ormai in uso è quello italiano per cereali esteri, delle Camere arbitrali italiane (derivato dal contratto ex n. 11 di Genova, unificato).

Campione reale

220. Viene inteso come "campione reale" anche quello che, pur non essendo sigillato, resti però consegnato al mediatore o a una terza persona, fiduciaria per entrambi i contraenti.

Campione informativo (ex art. 1522 c.c.)

221. *Quando trattasi di "campione informativo" si intende che la corrispondenza della partita contrattata deve risultare all'atto della consegna solo approssimativamente ed è tollerata una differenza che non sia superiore in ogni caso all'1% del valore del prodotto; in tale caso il compratore è tenuto a ricevere la merce senza pretendere abbuoni di sorta.*

Merce C.I.F. provenienza oriente e sud nei contratti fra operatori italiani

222. Per la merce importata venduta C.I.F. Ravenna, proveniente dal Danubio, Bulgaria, Turchia, Medio Oriente, Africa del Nord, Somalia, Eritrea ed Etiopia, valgono le condizioni del contratto tipo N. 5 A.C.C.S. di Genova.

Merce C.I.F. provenienza "Plata"

223. Per la merce importata venduta C.I.F. Ravenna, proveniente dal Plata, sono accettate applicazioni di contratti Londra e in particolare del N. 41 della I.C.T.A. Anche il contratto tipo n. 7 della A.C.C.S. di Genova contempla tale provenienza.

Merce C.I.F. provenienza Nord America

224. Per la merce importata C.I.F. Ravenna, proveniente dal Nord America si ha grande prevalenza del contratto C.I.F. n. 27 della I.C.T.A. di Londra.

Grano fine di Romagna

225. La formula “grano fine di Romagna” vale a indicare quel grano che ha il colore tipico della varietà alla quale ci si riferisce, che non sia slavato, che abbia peso specifico minimo di 78 e una umidità massima del 14% con un’impurità massima, determinata da corpi estranei non utilizzabili che non danneggino il prodotto, dell’1%. Se il contratto si riferisce a prodotti in erba allora la medesima formula vale a indicare il grano di buona media dell’annata.

Grano buono mercantile

226. La formula “grano buono mercantile” vale a indicare il grano con peso specifico minimo di 77, con un’umidità massima del 14% e impurità massima, determinata da corpi estranei non utilizzabili che non danneggino il prodotto, dell’1%.

Grano mercantile

227. La formula “grano mercantile” vale a indicare il grano con peso specifico minimo di 75, con un’umidità massima del 14% e impurità massima, determinata da corpi estranei non utilizzabili che non danneggino il prodotto, dell’1%.

Provenienza del grano

228. Qualora manchi l’indicazione della provenienza il grano si intende prodotto nella zona in cui avviene la contrattazione.

Provenienza, varietà e caratteristiche

229. Il prodotto oggetto del contratto viene specificato nella provenienza e nella varietà e deve essere comunque sano, secco, leale, mercantile.

Prodotto sano

230. Deve essere immune da carie, muffe di qualsiasi specie, tarlature e privo di odori particolari.

Prodotto secco

231. Deve essere scorrevole alla mano, dare risonanza tipica della propria specie ed essere stato sottoposto a una completa essiccazione e dimostrare alla prova umidità non superiore al 14%.

Prodotto leale

232. Deve essere esente da difetti occulti.

Prodotto mercantile

233. Deve corrispondere nel suo complesso, per quanto non specificato più sopra, al buon prodotto medio dell’annata, trebbiato a macchina per i cereali o anche a mano per le leguminose, comunque sempre crivellato.

Partite migliori del previsto

234. Nessuna partita può essere rifiutata perché migliore di qualità di quella contrattata, semprechè, però, corrisponda nelle caratteristiche essenziali: in tale caso al venditore non compete nessun maggior compenso.

- Merce in sacchi** 235. Quando la merce è consegnata in sacchi, questi devono essere di peso uniforme e, ove questo non si verifici, le spese di pesatura spettano al venditore. I sacchi, coi relativi legacci, vengono forniti a cura del compratore.
- Tara delle tele nelle partite rilevanti** 236. In genere viene praticata la tara reale delle tele impiegate. Nelle consegne effettuate direttamente dal produttore si usa la tara convenzionale di kg 0,800 per ogni tela. Per la merce che proviene dall'estero, alla rinfusa, il peso della tela viene calcolato parimenti in ragione di kg 0,800, naturalmente per la merce che deve essere insaccata.
- Consegna pronta** 237. Quando il termine della consegna dei cereali non è fissato nel contratto, s'intende essersi contrattato a "consegna pronta", ossia entro un massimo di otto giorni lavorativi.
- Consegna prontissima** 238. Quando nel contratto si ha la clausola "consegna prontissima" s'intende che la consegna deve avvenire entro un massimo di cinque giorni.
- Contratti a consegne ripartite** 239. Nei contratti a consegne ripartite mensilmente o periodicamente è in facoltà del venditore fissare (entro il periodo di consegna) la data per il ritiro della merce da parte del compratore. Da tale data decorre una franchigia di otto giorni lavorativi, entro cui il compratore deve eseguire il ritiro della merce.
- Consegne ripartite – Intimazione**
(ex art. 1454 c.c.) 240. *Oltre il periodo di franchigia, al compratore inadempiente può essere intimato di provvedere al ritiro della merce entro un termine di due giorni, detto "mora". Se si tratta di merce d'importazione il venditore non concede la mora.*
- Consegna ripartita mensile** 241. Le quantità vendute per consegna ripartita mensilmente sono considerate, agli effetti della consegna, come altrettanti contratti separati.
- Clausola "circa" nelle partite rilevanti** 242. Se alla quantità di merce da consegnare indicata nel contratto è aggiunta l'espressione "circa", viene tollerata una differenza sia in più che in meno del 2%.
- Tolleranze**
(ex art. 1492 c.c.) 243. *Per il prodotto mercantile è ammessa una tolleranza massima di semi estranei utilizzabili dell'1-5%. Nei limiti della prima percentuale il compratore non ha diritto a obiezioni; nei limiti fra la prima e la seconda percentuale il compratore ha diritto a un abbuono; se i limiti della seconda percentuale sono superati il compratore può rifiutare la merce.*

**Ricevimento
della merce**

244. Il compratore riceve la merce in qualità e quantità contrattate, franca sul proprio veicolo, presso il magazzino del venditore.

**Diffida ad adempiere
(ex art. 1454 c.c.)**

245. *Per ogni tipo di contratto la parte inadempiente può essere diffidata, una volta scaduto il termine fissato nel contratto, ad adempiere entro le quarantotto ore.*

**Anticipo
di pagamento**

246. Per tutti i prodotti venduti in erba, quando viene versata una somma a titolo di anticipo di pagamento, s'intende che le parti non possono più recedere dal contratto. Tale somma va poi scontata proporzionalmente in occasione delle eventuali consegne parziali.

Caparra

247. Nei contratti di cereali venduti in erba si ha l'uso della caparra (confirmatoria). Nella esecuzione del contratto la caparra viene scontata nell'ultima o nelle ultime consegne.

**Cali o avarie di
viaggio per contratti
"franco arrivo"**

248. Il compratore quando ritiene di dover imputare a fatto o colpa del venditore gli eventuali cali o avarie di viaggio della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a farlo rilevare al vettore con apposito verbale o dichiarazione, dando immediatamente avviso al venditore, rimanendo però tenuto a prendere in consegna la merce.

**Contestazioni
sulla qualità**

249. In caso di contestazione circa i vizi della merce, l'accertamento e la determinazione dell'eventuale conseguente abbuono sono devoluti ad arbitratori scelti uno per parte e il terzo dai primi due o alle decisioni di una camera arbitrale.

**Provvigioni
ai mediatori
(ex art. 1755 c.c.)**

250. *Il mediatore ha diritto, nelle contrattazioni di grano da macina e altri cereali, alla provvigione di € 0,03 al quintale da ognuna delle parti. Per il grano e gli altri cereali da seme, da selezionare, la provvigione è di € 0,05 al quintale da ognuna delle parti. Per il grano e gli altri cereali da seme selezionati in campo, pronti per la semina, piombati e cartellinati, la provvigione è di € 0,10 al quintale, da ognuna delle parti.*

sezione B / granoturco

Per il granoturco valgono gli usi indicati per il frumento dal n. 219 al 224 compresi, dal n. 229 al 242 compresi, eccetto il n. 231, e dal n. 244 al 250 compresi.

Prodotto nazionale

251. Quando le contrattazioni riguardano il prodotto nazionale, le condizioni di contratto sono quelle del contratto 3MI unificato o 3BO unificato.

Tolleranze

(ex art. 1492 c.c.)

252. *Per il prodotto mercantile è ammessa una tolleranza massima di semi estranei utilizzabili dell'1-4%. Nei limiti della prima percentuale il compratore non ha diritto a obiezioni; nei limiti fra la prima e la seconda percentuale il compratore ha diritto a un abbuono; se il limite della seconda percentuale è superato, il compratore può rifiutare la merce.*

Prodotto secco

253. Deve essere scorrevole alla mano, dare risonanza tipica della propria specie ed essere stato sottoposto a una completa essiccazione e dimostrare alla prova umidità non superiore al 15%.

sezione C / riso

(Non sono stati accertati usi)

sezione D / cereali minori

Per i cereali minori valgono gli usi indicati per il frumento dal n. 219 al n. 224 compresi, dal n. 229 al n. 242 compresi e dal n. 244 al n. 250 compresi.

Tolleranze

(ex art. 1492 c.c.)

254. *Per il prodotto mercantile è ammessa una tolleranza massima di semi estranei utilizzabili del 2-5% per l'orzo vestito, per la segale e per l'avena in genere. Nei limiti della prima percentuale il compratore non ha diritto a obiezioni; nei limiti fra la prima e la seconda percentuale il compratore ha diritto a un abbuono; se il limite della seconda percentuale è superato il compratore può rifiutare la merce.*

sezione E / patate

(Non sono stati accertati usi)

sezione F / legumi

Per i legumi valgono i seguenti usi già indicati per il frumento: 220, 221, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 249 e inoltre gli usi seguenti:

Difformità nelle partite ricevute
(ex art. 1492 c.c.)

255. *Quando si ha difformità nella varietà delle leguminose contrattate, il compratore non può rifiutare la merce se la difformità non eccede la percentuale del 5%.*

Tolleranze
(ex art. 1492 c.c.)

256. *Per il prodotto mercantile è ammessa una tolleranza massima di semi estranei utilizzabili del 2-5% per i fagioli non da seme; dell'1-5% per la fava; del 3-5% per la favetta; del 2-4% per il favino. Nei limiti della prima percentuale il compratore non ha diritto a obiezioni; nei limiti fra la prima e la seconda percentuale il compratore ha diritto a un abbuono; se il limite della seconda percentuale è superato il compratore può rifiutare la merce.*

sezione G / uve da vino

Clausola “salvo visita”

257. Quando nel contratto è inserita la clausola “salvo visita”, il termine entro il quale la visita deve essere effettuata viene determinato d'accordo tra le parti.

Vendite per quantitativo fisso

258. Vengono effettuate per un determinato quantitativo fisso nel quale non è ammessa alcuna tolleranza di peso.

Vendite per quantitativo approssimativo

259. Vengono effettuate per un quantitativo approssimativo con l'indicazione “circa” nel qual caso è ammessa la tolleranza in più o in meno del 10%.

Vendite per produzioni intere

260. Vengono effettuate per tutta la produzione di uno o più determinati poderi, indicata approssimativamente in quintali, nel qual caso è ammessa la tolleranza in più o in meno del 10%.

Vendite per produzioni limitate nella quantità

261. Vengono effettuate per tutta la produzione di uno o più poderi determinati, meno un quantitativo prestabilito.

- Luogo di consegna** 262. Nella vendita effettuata con la clausola “sul posto” il produttore raccoglie l’uva in navazzi fissi nell’aia o in casse e il compratore la ritira coi propri mezzi e ne effettua il trasporto. Il trasbordo dell’uva dalle casse o navazzi ai mezzi del compratore è però fatto a cura del venditore e per ogni carico il compratore rilascia una bolletta di ricevimento al venditore. Le spese di pesatura, quando esistono, sono a carico del venditore.
- Provenienza della produzione** 263. La provenienza del prodotto dal fondo o dai fondi alla cui produzione si riferisce il contratto è considerata una qualità essenziale delle uve e pertanto il venditore deve consegnare merce della provenienza concordata.
- Requisiti**
(ex art. 1490 c.c.) 264. *L’uva contrattata s’intende debba essere consegnata “asciutta”. È considerato scarto, e quindi a carico del venditore, il secco e l’interamente ammuffito (topone) e l’uva patita.*
- Uva scelta** 265. Limitatamente alle zone collinari della provincia, quando si contratta “uva scelta” s’intende esclusa l’uva verde, quella secca o marcia o ammuffita e la patita.
- Anticipo di pagamento** 266. All’atto della stipulazione del contratto di compra-vendita il compratore versa al venditore un anticipo di pagamento a titolo di caparra confirmatoria, nella misura del 20-30% del valore globale.
- Revisione del contratto** 267. Il compratore ha diritto di richiedere la revisione del contratto in caso di grandinata.
- Tara o abbuono** 268. Il produttore venditore concede al compratore una tara o abbuono del 2% sul quantitativo della merce consegnata, salvo patti contrari, eccetto che nelle vendite a conferimento.
- Provvigione ai mediatori**
(ex art. 1755 c.c.) 269. *Nelle contrattazioni di uve al mediatore viene corrisposta la provvigione del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore.*

sezione G1 / mosti

- Mosti sotto torchio** 270. Per mosti sotto torchio s'intendono quelli ottenuti dalla pigiatura e pressatura dell'uva prima dell'inizio della fermentazione e si intendono contrattati per gradazione complessiva (alcool svolto e da svolgere).
Una volta venduti vanno ritirati appena separati dalle vinacce e cioè dopo la torchiatura.
- Mosti muti** 271. Per mosti muti s'intendono quelli ottenuti dalla pigiatura e pressatura dell'uva e ai quali è stata bloccata la fermentazione mediante l'aggiunta di anidride solforosa. Vengono contrattati a gradi Baumé per quintale o a zuccheri in peso x 0,6 (Fehling).
- Mosti concentrati** 272. Per mosti concentrati si intendono quelli muti concentrati di puro succo d'uva, provenienti dai mosti concentrati per evaporazione nel vuoto a bassa temperatura. Vengono contrattati a gradi Baumé per quintale con una gradazione a richiesta del compratore e nei limiti della legge, oppure a zuccheri in peso x 0,6 (Fehling).
- Mosti concentrati rettificati** 273. Il prodotto ottenuto da rettifica e concentrazione del mosto d'uva che risponde ai requisiti del Regolamento CEE sulla definizione dei prodotti.
Venduto a grado rifrattometrico x 0,6 o zuccheri in peso x 0,6.
- Clausola tale e quale** 274. Quando il concentrato viene contrattato con clausola "tale e quale" si intende che non ha subito alcun processo di disacidificazione.
- Clausola disacidificato** 275. Quando il concentrato viene contrattato con tale clausola si intende che l'acidità tartarica non deve superare il 20% circa.
- Provvigioni ai mediatori**
(ex art. 1755 c.c.) 276. *Nelle contrattazioni di mosti i venditori corrispondono al mediatore una provvigione dell'1%. Queste provvigioni possono variare in ragione della consistenza degli affari.*

sezione H / olive

(Non sono stati accertati usi)

sezione I / agrumi

(Non sono stati accertati usi)

sezione L / frutta fresca

Vendita a condizioni

277. Nella vendita “a condizioni”, il grossista nel contrattare una partita di frutta, stabilisce in modo preciso le condizioni che la frutta deve presentare all'atto del prelievo. Viene considerata come scarto la parte di frutta che non rientra nelle condizioni stabilite in contratto.

Vendita senza condizioni

278. Nella vendita “senza condizioni”, si fissa il prezzo base del prodotto, dopo di che s'intende che il prodotto medesimo va tutto consegnato al compratore ad eccezione del marcio e caduto. Per quanto concerne le pesche va consegnato anche il maturo del primo raccolto.

Vendita a sgombra pianta

279. Nella vendita a “sgombra pianta”, si accetta tutta la produzione che è sulla pianta senza escludere nessuna frutta pattuendosi la tara (abbuono). La raccolta viene fatta su istruzioni del compratore mentre la pesatura è a carico del venditore.

Vendita a conferimento

280. Tale vendita consiste nel conferimento della frutta da parte del produttore alle cooperative o ai commercianti i quali ultimi si impegnano di collocarla al miglior prezzo possibile sui mercati, liquidando ai produttori il ricavato, dedotte le spese e un equo margine per la loro opera.

Vendita a conferimento con prezzo minimo garantito

281. Con tale tipo di vendita a conferimento viene stabilito un prezzo minimo, che verrà comunque corrisposto, salvo definitivo conguaglio concordato sulla fiducia tra parti.

Vendita a conferimento a prezzi determinati

282. Con tale tipo di vendita a conferimento il pagamento viene effettuato sulla base dei prezzi liquidati in concomitanza da altre ditte o enti indicati in contratto.

Vendita con riserva di gradimento (ex art. 1520 c.c.)

283. *Quando in un contratto di compra-vendita di frutta fresca viene inserita la clausola “con riserva di gradimento”, il compratore deve procedere all'esame della frutta contrattata nello stesso giorno nel quale gli è stato proposto l'affare.*

Vendite per quantitativo fisso

284. Vengono effettuate per un determinato quantitativo nel qual caso non è ammessa alcuna tolleranza di peso.

Vendite per quantitativo approssimativo

285. Vengono effettuate per un quantitativo determinato approssimativamente con l'indicazione "circa", nel qual caso è ammessa la tolleranza in più o in meno del 10%.

Vendite sull'albero a forfait

286. Tutti i rischi dopo la stipulazione del contratto si intendono a carico del compratore. In questo caso le spese per le cure colturali sono a carico del venditore e le spese di raccolta sono a carico del compratore. Il prezzo è determinato globalmente per tutta la partita contrattata e corrisposto all'atto della compravendita.

Imballaggi

287. Gli imballaggi sono forniti dal compratore e la loro consegna viene effettuata alla corte del venditore.

Luogo di consegna

288. Il venditore vende il prodotto pesato nella sua corte e da lui caricato sui mezzi di trasporto del compratore che lo ritira a sue spese.

Ritiro del prodotto

289. Il ritiro delle pesche e di altra frutta deperibile deve avvenire nella giornata di raccolta comunicata al compratore. In caso contrario l'eventuale maturo è a carico del compratore.

Anticipo di pagamento

290. All'atto della stipulazione del contratto di compravendita il compratore versa al venditore un anticipo di pagamento a titolo di caparra confirmatoria, nella misura del 20-30% del valore globale.

Peso pagabile

291. Il peso pagabile è quello riconosciuto nella corte del venditore.

Tara o abbuono

292. Il produttore venditore concede al compratore una tara o abbuono del 2% sul quantitativo della merce consegnata salvo patti contrari, eccetto che nelle vendite a conferimento.

Danni per eventi atmosferici

293. I danni prodotti dalla grandine sono a carico del venditore. In caso di grandine il compratore ha facoltà di rompere il contratto. Si usa però riprendere fra le parti le trattative per la conclusione di un altro contratto.

Contestazioni sulla qualità della frutta

294. Eventuali contestazioni sulla qualità della merce devono essere rilevate all'atto della consegna del prodotto.

Provvigione al mediatore

(ex art. 1755 c.c.)

295. *Al mediatore viene corrisposta la provvigione del 2% da parte del venditore e da parte del compratore.*

sezione M / frutta secca

(Non sono stati accertati usi)

sezione N / sementi

Per le "semenzine" valgono oltre a quelli seguenti anche gli usi già indicati per il frumento agli articoli 219-220, da 229 a 236 compresi, da 239 a 242 compresi, 244, 245, 246, 248, 249.

Semenzine

296. Per semenzine s'intendono i semi di erba medica, di trifoglio, di sulla e di lupinella.

Sementi da prato

297. Vi si comprendono anche le sementi di leguminose, graminacee e barbabietole da foraggio. Vengono vendute in natura cioè come si trovano all'atto della trebbiatura. Nelle vendite agli stabilimenti di selezione il venditore non è tenuto a fornire alcuna garanzia dei gradi di purezza, germinabilità e di assenza di semi di cuscuta.

Prezzo delle sementi da prato

298. Il prezzo, commisurato in 100 kg, si riferisce al valore della merce, franco di spesa nel luogo stabilito per la consegna.

Garanzia del minimo

299. Se il venditore fornisce una determinata garanzia di purezza e germinazione con l'aggiunta della clausola "minimo", nessuna tolleranza sarà concessa e il compratore potrà rifiutare la consegna, salvo reclamare il rimborso dei danni o chiedere la sostituzione della merce con altra partita contrattualmente in regola, entro otto giorni dalla data di contestazione.

Provvigioni al mediatore

(ex art. 1755 c.c.)

300. *Per le semenze da prato selezionate o meno al mediatore viene corrisposta la provvigione da € 0,52 /quintale a € 0,77/quintale tanto da parte del venditore, quanto da parte del compratore.*

sezione N1 / foraggi e paglia

Foraggi

301. Oltre ai normali foraggi, provenienti da prati artificiali o naturali, sono considerati foraggi tutte le lolle e pule, puletti o scarti di seme, ricavati dalla trebbiatura dell'erba medica, vecchia, sulla, trifoglio, del granoturco, fogli o colletti di bietole, gli steli di fagioli e le cime degli steli di granoturco.

Accettazione (ex art. 1326 c.c.)

302. *Il termine entro cui deve pervenire al proponente, dall'altra parte, l'accettazione relativa alla conclusione di un qualsiasi contratto è di quarantotto ore.*

Clausole varie

303. Nei contratti con clausola “franco di spese vagone partenza stazione ferroviaria” oppure “a bordo” o “a banchina” il venditore è responsabile dei danni prodotti da ritardi di consegna quando non ottempererà tempestivamente all'invito di consegna della merce nel luogo di carico. È in diritto di chiedere indennizzi invece per danni prodotti da ritardi nel ricevimento della merce stessa. Se i ritardi dipendono da cause di forza maggiore le parti contraenti si rimettono al giudizio di amichevoli compositori.

Visita fatta e accettata per biche o pagliaie o cumuli di balle pressate vendute a consegna dilazionata

304. La clausola contrattuale “visita fatta e accettata” porta come conseguenza l'obbligo del compratore di ritirare la merce contrattata alle condizioni contrattuali, sempre che non intenda impugnare la differenza fra l'interno e l'esterno.

Incaricato del compratore

305. Se il compratore si è riservato in contratto il diritto di fare assistere un suo incaricato alla pressatura della merce, per scartare quella non conforme alle condizioni contrattuali, nel venditore cessa ogni responsabilità per quanto riguarda la sola qualità, dal momento che la merce è stata imballata.

Clausola circa

306. Quando nel contratto la quantità è indicata con la parola “circa” il venditore ha la facoltà di consegnare la quantità indicata con una tolleranza del 10% in più o in meno.

Foraggi venduti a peso

307. Se i foraggi vengono venduti a peso con consegna all'azienda del venditore vanno consegnati franchi sul mezzo di trasporto del compratore sul luogo di produzione.

Vendita su campione
(ex art. 1522 c.c.)

308. *Nella vendita su campione il campione deve servire solo in modo approssimativo a indicare la qualità della merce trattata.*

Prato in pianta

309. La compra-vendita del prato “in pianta” si ha sia per un solo taglio sia per tutte le falciature, purché l’ultima di queste, con la conseguente raccolta, non avvenga oltre il 15 ottobre di ogni anno. Il terreno viene misurato subito dopo la prima falciatura e quindi viene stabilito l’importo del prato, detto fitto, in base alla superficie rilevata e al prezzo unitario preventivamente combinato.

Erba in piedi:
contratti

310. I contratti di vendita di erba “in piedi” sono annuali e scadono il 15 ottobre.

Merce in biche
(pagliaie) o cumuli
di balle pressate

311. Quando il contratto è fatto per merce già esistente in biche (pagliaie), il fieno interno deve corrispondere all’esterno tanto per qualità quanto per condizionatura, escluse le avarie stagionali. La parte superiore della pagliaia, inoltre, deve corrispondere allo stesso modo alla parte inferiore, visitata.

Biche vendute
a forfait

312. Quando la merce in biche è venduta a forfait le responsabilità del venditore per quota di rifusione o avarie esterne o interne prodotte da intemperie, allagamenti, incendi, furti, ecc., cessano dal momento della consegna. La merce all’interno però deve essere conforme all’esterno e la lettiera e la copertura della bica, il cui materiale è dell’azienda produttrice, devono risultare normali.

Biche vendute
a peso

313. Nella vendita di biche a peso per consegna dilazionata a tempo determinato, quando, alla scadenza del termine, il foraggio non sia stato ritirato dal compratore, la consegna viene effettuata per scandaglio del peso. In questo caso il compratore ha diritto di posteggio gratuito per quindici giorni successivi allo scandaglio. Dopo tale data dovrà corrispondere un compenso al venditore.

Merce venduta
in pagliaio

314. Se la merce è venduta in pagliaio le responsabilità del venditore per quota di rifusione o avarie esterne o interne prodotte da intemperie, allagamenti, incendi, furti ecc. cessano all’atto della pressatura. Il venditore deve fornire la paglia per la conservazione delle balle accatastate, paglia che deve poi rimanere sul posto. Tutte le spese (facchinaggio, pressatura, trasporto, ecc.) eccetto quelle di pesatura sono a carico del compratore.

Merce venduta
a piede vagone
o a banchina

315. Le responsabilità e gli oneri del venditore cessano all’atto della consegna della merce in tali luoghi. In ogni caso però le spese della prima pesatura sono a carico del venditore, mentre le successive sono a carico del compratore.

Misurazione del prato	316. Quando le parti non richiedono, entro il limite contrattuale, la misurazione del prato, s'intende approvata la superficie indicata nel contratto. Se detta misurazione invece viene richiesta, verrà effettuata d'accordo e le spese verranno divise a metà.
Fieno	317. Con la dicitura "fieno" viene indicata la produzione dei prati artificiali.
Fienetto	318. Con la dicitura "fienetto" viene indicata la produzione del prato naturale.
Prati naturali	319. Per prati naturali s'intendono quelli che non sono stati arati da anni e che sono costituiti in prevalenza da graminacee.
Prati artificiali	320. Per prati artificiali s'intendono quelli seminati con graminacee e leguminose a rotazione.
Strame o stramaglia	321. "Strame" o "stramaglia" è la dizione che indica il prodotto residuo della mietitura dei campi delle varie colture (grano e cereali diversi, medica, veccia, trifoglio, sulla, ecc.).
Paglia	322. È costituita dagli steli residui della trebbiatura dei prodotti sopra citati.
Strame o paglia di grano	323. Quando le diciture "strame" o "paglia" non portano altre indicazioni si intendono riferite al grano. (Negli altri casi viene specificata la pianta di provenienza).
Caratteristiche del prodotto	324. Il fieno e la paglia contrattati, per merce abbicata, imballata o sfusa proveniente da biche, si intendono sani, asciutti, mercantili e buoni dell'annata.
Prodotto sano	325. Deve essere, fra l'altro, immune da muffe e privo di cattivo odore.
Prodotto mercantile	326. Deve essere normalmente commerciabile e privo di fermentazione dannosa.
Buono dell'annata	327. Deve avere le caratteristiche medie della produzione dell'annata.
Consegna del prato	328. La consegna del prato coincide con la firma del contratto e da quel momento cessa per il venditore qualsiasi responsabilità.
Intimazione (ex art. 1454 c.c.)	329. <i>Alla parte inadempiente può essere intimato di adempiere al contratto entro un termine di due giorni.</i>

Erba in piedi acquistata per l'azienda - pagamento
(ex art. 1498 c.c.)

330. *Il compratore di erba in piedi per la propria azienda versa un anticipo di pagamento detto impropriamente "caparra" o la metà della corrisposta all'atto della stipulazione del contratto e paga la differenza dopo lo sfalcio di giugno. In questo caso il compratore deve asportare il foraggio appena essiccato.*

Prato acquistato per commercio - pagamento
(ex art. 1498 c.c.)

331. *Se il prato è acquistato a scopo di commercio il compratore versa all'atto della stipulazione un anticipo in contanti di circa 1/3 dell'importo e completa il pagamento mediante il rilascio di effetti a scadenza da convenirsi. Il venditore inoltre assegna a sua scelta all'acquirente un appezzamento di terreno per l'abbinamento del foraggio e fornisce la paglia di lettiera e di copertura che rimane di sua proprietà. I cumuli di fieno devono essere asportati entro il 25 aprile di ogni anno.*

Avarie per pioggia

332. *Se il compratore ritira la merce nei termini stabiliti dal contratto, le eventuali avarie prodotte dalla pioggia dopo la sfalcatura, fino al momento del carico, gravano sul venditore. In tale eventualità, però, l'acquirente potrà rifiutare la merce.*

Avaria parziale
(ex art. 1492 c.c.)

333. *In caso di avaria parziale il compratore è in diritto di scartare la parte avariata, mentre il venditore deve consegnare la parte sana senza che nessuno dei due possa pretendere il diritto di rescindere il contratto.*

Vizi
(ex art. 1492 c.c.)

334. *I vizi per i quali il compratore non può domandare la risoluzione del contratto, pur avendo diritto a un abbuono del peso, sono la cattiva stagionatura, il taglio tardivo, la inclusione di essenze non accette al bestiame, la mescolatura con stramaglie, la mancanza di foglie quando si tratti di prato artificiale, e l'eccessiva umidità.*

Soluzione delle vertenze

335. *Quando, in caso di disaccordo, le vertenze non vengono composte direttamente fra le parti, vengono deferite a un collegio, composto di un rappresentante per ciascuna parte e di un terzo periziere i quali agiranno come amichevoli compositori, inappellabilmente.*

Raccolta del seme

336. *I terreni a prato artificiale possono essere utilizzati per la raccolta del seme, esclusi gli impianti nuovi (cioè al primo anno di produzione).*

**Scandaglio del peso
(biche vendute
a peso)**

337. Per l'operazione dello "scandaglio" viene stabilita sul posto la posizione nella quale esso sarà operato. Il materiale di copertura e di lettiera e il fieno di scarto (in proporzione di quello scartato nello scandaglio) restano di spettanza dell'azienda produttrice.

Prato per pascolo

338. I contratti per la cessione dell'uso dei prati per pascolo riguardano la produzione da novembre a tutto febbraio.

**Provvigione
di mediazione
(ex art. 1755 c.c.)**

339. *Per i foraggi la provvigione pagata al mediatore è di € 0,05 al quintale da ambo le parti.*

Per le paglie è di € 0,05 al quintale da ambo le parti.

Per la farina di erba medica disidratata è di € 0,10 al quintale da ambo le parti.

Per l'erba medica sfalciata è di € 0,02 al quintale da ambo le parti.

sezione 0 / fiori e piante ornamentali

Premessa

340. La produzione floricola della provincia di Ravenna, non essendovi mercati, viene generalmente conferita dai produttori a grossisti privati o cooperative. Questi collocano la merce ai dettaglianti, con prelievi diretti di questi ultimi o mediante automezzi di proprietà, con il sistema della tentata vendita.

Prezzi

341. I prezzi vengono fissati generalmente a stelo per i fiori e a peso per foglie e fronde ornamentali recise. Nella mazzeria di fiori, presentata a decine, il prezzo è indicato a stelo o rapportato a decina. Per le orchidee (cattleja, cipripedium, ecc.) il prezzo è generalmente fissato a fiore, a eccezione di:

- cymbidium, per la quale il prezzo è fissato a fiore, fino a dieci fiori per ramo;
- rami di cymbidium, che portano un numero di fiori superiore a dieci, il cui prezzo viene fissato a seconda della varietà.

Il prezzo unitario del fiore di pesco e del prunus è riferito a mazzetto formato da almeno tre rami. Per le violette, il prezzo è riferito a mazzetto, con almeno venti fiori.

**Pagamento
del prezzo**

342. Il pagamento della merce contrattata avviene su presentazione della fattura da parte del venditore o su presentazione del buono di consegna da convalidarsi da parte del compratore o da suo delegato.

**Consegna
della merce**

343. L'onere del facchinaggio per il trasporto della merce dal punto di vendita alla sede di consegna è a carico del venditore. All'atto della consegna della merce l'acquirente o chi per esso ne esegue il controllo.

Confezione della merce

344. La merce viene confezionata in cesti di canna, in scatole di cartone e altri contenitori, a seconda della destinazione e del periodo, così come avviene per l'imballaggio.

sezione O1 / piante fiorite e ornamentali in contenitori

Premessa

345. Questa merce viene venduta direttamente sul luogo di produzione ai dettaglianti, i quali provvedono con loro mezzi al ritiro. Si verifica, però, anche il caso di produttori che provvedono al trasporto delle piante, fino ai punti di vendita dei dettaglianti.

Pagamento del prezzo

346. Il pagamento del prezzo della merce contrattata avviene su presentazione della fattura da parte del venditore o su presentazione del buono di consegna da convalidarsi da parte del compratore o da suo delegato.

Consegna della merce

347. L'onere del facchinaggio per il trasporto della merce dal punto di vendita alla sede di consegna è a carico del venditore. All'atto della consegna della merce l'acquirente, o chi per esso, ne esegue il controllo.

Confezione della merce

348. La merce viene confezionata in carrelli, cesti di canna, in scatole di cartone o altri contenitori a seconda della destinazione e del periodo, così come avviene per l'imballaggio.

Garanzie per i bulbi

349. Nel commercio dei bulbi il produttore fornisce garanzia varietale e ove la varietà non corrisponda a quella pattuita, si dà luogo al rimborso della spesa effettuata per l'acquisto.

sezione P / piante da vivaio e da trapianto

Reclami

350. Nessun reclamo è ammesso (salvo speciali convenzioni) per ritardi nelle spedizioni e consegne delle piante, quando tali spedizioni e consegne vengono eseguite in epoca favorevole al trapianto. Data la particolare deperibilità della merce, qualsiasi altro reclamo deve pervenire alla ditta fornitrice entro cinque giorni dal ricevimento della merce; in caso diverso la merce si considera accettata a ogni effetto dal committente.

Risarcimenti

351. Nel caso di ordini, anche accettati, ivi compresi quelli a consegna differita, che non possono essere eseguiti in tutto o in parte, per cause di forza maggiore come inondazioni, gelate, grandine, ecc., oltre a serrate, scioperi, furti, incendi, ecc., nessun risarcimento può essere richiesto.

Contestazioni

352. In caso di contestazioni sulla qualità della merce, il committente non può trattenere uno o più articoli della partita: una volta accettata la contestazione da parte del fornitore, tutta la partita gli deve essere restituita. Saranno sostituite o defalcate solo le merci debitamente restituite.

Garanzie

353. Il fornitore vivaista, a seguito di sola fornitura o di collocamento a dimora di piante per conto del committente, fornisce garanzia parziale o totale di attecchimento, in dipendenza di accordi verbali presi in precedenza.

Prezzi

354. I prezzi stabiliti nei cataloghi, listini, ecc., sono intesi salvo vendita o per merce data franco vivaio con spese di imballaggio e di trasporto a carico dell'acquirente. Detti prezzi si applicano a merce scelta dal fornitore. Qualora sia l'acquirente a scegliere le piante nei vivai, i prezzi vengono stabiliti in relazione alla scelta fatta. I prezzi, per decina, per centinaio o per migliaio, vengono applicati a partire rispettivamente da cinque, cinquanta e cinquecento esemplari di una stessa varietà o di una stessa forza, ordinati in una sola volta.

Spedizione e trasporto

355. I committenti sono tenuti a comunicare in ogni ordinazione il preciso indirizzo, indicando il mezzo di trasporto voluto e la stazione ferroviaria alla quale appoggiare la spedizione. In mancanza di tali indicazioni, il fornitore si regola secondo la maggiore convenienza, declinando qualsiasi responsabilità. Le spedizioni vengono di norma eseguite in porto assegnato e cioè con le spese di trasporto da pagarsi all'arrivo. La merce viaggia a rischio e pericolo esclusivo del committente, anche nel caso di vendita "franco destino" e ogni responsabilità del fornitore cessa con la consegna delle merci a chi ne effettua il trasporto. Eventuali reclami, per ritardi, avarie, mancanze, scambio di colli ecc., dovranno essere fatti dal committente verso chi ha effettuato il trasporto. In ogni caso la merce deve essere ritirata, poiché rifiutandone lo svincolo l'acquirente verrebbe a perdere ogni diritto verso il trasportatore, rimanendo egualmente obbligato verso il fornitore per il valore della merce, per tutte le spese e altre conseguenze.

Imballaggi

356. Gli imballaggi sono eseguiti in base alle caratteristiche delle piante e alla distanza che queste debbono percorrere. Vengono fatturati al prezzo di costo e non vengono accettati di ritorno.

- Pagamento del prezzo** 357. I pagamenti debbono essere eseguiti sempre e comunque al domicilio del fornitore e non costituisce deroga l'eventuale emissione di tratte.
- Piante fruttifere, garanzia** 358. Per le piante fruttifere, generalmente il produttore fornisce garanzia varietale, nel senso che se non corrisponde la varietà pattuita si dà luogo alla sostituzione delle piante in causa e al risarcimento del danno subito. Ciò avviene appena ci sia il riscontro del difetto.
- Vendita di piante protette** 359. Le piante di varietà "protette" a termine di legge, sono vendute con riserva del diritto di proprietà per tutti i paesi, a favore di chi ha ottenuto la "protezione". Pertanto la riproduzione e l'esportazione di dette varietà è proibita salvo patti contrari in deroga. Ogni pianta "protetta" è munita di uno speciale contrassegno a garanzia dell'autenticità.
- Brevetti** 360. Le piante di rosa protette da brevetto non possono in alcun caso essere riprodotte dagli acquirenti.

sezione Q / piante officinali

In provincia di Ravenna le piante officinali sono coltivate e raccolte sulle colline delle valli del Senio, del Lamone e del Savio.

- Compra-vendita** 361. Avviene verbalmente e si ha per conclusa se avviene la definitiva stretta di mano.
- Vendita su campione** (ex art. 1522 c.c.) 362. *Normalmente i contratti vengono fatti sulla base di campioni, che sono conservati per il controllo della partita, al momento della consegna, da parte dell'acquirente o di chi per esso.*
- Imballaggi** 363. Gli imballaggi per le piante officinali sono costituiti da sacchi di juta o da scatole di cartone.
- Pagamento del prezzo** 364. Il pagamento della merce contrattata, sia immediato, sia dilazionato, si ha dopo la presentazione della fattura da parte del venditore o del buono di consegna.
- Controversie** 365. Quando la merce non risulti più commerciabile, il compratore può rifiutarsi di ritirarla e ogni danno rimane a esclusivo carico del venditore.

sezione R / droghe e spezie

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 3 . Prodotti della silvicoltura

sezione A / legna da ardere

**Accettazione
dell'affare proposto**
(ex art. 1326 c.c.)

366. *La parte che intende concludere un contratto su un affare proposto deve dare conferma dell'accettazione entro il termine di cinque giorni dal momento in cui ne ebbe notizia.*

**Vendita
su documenti**
(ex art. 1527 c.c.)

367. *Nella vendita su documenti con trasporto a mezzo ferrovia, il venditore viene liberato dall'obbligo della consegna quando abbia rimesso al compratore la "lettera di vettura". Nella analoga vendita con trasporto a mezzo autotreni sono sufficienti la bolletta di pesa all'arrivo o la ricevuta di consegna o la bolla di accompagnamento.*

**Vendita
per tenimento**

368. Se si vendono le piante esistenti in un dato tenimento, tutte si ritengono comprese senza eccezione alcuna rimanendo salve però le norme e le prescrizioni di polizia forestale.

Vendite per specie

369. Se si vendono gli alberi di un tenimento, ma di una determinata specie, si intendono venduti tutti quelli che la botanica considera con tale nome e che sono nel tenimento, secondo le prescrizioni di polizia forestale.

Vendita in piedi

370. Se si vendono gli alberi in piedi e l'atterramento viene fatto dal compratore a sue spese, sono a carico del compratore anche le spese di sistemazione del terreno manomesso per atterrare le piante.

**Visita del
compratore**

371. Ognuno dei tre contratti immediatamente sopra descritti è sempre preceduto dalla visita del compratore.

**Franco vagone
a bordo partenza**

372. Se il legname viene venduto franco di spese su vagone a bordo partenza, tutte le spese necessarie sono a carico del venditore. La pesatura pubblica spetta al venditore, quella dei vagoni ferroviari al compratore.

Legname forte

373. Vengono considerati legname forte la quercia, il cerro, la rovere, il leccio, il faggio e il carpino.

- Legname dolce** 374. Vengono considerati legname dolce l'olmo, il noce, il frassino, l'acacia, il platano, il gelso, il castagno, il pioppo, l'ontano, la betulla, il pino, il salice, l'abete.
- Legna verde** 375. È considerata legna verde quella tagliata da pochissimo tempo.
- Legna stagionata** 376. È considerata legna stagionata quella tagliata e accatastata da almeno sei mesi per la qualità forte o da quattro mesi per quella dolce.
- Legna secca** 377. È considerata legna secca quella tagliata da oltre otto mesi per la qualità forte o da oltre sei mesi per quella dolce.
- Pezzatura commerciale** 378. La pezzatura commerciale della legna dolce o forte va dai 5 cm ai 30 cm di diametro e da 1 m a 1,20 m di lunghezza.
- Merce resa su strada** 379. Il legname venduto viene reso dal venditore franco automezzo su strada transitabile da automezzi e quindi tutte le altre spese per il ritiro del medesimo spettano al compratore.
- Alberi consegnati** 380. Stipulato il contratto gli alberi, in piedi o atterrati, si considerano consegnati purché contrassegnati o almeno precisati nel numero.
- Merce posta a domicilio del compratore**
(ex art. 1510 c.c.) 381. *Il legname viene consegnato dal venditore, franco di spese, al domicilio del compratore, mentre il necessario facchinaggio è a carico del compratore.*
- Vendita di legna per consumo domestico**
(ex art. 1510 c.c.) 382. *Viene consegnata al domicilio del compratore e le spese di trasporto a domicilio sono a carico del venditore.*
- Pagamento del prezzo**
(ex art. 1498 c.c.) 383. *Il pagamento del prezzo avviene dopo la consegna della legna, al domicilio del venditore.*
- Pagamento del prezzo nella vendita su documenti**
(ex art. 1528 c.c.) 384. *Nella vendita su documenti, il prezzo deve essere pagato, entro trenta giorni dalla consegna, al domicilio del venditore.*

sezione B / carbone vegetale

(Non sono stati accertati usi)

sezione C / legname da opera

paragrafo 1 / piante

- Vendita a corpo** 385. S'intende quella riguardante piante esistenti in un ben determinato terreno o quella riguardante una quantità di piante preventivamente numerate e designate, indipendentemente dallo sviluppo ed età di ciascuna.
- Vendita a numero** 386. Nella vendita a "numero" si stabilisce l'importo base per pianta da verificarsi in sopralluogo delle parti.
- Vendita a peso** 387. Nella vendita "a peso", vale quello risultante dal peso pubblico, la cui tassa è a carico del venditore.
- Vendita a misura** 388. Nella vendita "a misura" la misurazione viene fatta d'accordo fra le parti contraenti. In caso di disaccordo, da una terza persona scelta dalle stesse o, in caso di divergenza, scelta dal Presidente della Camera di Commercio. Le spese di misurazione sono divise a metà fra le parti.
- Vendita di piante in piedi** 389. Quando la vendita si effettua per piante "in piedi", tutte le spese per l'atterramento, il trasporto ecc., spettano al compratore.
- Misurazione delle piante in terreno coltivato** 390. La misurazione per le piante radicate in terreno coltivato viene fatta per la lunghezza del tronco, a cominciare dalla prima corona di radici fino all'estremità contenuta nel diametro minimo, di 10 cm per legni di essenza dolce e per tutti gli altri legni; per la grossezza, la misura si fa nel mezzo della lunghezza se il tronco è di figura pressoché regolare, diversamente in due o più punti a seconda della irregolare conformazione del tronco, ma sempre a metà lunghezza di ogni sezione del tronco medesimo.
- Misurazione delle piante in terreno boschivo** 391. La misurazione delle piante radicate in bosco viene eseguita mediante scelta di piante modello, che vengono misurate come le piante radicate in terreno coltivato e il risultato di tale misurazione viene moltiplicato per le piante da abbattere.

- Radice e ramatura** 392. Si intendono escluse la radice e la ramatura nelle contrattazioni di legname da opera, per vendite “a peso” o “a numero”.
- Sistemazione del terreno manomesso** 393. La sistemazione del terreno manomesso dall'estrazione delle piante spetta al venditore proprietario del fondo.
- Provvigione di mediazione**
(ex art. 1755 c.c.) 394. *Nella compravendita di pioppi in tronchi e semilavorati viene corrisposta al mediatore la provvigione dell'1 – 1,5% da ambo le parti.*
- paragrafo 2 / travatura e tavolame
- Vendita su documenti**
(ex art. 1527 c.c.) 395. *Nella vendita su documenti il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo al compratore uno qualsiasi dei seguenti documenti: polizza di carico o lettera di vettura, deliver order, fede di deposito, nota di pegno.*
- Misurazione del tavolame nostrano** 396. Il tavolame proveniente dalla lavorazione dei tronchi nostrani (noce, pioppo, rovere, olmo, ecc.) viene misurato da ambo le facciate di ogni tavola, e la somma dei due lati viene divisa a metà per la determinazione della larghezza.
- Travature uso Trieste** 397. Per travature “uso Trieste” s'intendono quelle che hanno la sezione longitudinale non parallela e la loro misura, per determinare il volume, viene fatta a circa un metro dalla base. È concessa una lieve tolleranza in più o in meno sulle misure delle sezioni.
- Bordonali uso Trieste** 398. Sono le travature “uso Trieste” con sezioni superiori a 25x30 cm.
- Travature uso Fiume** 399. Per travature “uso Fiume” si intendono quelle che risultano con sezioni parallele e a spigolo vivo e sono bene lavorate con l'ascia; la misura per determinare il volume si prende a metà della lunghezza.
- Bordonali uso Fiume** 400. Sono le travature “uso Fiume” con sezioni superiori a 25x25 cm.
- Tavolame e moralame di prima qualità** 401. Si presenta senza nodi e senza difetti.

- Tavolame e moralame di seconda qualità** 402. Può contenere qualche nodo senza però essere difettoso.
- Tavolame e moralame di terza qualità** 403. Presenta nodi anche in numero considerevole, purché non ne venga compromessa la resistenza della tavola stessa. Vi si accettano inoltre il rosato, qualche moschettatura o tarlo e piccole spaccature longitudinali.
- Tavolame e moralame di quarta qualità** 404. Vi si trovano i medesimi difetti della terza qualità ma in maniera più accentuata, con molti tarli e moschettature e spaccature più lunghe, anche trasversali, prodotte dai cosiddetti nodi a baffo, scheggiature e simili. Il rosato, per quanto accentuato, deve comunque tenere il chiodo.
- Sottomisure** 405. Per “sottomisure” nel tavolame s’intendono le tavole che non raggiungono la larghezza di 16 cm, partendo da un minimo di 8 cm.
- Tavole monte** 406. Per le tavole “monte” s’intendono le partite che contengono la prima, la seconda e la terza qualità.
- Cortame** 407. Per “cortame” nel legname resinoso s’intendono le tavole e i morali le cui lunghezze sono inferiori a 4 m.
- Tavolame monte sega cadente** 408. Con tale espressione s’intende tutto il materiale ricavato dalla segazione dei tronchi in genere.
- Marcio e rotto** 409. Le vendite del legname in genere si fanno sempre con la esclusione del marcio e del rotto.
- Scarto** 410. Il legname che comprende il marcio, il rotto e le spaccature trasversali si può vendere sotto il nome di “scarto”.
- Subbollitura** 411. Nel contratto di compra-vendita di legname da opera, specie se in tavoloni o tavole, il difetto della “subbollitura” è considerato come vizio palese della merce, purché di facile constatazione e accertabile anche a una visita superficiale, fino a uno spessore di 8 cm.

paragrafo 3 / latifoglie tropicali

Misurazione della lunghezza dei tronchi interi

412. La lunghezza viene rilevata di 10 cm in 10 cm con arrotondamento ai 10 cm inferiori quando non vengono raggiunti i 10 cm pieni. Quando le testate del tronco risultano tagliate trasversalmente la misura della lunghezza viene calcolata fra i punti più vicini.

Misurazione della circonferenza dei tronchi interi

413. La circonferenza viene rilevata mediante nastro metrico, fatto aderire per quanto possibile alla superficie sotto la corteccia del tronco, a metà lunghezza.

Difetti esterni nella misurazione dei tronchi interi

414. I difetti riscontrabili esternamente non influiscono sulla misurazione dei tronchi, né si hanno abbuoni dei difetti che possano fare rientrare i tronchi in una classifica superiore. Tali difetti possono essere invece chiamati in causa per la pattuizione del prezzo quando diminuiscono la qualità dei tronchi.

Contenuto dei tronchi interi

415. Quando un tronco intero sia stato venduto, ogni rischio circa il contenuto interno del medesimo rimane a totale carico del compratore, in tutti i casi.

Tronchi interi venduti compresa segazione

416. Con tale formula s'intende che il venditore curerà in un secondo tempo la segazione dei tronchi venduti, fermo restando il principio che ogni rischio circa il contenuto interno dei tronchi da segare rimane a totale carico del compratore, in tutti i casi.

Segati semirefilati

417. Si tratta di segati di produzione nazionale, ricavati da tronchi di latifoglie tropicali, con uno dei bordi refilato, cioè a spigolo vivo, mentre l'altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, la originaria superficie esterna del tronco da cui deriva.

Semirefilati di prima qualità

418. Devono consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a 10x150 cm e/o 7,5x200 cm. Tale ricavo non deve essere inferiore al 70% della superficie di ogni tavola.

Semirefilati di seconda qualità

419. Devono consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a 10x100 cm e/o 6x125 cm. Tale ricavo non deve essere inferiore al 65% della superficie di ogni tavola.

Superficie considerata per semirefilati di prima e seconda qualità

420. In ambedue le qualità le percentuali citate di ricavo (70% e 65%) si riferiscono a segati per i quali la superficie considerata è quella della faccia più stretta.

Caratteristiche finali dei pezzi netti ricavati dai semirefilati di prima e seconda qualità

421. In ambedue le qualità i pezzi ricavati devono avere le caratteristiche finali della prismatura, di una fibra ragionevolmente diritta nel corpo del pezzo, fatta eccezione per le ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo e devono avere una percentuale di prodotto di prima qualità che non sia inferiore al 40% di tutta la partita. Inoltre è richiesta l'assenza di alburno.

Dimensione dei semirefilati

422. La lunghezza minima di questi segati è di 2 m, quella media di almeno 3,50 con misure crescenti di 5 in 5 cm. La larghezza minima è di 15 cm, quella media di almeno 25 cm.

Larghezza minima nominale dei semirefilati

423. È quella della fascia stretta, rilevata a metà lunghezza del segato.

Larghezza minima effettiva dei semirefilati

424. Si intende quella rilevata in qualsiasi punto del segato e non può scendere sotto i 12 cm né interessare più di un terzo della lunghezza del segato.

Spessore dei semirefilati

425. Secondo la normale produzione gli spessori di questi segati devono essere compresi fra i 40 e gli 80 mm inclusi, con progressione di 5 in 5 mm. È ammessa una tolleranza in più o in meno di 2 mm. I cali naturali di spessore, dovuti alla stagionatura, vanno calcolati a parte.

Difetti di categoria 'A' dei semirefilati

426. Sono quelli che possono interessare l'intero semirefilato e consistono in fenditure superficiali e nodi sani, in venature colorate e in ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con la piallatura.

Difetti di categoria 'B' dei semirefilati

427. Sono quelli che interessano le parti rimaste dal ricavo dei pezzi netti e possono consistere in spaccature dirette di testata, con lunghezza massima pari alla larghezza del segato, in fenditure di stagionatura alle testate e nella presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame. Oltre a ciò possono aversi buchi isolati di vermi sull'alburno, altri difetti sull'alburno che interessino però solo 1/3 della lunghezza del semirefilato, presenza di tracce e fenditure e altri difetti di cuore sul bordo refileto del segato, presenza su un solo bordo del segato di troncature trasversali delle fibre (dette "colpi di vento") purché non superino la profondità del 20% rispetto alla larghezza del segato.

Determinazione del difetto "colpo di vento" su di un solo bordo del segato

428. La determinazione della profondità di tale difetto va fatta a vista su segato non piallato.

Alburno

429. La presenza di alburno sui semirefilati è sempre ammessa e può portare a diminuzione di valore del materiale solo se riconosciuta come difetto di categoria 'B'. Per non costituire difetto però, la fascia di alburno, data la faccia minore del segato, non deve avere lunghezza media superiore a 1/3 della larghezza del segato considerato.

Misurazione della lunghezza dei semirefilati

430. La lunghezza viene calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

Misurazione della larghezza dei semirefilati

431. La larghezza viene calcolata dividendo per due la somma delle larghezze delle due facce con eventuale arrotondamento per difetto fino alla frazione di 4 mm e per eccesso per le rimanenti frazioni superiori.

Rilevamento della larghezza dei semirefilati

432. Se si hanno lotti di una certa consistenza con spessori e lunghezze costanti, è ammesso il rilevamento della larghezza con il sistema della cordella metrica, con un arrotondamento finale come sopra descritto.

Rilevamento di larghezza di semirefilati malformati

433. Quando si hanno semilavorati particolarmente malformati sul bordo non refileto è consentita la media delle misure rilevate a 1/3 e a 2/3 della lunghezza del semirefilato.

**Intestature
dei semirefilati**

434. Tutti i semirefilati devono essere convenientemente intestati.

**Spessore dei pezzi
ricavati dalla
lavorazione
dei semirefilati**

435. Fino al 5% dei pezzi lavorati è tollerata la presenza di zone di spessore anormale, per non oltre 1/3 della superficie di ogni singolo pezzo e per una profondità massima limitata a più o meno 4 mm rispetto allo spessore nominale. Se questi limiti vengono superati si può ottenere il declassamento allo spessore inferiore, sempre entro il 5% dei pezzi lavorati.

**Estremità e margini
dei pezzi lavorati**

436. È ammessa una deviazione di taglio alle estremità, che non superi la lunghezza di 10 cm per testata e che non comporti una variazione di profondità sullo spessore nominale di più o meno 4 mm. Sul numero dei pezzi lavorati è tollerata, fino ad un massimo del 2%, la difformità dello spessore nominale ai due margini della tavola, limitata a 3 mm, in più o in meno.

**Semirefilati
di spessore inferiore
a mm. 40**

437. Sono perfettamente simili a quelli normali e comportano maggiori costi di produzione. Sugli spessori di 20-25-30 mm, la tolleranza sullo spessore nominale è ridotta a più o meno 1 mm.

**Semirefilati con
spessori speciali**

438. Vengono prodotti su richiesta. La percentuale di ricavo rispetto alla superficie di ogni tavola è, in questi casi, del 60% per la prima qualità e del 55% per la seconda qualità.

sezione D / sughero

(Non sono stati accertati usi)

sezione E / legname per pasta meccanica

o da cellulosa

**Legname per pasta
meccanica
o da cellulosa**

439. Nelle vendite concernenti questo prodotto, che viene scortecciato e tagliato alla lunghezza di 1 m e accatastato fino all'altezza di 1 m, misurato a metro stero e con questa unità valutato, le spese di abbattimento, preparazione, accatastamento su carico, gravano sul compratore.

capitolo 4 . Prodotti della caccia e della pesca

sezione A / pesce fresco

Una cassa come tutte

440. Quando una vendita di una partita di pesce in casse del medesimo peso, qualità, freschezza, viene annunciata con tale espressione, s'intende che il compratore ha facoltà di acquistare una o più casse di pesce fino all'esaurimento della partita con l'obbligo di dichiarare, se l'acquisto non esaurisce la partita, il numero delle casse volute.

Tutti soldi o in blocco

441. Quando la vendita di una certa quantità di pesce viene annunciata con tale espressione, s'intende che quel pesce viene venduto in blocco senza essere pesato e senza imballo.

Tutte come una

442. Quando la vendita di una partita di pesce viene annunciata con tale espressione, s'intende che accettando il campione, messo all'asta, il compratore dovrà accettare tutta la partita.

È come è

443. Quando la vendita di una partita di pesce viene annunciata con tale espressione, s'intende che l'eventuale acquirente è avvertito del fatto che la merce in vendita è varia, anche di molto, per qualità, specie e valore.

Pesce di mare

444. Con tale espressione si indica soltanto che il prodotto posto in vendita è stato pescato in mare alto, al di là della rada, del porto di Ravenna.

Pesce di zona interna

445. Tale espressione serve a indicare che il pesce può essere stato pescato in palude, anche se salsa, o in rada, nei canali, fiumi e pialasse.

Di ferro

446. Con tale espressione vengono indicate le arselle che sono state pescate al largo con l'opportuno attrezzo.

**Divisione del
pescato fra armatore
ed equipaggio**

447. Il prodotto ricavato ad ogni uscita va per il 55% all'equipaggio e per il 45% all'armatore. Prima di tale divisione dall'intero ricavato vengono dedotte le spese per il vitto, per i carburanti e lubrificanti. Con il ricavato della parte di sua spettanza l'armatore provvede alle spese di assicurazione per il natante e per l'equipaggio, ai contributi per la Cassa mutua malattia e alle spese per la manutenzione del natante e per le reti. La parte spettante all'equipaggio va divisa in parti uguali, per quanti ne sono i componenti più una; quest'ultima parte viene divisa egualmente fra il capitano e il motorista.

Rabbiate

448. Quando nelle contrattazioni è inserito tale termine, si intende che le seppie o sogliole trattate sono forate o strappate da quel particolare attrezzo di pesca che è il rabbio.

Bolletta d'incasso

449. Il venditore, a sua discrezione, può consentire al direttore del mercato ittico di trattenere la bolletta per l'incasso fino a cinque giorni da quello dell'avvenuta compra-vendita, al fine di garantire il compratore circa la perfetta commestibilità del prodotto vendutogli.

sezione B / cacciagione

(Non sono stati accertati usi)

sezione C / pelli da pellicceria

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 5 . Prodotti delle industrie estrattive

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 6 . Prodotti delle industrie alimentari

sezione A / riso brillato

(Non sono stati accertati usi)

sezione B / farine, semola e sottoprodotti

della macinazione

(Piccole partite)

Peso e imballo

450. La merce può essere consegnata alla rinfusa (in cisterne) o in sacchi. Nel caso di consegna in sacchi il peso deve essere uniforme.

Luogo e modo della consegna

451. Le farine si consegnano franco domicilio del compratore.

Ritiro e consegna della merce

452. La consegna o il ritiro della merce debbono avvenire entro otto giorni dalla data del contratto.

Pagamento

453. Il pagamento delle farine ha luogo entro trenta giorni dalla consegna. Se il pagamento viene effettuato entro otto giorni dalla consegna si procede a uno sconto da concordarsi fra le parti. Il pagamento dei sottoprodotti della macinazione ha luogo entro otto giorni dalla consegna.

Contestazioni

454. Le contestazioni relative al peso della merce e allo stato e regolarità dell'imballo vanno elevate all'atto del ritiro o del ricevimento in presenza delle parti, ciascuna delle quali, a seconda dei casi, può essere rappresentata dal vettore. Le contestazioni sullo stato di conservazione della merce vanno fatte entro 48 ore dal ricevimento.

Provvigione di mediazione (ex art. 1755 c.c.)

455. *La provvigione per la farina di frumento è di euro 0,26/0,31 al quintale corrisposta dal solo venditore; per i sottoprodotti della macinazione va da € 0,03 a € 0,05 al quintale da ambo le parti.*

sezione C / paste
(Non sono stati accertati usi)

sezione D / prodotti della panetteria
(Non sono stati accertati usi)

sezione E / zucchero e prodotti dolciari
(Non sono stati accertati usi)

sezione F / carni fresche, congelate,
preparate e frattaglie
(Non sono stati accertati usi)

sezione G / pesci preparati
(Non sono stati accertati usi)

sezione H / prodotti suserlati
(Non sono stati accertati usi)

sezione I / conserve alimentari

Spedizione pronta

456. La spedizione s'intende pronta e cioè da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento dell'ordine.

Vendita su campione
(ex art. 1522 c.c.)

457. *Se la vendita è fatta su campione, questo deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo le qualità delle conserve alimentari contrattate.*

**Merce visitata
e approvata**

458. Nella compra-vendita di estratto doppio e triplo concentrato di pomodoro in fusti, quando la merce, nel magazzino o stabilimento del venditore, è stata "visitata ed approvata" da parte del compratore, questi non ha più diritto ad alcun reclamo sulla qualità o difetti della merce stessa, di qualunque natura essi siano, salvo che siano occulti.

Cassa di concentrato 459. Per cassa di concentrato di pomodoro si intende un cartone o un imballaggio termoretraibile che contenga 6 kg o 12 kg o 24 kg di concentrato nella pezzatura convenuta o 30 kg unicamente per pezzatura da 5 kg.

Peso 460. Nella compra-vendita di conserve alimentari in genere, in scatole di banda stagnata, il peso contrattato è quello dichiarato nell'etichetta del venditore anche se genericamente i contratti fanno riferimento alle pezzature convenzionali di 1/2 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg.

Contrattazioni per fusti 461. Nella compra-vendita tra industriali di partite rilevanti di purea di frutta o di estratto di pomodoro in fusti, il peso contrattato è il peso netto. Quando la tara non è stata verificata o pattuita fra le parti viene calcolata sul peso lordo delle seguenti percentuali o quantità:

per fusti in legno:

13% per fusti della capacità da 200 a 250 kg;

12% per fusti della capacità da 300 a 400 kg;

11% per botti della capacità da 500 a 700 kg.

per fusti in plastica:

8 kg per fusti della capacità da 200 a 229 kg;

9 kg per fusti della capacità da 230 a 250 kg;

9,25 kg per fusti della capacità da 300 kg.

per fusti asepton in acciaio rivestito con PVC alimentare:

22 kg per fusti della capacità di litri 200.

Il compratore deve provvedere a rendere i fusti nello stesso stato in cui li ha ricevuti, in tempo utile per la nuova lavorazione e non se ne può valere per ulteriori usi.

Scatole gonfie 462. Una alterazione della partita in scatole o fusti, limitata a circa il 5% del loro peso, dà solo diritto alla sostituzione con merce sana a spese del venditore, purchè richiesta entro sessanta giorni.

**Peso delle partite
in scatole bianche**

463. Anche nella compra-vendita di concentrato in scatole bianche non litografate né etichettate, il peso si intende lordo per netto. Quando però sia stato pattuito il peso netto, questo si determina mediante pesatura di qualche decina di scatole scelte a caso prima del riempimento e di altrettante piene, pure scelte a caso, a discrezione del compratore; il peso unitario risultante fa stato e non è ammesso alcun controllo od alcuna controprova.

Scarico della merce

464. Le spese di facchinaggio per lo scarico della merce giunta a destinazione gravano in ogni caso sul compratore.

**Effetti della garanzia
(ex art. 1492 c.c)**

465. *Nel caso di partite in fusti o in scatole per uso industriale, quando il residuo nell'estratto di pomodoro risulta inferiore al valore stabilito, il compratore non potrà rifiutare la partita purchè la differenza non superi i 2 gradi; semprechè il concentrato rimanga nei limiti refrattometrici del doppio o del triplo e avrà diritto alla riduzione del prezzo, proporzionalmente al degrado, solo quando la differenza risulterà superiore al grado.*

**Quantità e qualità
della merce**

466. Eventuali reclami del compratore circa la quantità e la diversità di qualità della merce che gli è stata consegnata vanno elevati entro otto giorni dalla consegna.

Residuo

467. Il residuo indicato per le partite di concentrato di pomodoro per uso industriale in fusti o in scatole si intende quello risultante al refrattometro. Quando tale indicazione sia compresa entro un valore minimo ed un valore massimo, si intende che la partita deve avere un residuo non inferiore alla media aritmetica dei due valori.

Le partite di pomodoro concentrato vengono trattate in base al valore medio riscontrato del residuo (o grado) della merce.

Il collaudo viene eseguito su un numero di campioni in ragione del 10% circa, scelti su indicazione del compratore; la lettura del residuo sarà compiuta sui refrattometri del compratore e del venditore; in caso di divergenze, varrà il valore risultante al refrattometro del mediatore, ma le parti potranno richiedere un controllo del campione presso la Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma.

**Provvigione
di mediazione
(ex art. 1755 c.c.)**

468. *La provvigione dovuta ai mediatori negli affari di conserve alimentari, conclusi fra industriali o fra industriali e grossisti nazionali o internazionali, è del 2%, corrisposta dal solo venditore.*

sezione L / latte e derivati

(Non sono stati accertati usi)

sezione M / olio d'oliva

(Non sono stati accertati usi)

sezione N / oli e grassi vegetali

(Non sono stati accertati usi)

sezione O / oli e grassi animali

(Non sono stati accertati usi)

sezione P / pelli grezze e residui

della macellazione

(Non sono stati accertati usi)

sezione Q / vini e vermouth

paragrafo 1 / vini filtrati dolci

Clausole

469. I filtrati dolci si vendono stabilendo la gradazione complessiva con i metodi ufficiali d'analisi.

Caratteristiche

470. Il filtrato dolce deve essere brillante, ed è costituito da vino contenente una parte di alcool e una parte di zuccheri residui fermentescibili con preponderanza della seconda.

paragrafo 2 / vini

**Produzione
a futuro**

471. I contratti effettuati per produzione “a futuro” parecchio tempo prima della vendemmia si riferiscono solo alla produzione dell’annata. In questi casi la gradazione pretendibile dal compratore è quella media dell’annata, riferita alla zona di contrattazione.

Torbolini

472. Si dicono torbolini i vini nuovi ancora in fermentazione ottenuti dal mosto fermentato in bianco senza sfeccatura.

Bolliti

473. Sono detti bolliti i vini ottenuti dal succo mosto d’uva con macerazione sulle vinacce.

Gradazioni alcoliche

474. Le gradazioni alcoliche vengono determinate con il metodo ufficiale alcool per distillazione.

Vini grezzi

475. I vini grezzi sono quelli non filtrati e a limpidezza naturale.

**Spedizioni partenza
a mezzo ferrovia**

476. Nelle spedizioni a mezzo ferrovia, il venditore è tenuto a far conoscere – ove ciò è possibile – al compratore il peso riscontrato dall’amministrazione ferroviaria, che fa piena fede agli effetti del pagamento. Quando ciò non è possibile il peso viene garantito dal venditore. Ogni rischio durante il trasporto è a carico del compratore che, ove ne sia il caso, può rivalersi sul vettore.

Gradazione minima

477. Quando nelle contrattazioni la gradazione convenuta è fissata come “minima” non è ammessa alcuna tolleranza in meno.

**Tolleranza
nella gradazione**

478. Quando la contrattazione ha per oggetto un prodotto con gradazione indicata con forma “circa”, è ammessa una tolleranza in più o in meno di 2 decimi di grado rispetto a quella dichiarata nei documenti di accompagnamento.

Clausola circa

479. Quando le contrattazioni vengono fatte con la clausola “circa” e la merce è contenuta in determinati e individuati recipienti o deve essere ritirata in un determinato numero di specificati recipienti, è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno sul peso.

Consegna pronta

480. Quando nel contratto viene inserita detta clausola, si intende che la consegna della merce deve aver luogo entro venti giorni dalla ordinazione.

**Prelievo
dei campioni**

481. All'atto della consegna dei vini o dei mosti vengono prelevati quattro o sei campioni fedeli per il quantitativo consegnato di volta in volta, dei quali campioni due o tre vengono sigillati dal compratore e consegnati al venditore e due o tre sigillati dal venditore e consegnati al compratore.

**Determinazione dei
mosti o vini venduti**

482. Quando non è diversamente stabilito si intende che sia stata contrattata merce prodotta nell'annata vitivinicola in corso.

**Termine per
la determinazione
della gradazione**

483. La determinazione della gradazione viene effettuata su liquido limpido come da metodi ufficiali. I campioni devono essere presentati in laboratorio d'analisi entro quindici giorni dalla data di consegna della merce.

**Determinazione
della gradazione**

484. In caso di disaccordo, sia nello stabilire le gradazioni oltre i due decimi di differenza e sia per quanto riguarda la composizione e le caratteristiche del prodotto, si manda uno dei campioni sigillati che è rimasto presso il venditore o il compratore a un laboratorio chimico abilitato scelto di comune accordo fra le parti. Il risultato dell'analisi che apparirà dal certificato rilasciato tanto al venditore che al compratore s'intende definitivo e vincolante per le parti.

Pesatura

485. Le spese della prima pesatura sono a carico del venditore.

Caparra

486. All'atto del contratto il compratore corrisponde una caparra (confirmatoria). Comunque l'uso del rilascio della caparra va gradatamente riducendosi.

paragrafo 3 / vini guasti per acetificio e distillazione

Vini guasti

487. Si vendono a etto grado con determinazione della gradazione alcolica svolta mediante metodo ufficiale d'analisi senza tenere conto dell'acidità acetica già esistente.

**Provvigioni
di mediazione
(ex art. 1755 c.c.)**

488. *Nelle contrattazioni di vini i venditori corrispondono al mediatore una provvigione del 2%.*

Questa provvigione può variare in ragione della consistenza dell'affare.

sezione Q1 / aceti

Caratteristiche

489. L'aceto viene contrattato con pattuizione di gradazione o sulla base di un grado di acidità acetica totale valutata in acido acetico, nel minimo di gradi 6 per litro voluti dalla legge.

Consegna

490. L'aceto in bottiglie si intende franco arrivo su camion a domicilio del destinatario.

Provvigione di mediazione (ex art. 1755 c.c.)

491. *Gli acetifici corrispondono, quali compratori di vino per aceto, l'1% per ettolitro, conforme il grado o, quali venditori di aceto o prodotti finiti, dall'1,50% al 2%.*

sezione R / alcool e liquori

(Non sono stati accertati usi)

sezione S / birra

(Non sono stati accertati usi)

sezione T / acque minerali, gassose e ghiaccio

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 7 . Prodotti delle industrie del tabacco

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 8 . Prodotti dell'industria delle pelli

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 9 . Prodotti delle industrie tessili

sezione A - B - C / filati di cotone, lana, seta, ecc.

maglieria e tessuti

Tolleranza nei termini di consegna

492. Per i saldi inferiori al 50% della merce ordinata (completamento delle consegne) si applica una tolleranza di quindici giorni sulla data fissata per contratto, eccetto il caso in cui l'acquirente abbia specificato di ritenere tassativo, per la consegna dell'intero quantitativo ordinato, il termine fissato nel contratto.

sezione D / cordami

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 10 . Prodotti delle industrie dell'abbigliamento

sezione A / cappelli

(Vale l'uso n. 492, Sez. A - B - C, Cap. 9)

sezione B / vestiti (confezioni in genere)

(Vale l'uso n. 492, Sez. A - B - C, Cap. 9)

sezione C / calzature

(Vale l'uso n. 492, Sez. A - B - C, Cap. 9)

sezione D / guanti, ombrelli e accessori

(Vale l'uso n. 492, Sez. A - B - C, Cap. 9)

capitolo 11 . Prodotti delle industrie del legno

sezione A / legno comune

(Non sono stati accertati usi)

sezione B / compensati

(Non sono stati accertati usi)

sezione C / infissi e mobili

paragrafo 1 / infissi

Misurazione degli infissi

493. Gli infissi in genere vengono misurati a metro quadrato, tenuto conto del loro massimo sviluppo e non della superficie del vano. Solo per gli imbotti vale la misura lineare del perimetro. Gli avvolgibili vengono misurati a quadratura, prendendo come base la larghezza effettiva e maggiorando l'altezza di 30 cm.

Consegna degli infissi

494. Gli infissi vengono consegnati al committente con una mano di olio o di cementite data o fatta dare a cura e spese del venditore, quando però vi sia stata una precisa richiesta in tal senso da parte dello stesso committente.

Pagamento degli avvolgibili o degli infissi (minimo)

495. Anche per ordinativi inferiori il committente è tenuto a pagare il prezzo corrispondente a metri quadrati 2 di avvolgibili o a metri quadrati 1,90 di infisso.

paragrafo 2 / mobili

Unità base di contrattazione

496. È il mobile o la stanza o l'ambiente o, nel caso di mobili componibili, l'elemento.

Denominazioni

497. Con la denominazione "in noce", "in mogano", ecc. si indicano mobili in cui solo la parte esterna è impiallacciata o placcata con tali legni. La qualità di mobile massiccio deve essere espressamente dichiarata, avendosi per inteso che le parti interne e costruttive del mobile possono essere di altro legno anche meno pregiato. Con l'espressione "tinta a noce", "tinta a mogano", ecc. si indicano i mobili che di tali legni hanno solamente il caratteristico colore, ottenuto con apposita tinta.

Camere da letto

498. Le camere da letto contrattate s'intendono vendute con le poltroncine; quelle tradizionali inoltre vengono fornite con le reti metalliche normali e gli specchi.

Consegne

(ex art. 1510 c.c.)

499. *Il trasporto dei mobili a privati consumatori se è effettuato nell'ambito della provincia e con mezzi di trasporto del venditore è a carico di quest'ultimo. Sempre nell'ambito della provincia, il montaggio dei mobili viene a cura e spese del venditore il quale è tenuto a prestare gli imballaggi occorrenti per il trasporto. Le spese di trasporto sono invece a carico dell'acquirente quando questo provveda con mezzi propri o con terzo trasportatore al ritiro degli stessi nella sede del venditore. In questi casi l'imballaggio viene prestato dal venditore e i mobili vengono posti a sua cura sul mezzo di trasporto e, sempre nell'ambito della provincia il montaggio dei mobili avviene a cura e spese del venditore presso il domicilio dell'acquirente. Per i mobili da consegnare fuori provincia le spese di trasporto e di montaggio sono a carico del compratore. Anche per la consegna a rivenditori il montaggio è a carico degli acquirenti. Nei trasporti via mare o per ferrovia l'imballaggio viene addebitato al costo. In ogni caso i trasporti effettuati con i mezzi del venditore che avvengono in un raggio di 50 kg dalla sua sede, sono equiparati a quelli effettuati nell'ambito della provincia.*

Qualità

500. La contrattazione della qualità viene eseguita presso il venditore.

Pagamenti dilazionati

501. Tutte le spese accessorie derivanti dalle vendite dilazionate sono a carico dell'acquirente.

Campione informativo

(ex art. 1522 c.c.)

502. *I campioni di pelli, stoffe e legni servono a indicare in modo approssimativo la qualità degli articoli trattati.*

Pagamento con sconto

503. Il beneficio dello sconto è previsto quando il pagamento avviene per contanti al momento della presentazione della fattura o della nota di debito.

Allacciamenti

504. Gli allacciamenti agli impianti di luce, acqua e gas sono di competenza dell'acquirente, per cui i montatori di mobili possono rifiutarsi di eseguirli, anche per evitare possibili pericoli o guasti agli impianti dei locali, ove vengono collocati i mobili.

sezione D / carri da strada

(Non sono stati accertati usi)

sezione E / lavori in sughero

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 12 . Prodotti delle industrie della
carta, poligrafiche e fotocinematografiche

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 13 . Prodotti delle industrie
metallurgiche

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 14 . Prodotti delle industrie
meccaniche

sezione A / macchine e apparecchi diversi

Ordinazioni

505. Le illustrazioni ed i pesi indicati nell'ordinazione debbono intendersi approssimativi per il venditore. Tutte le forniture ed opere non elencate nelle ordinazioni, anche nel caso di vendita fatta a forfait, sono per uso fatturate a parte.

Accettazione dell'ordinazione (ex art. 1326 c.c.)

506. L'accettazione deve essere comunicata entro quindici giorni dalla data di arrivo dell'ordinazione nella sede del venditore.

Preventivi

507. I preventivi del venditore sono impegnativi per trenta giorni. Le illustrazioni, i documenti e i disegni annessi al preventivo sono di proprietà dell'offerente al quale debbono essere restituiti in caso di mancata ordinazione.

Condizioni dei prezzi

508. I prezzi di offerta si intendono per pagamento a convenire, per merce resa franco domicilio del venditore o franco frontiera. I dispositivi di protezione contro gli infortuni non sono compresi nei prezzi.

Imballaggi

509. Il venditore, a suo giudizio, provvede o meno all'imballaggio della merce; l'imballaggio si intende eseguito a regola d'arte se accettato senza riserva dal vettore. Gli imballaggi speciali devono essere richiesti dal compratore. Gli imballaggi non si accettano di ritorno; quando ne sia convenuta la restituzione, questa deve avvenire franca di spese al domicilio del venditore. Quando l'imballaggio non è compreso nel prezzo della merce il costo dello stesso deve essere fatturato a parte.

Modalità della consegna

510. La consegna viene effettuata o con ritiro della merce da parte del compratore nella sede del venditore o con la comunicazione da parte del venditore dell'arrivo della merce nel luogo convenuto nella ordinazione o con la comunicazione degli estremi della effettuata consegna al vettore, quando la spedizione sia stata eseguita dal venditore.

Ritardo nelle consegne

511. Il ritardo nelle consegne non dà diritto al compratore alla risoluzione del contratto se non è trascorso un secondo periodo massimo di tempo pari alla durata di quello già fissato per la consegna.

Termini di consegna

512. I termini sono interrotti, oltre che nei casi di forza maggiore, quando il compratore non consegna nel termine convenuto i documenti stabiliti in contratto relativi alla fornitura e quando non adempie al pagamento delle rate di prezzi da eseguirsi nel tempo che corre tra l'ordinazione e la consegna.

Spedizione

513. È fatta sempre per conto, a rischio e pericolo del compratore anche se la consegna deve avvenire franco destinazione. Il venditore non è tenuto ad assicurare le merci. Quando il committente, a sue spese, conviene che la merce viaggi assicurata e non indica la compagnia presso la quale l'assicurazione deve essere effettuata, il venditore si intende autorizzato a contrarre l'assicurazione presso compagnia di sua scelta e senza la sua responsabilità.

Condizioni di pagamento

514. I pagamenti devono effettuarsi al domicilio del venditore. Il ritardo nel pagamento delle rate alle scadenze convenute in contratto fa decorrere il diritto, a favore del venditore, di conteggiare l'interesse commerciale pari al tasso medio passivo corrente richiesto dagli istituti bancari della provincia di Ravenna, senza bisogno dell'avviso di mora e senza pregiudizio di ogni diritto competente al

venditore per il mancato pagamento al tempo convenuto. Qualunque reclamo o protesta relativi alla esecuzione del contratto non danno diritto al committente di sospendere o ritardare i pagamenti, salvo il caso che sia stata fornita merce diversa da quella pattuita o inservibile all'uso cui doveva essere destinata.

Data fattura

515. Agli effetti dei pagamenti per “data fattura” si intende quella in cui la merce è messa a disposizione del compratore. A tal fine, il venditore deve comunicare gli estremi del documento della eseguita spedizione o della disponibilità della merce.

Garanzia

516. Le macchine sono garantite per un periodo di centottanta giorni dalla consegna, se sottoposte a un lavoro normale di otto ore giornaliere. Se le macchine vengono sottoposte ad un turno di lavoro doppio o triplo, il termine di garanzia è rispettivamente ridotto alla metà ed al terzo.

Durante il periodo della garanzia, il venditore è tenuto a sostituire i pezzi che, per difetto di fabbricazione o per la qualità del materiale usato, siano diventati inservibili. La manodopera necessaria è a carico del compratore. Il compratore è tenuto a restituire a sue spese i pezzi da sostituire al domicilio del venditore ove verranno controllati a ogni effetto dall'ufficio tecnico della ditta venditrice.

La garanzia non ha effetto se, con interventi arbitrari eseguiti dal compratore, sia stata resa difficile la sostituzione dei pezzi. In ogni caso il fornitore non è tenuto a riconoscere spese che non siano state da lui preventivamente autorizzate.

L'obbligo della garanzia viene meno quando il compratore non adempie al pagamento nei modi pattuiti.

Reclami

517. Non sono accettati reclami dopo otto giorni dall'arrivo a destinazione della merce, intesa come accessori del comparto. Per i macchinari detto termine è in genere di trenta giorni.

Casi di annullamento del contratto

518. Il fornitore ha diritto alla risoluzione del contratto di fornitura, oltre che nei casi di forza maggiore, quando, trattandosi di macchina da importare, si verificano posteriormente alla stipulazione del contratto aumenti della tariffa doganale.

In tal caso il venditore deve darne avviso al committente e restituirgli le somme pagate con i relativi interessi computati al tasso ufficiale, dal giorno del versamento.

Variabilità dei prezzi

519. I prezzi delle macchine e degli apparecchi diversi seguono l'andamento previsto dalle norme delle Associazioni tecnologiche "A.N.I.M.A.", "U.C.I.M.U." e "A.N.I.E.".

Montaggio

520. Le spese di montaggio sono a carico dell'acquirente. A lavoro ultimato i committenti rilasciano al montatore un certificato con l'indicazione precisa delle ore di prestazione fatte presso di loro e del lavoro compiuto. Per le tariffe da applicare a questo riguardo il venditore fa riferimento alle norme delle Associazioni tecnologiche "A.N.I.M.A.", "U.C.I.M.U." e "A.N.I.E.".

Provvigione di mediazione (ex art. 1755 c.c.)

521. *Per gli autocarri nuovi si ha la provvigione dell'1% da parte del solo venditore. Per quelli usati la provvigione è del 2% da ambo le parti.*

sezione B / mezzi di trasporto

capitolo 15 . Prodotti delle industrie della trasformazione dei materiali non metalliferi

sezione A / perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche

(Non sono stati accertati usi)

sezione B / marmo, pietre e alabastro lavorato (Non sono stati accertati usi)

sezione C / calce, cementi e gesso (Non sono stati accertati usi)

sezione D / materiali da costruzione (Non sono stati accertati usi)

sezione E / porcellane, maioliche e terraglie
(Non sono stati accertati usi)

sezione F / lavori di vetro e cristallo
(Non sono stati accertati usi)

sezione G / ceramiche

**Produzione
artistica personale**

522. Con tale denominazione si indica la produzione artistica delle botteghe artigiane, riferita a pezzi unici che riportano il carattere distintivo dell'artista e che dallo stesso sono firmati.

**Produzione
artistica tradizionale
e moderna**

523. Con tale denominazione si indica la produzione artistica delle botteghe artigiane che si compone di pochi pezzi simili, e che però appare con la firma dell'artista.

**Produzione
commerciale
nel campo delle
ceramiche decorate
e non decorate**

524. Con tale denominazione si indica la produzione di serie riproducibili a piacere da parte di botteghe artigiane, cooperative e piccole industrie.

**Produzione
di prima scelta**

525. Con tale denominazione si indicano gli oggetti che, compatibilmente con le riconosciute possibilità di lavorazione della materia, non presentino alcun difetto tecnico che ne pregiudichi l'aspetto estetico.

**Produzione
di seconda scelta
o di prima scelta
commerciale**

526. Con tale denominazione si indicano quegli oggetti per i quali sono ammessi segni visibili che non compromettano l'estetica e la funzionalità dell'oggetto.

**Produzione
di terza scelta**

527. Con tale denominazione si indica la rimanente produzione di caratteristiche inferiori.

**Produzione
artigiana - prezzi
convenuti**

528. Nelle contrattazioni tra aziende artigiane produttrici e i commercianti, i prezzi concordati si intendono per le ceramiche artistiche, per merce nuda, franco azienda produttrice.

Produzione industriale - prezzi convenuti

529. Nelle contrattazioni tra aziende industriali e commerciali i prezzi concordati si intendono per merce imballata e palettizzata, franco azienda produttrice.

Fatturazione, imballaggi

530. La fatturazione degli imballaggi si intende comprensiva del costo effettivo dei medesimi e di quello sopportato per le spese di manodopera.

Produzione di resa forno

531. Si contrattano anche partite denominate “produzione di resa forno”; con ciò s'intende che le medesime partite vengono formate con tutto il materiale che comunque esce dal forno dopo una data cottura, escluso il rotto.

Produzione commerciale di scarto

532. Con tale denominazione si indicano quelle partite che saltuariamente le industrie e le aziende commerciali trattano, dopo che si è operata una selezione qualitativa del materiale di scarto.

capitolo 16 . Prodotti delle industrie chimiche

sezione A / concimi chimici

Certificato d'analisi

533. Il certificato d'analisi deve essere spedito al venditore entro i quarantacinque giorni dalla spedizione o consegna e deve portare tutte le indicazioni necessarie ad individuare la partita cui l'analisi stessa si riferisce.

Controllo del titolo

534. Il compratore può controllare il titolo dei concimi fosfatici azotati e complessi mediante analisi da farsi - a sue spese - in un laboratorio statale autorizzato. Se l'analisi dà per risultato un titolo inferiore al minimo, tenuto conto delle tolleranze di legge, l'acquirente può contestarla al venditore. Ove il venditore non accetti il risultato delle analisi presentategli dall'acquirente procederà, in contraddittorio con lo stesso, al campionamento sul 3% dei sacchi di ciascuna partita che devono essere conservati intatti a cura del compratore.

Quando i sacchi non fossero stati conservati intatti o non si trovassero in perfette condizioni, il titolo preso per base nella determinazione del prezzo sarà considerato definitivo ed il compratore dovrà rimborsare al venditore le spese da questi sostenute in conseguenza del reclamo.

Nel caso in cui la vendita della merce avvenga alla rinfusa, non saranno validi altri campioni che non siano stati prelevati, su richiesta del compratore, in contraddittorio, sulla merce caricata in partenza presso il venditore.

In questo caso si prelevano tre campioni sigillati, di cui uno è trattenuto dal compra-

tore e due dal venditore e su due di essi ciascuna delle parti procede all'analisi presso un laboratorio statale di chimica agraria autorizzato, esclusi quello di Milano e il Laboratorio della stazione di chimica agraria del Ministero dell'Agricoltura in Roma. Si procederà allo scambio simultaneo di tali analisi e se i loro risultati non saranno inferiori al titolo minimo garantito, si considererà definitivo il titolo fatturato.

Se invece uno o entrambi i risultati fossero inferiori al minimo suddetto, sarà fatta eseguire, in mancanza di soluzione amichevole, analisi arbitrale sul terzo campione di riserva presso il Laboratorio di chimica agraria e stazione agraria sperimentale dell'Università di Milano o presso il Laboratorio della stazione di chimica agraria del Ministero dell'Agricoltura in Roma e sul risultato di tale analisi verrà emessa fattura definitiva.

Unicamente per il perfosfato minerale, se la differenza di titolo fra le due analisi non supererà la mezza unità di anidride fosforica, la liquidazione sarà fatta sulla media dei risultati delle due analisi; quando la differenza superi la mezza unità si ricorrerà, in mancanza di soluzione amichevole, alla analisi arbitrale del Laboratorio di chimica agraria e stazione di chimica agraria del Ministero dell'Agricoltura in Roma sul terzo campione, il cui risultato farà stato ai fini della fatturazione definitiva.

Le spese occorrenti per le operazioni suddette sono sostenute dalla parte soccombente.

Effetti della garanzia
(ex art. 1492 c.c.)

535. *Quando la merce ricevuta corrisponde nel titolo contrattato, il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto per nessun motivo.*

Consegna pronta

536. Quando in un contratto viene inserita tale clausola, s'intende che la consegna della merce deve avvenire entro dieci giorni.

**Consegna
prontissima**

537. Quando in un contratto viene inserita tale clausola s'intende che la consegna della merce deve avvenire entro sei giorni.

**Calo naturale
degli azotati
sintetici e naturali**

538. Nel trasporto di merce alla rinfusa via mare è ammesso, di regola, un calo naturale fino al 2% della qualità spedita.

Mancanza di qualità
(ex art. 1497)

539. *I limiti di tolleranza per difetto di qualità dei concimi o anticrittogamici contrattati che consentono al compratore di risolvere il contratto, si verificano se la merce consegnata presenta un titolo diverso da quello concordato o se la merce stessa si presenta alla vista con vizi grossolani (eccessive granulosità per la merce in polvere o eccessiva quantità di polvere per la merce granulata).*

Bonifico sul pagamento

540. Per i fertilizzanti complessi ed azotati, ritirati direttamente dalle fabbriche con mezzo del distributore o se resi a mezzo ferrovia franco stazione destino (carichi minimi quintali 150), viene riconosciuto un bonifico variabile di campagna in campagna.

Garanzie del titolo e tolleranze

541. Il venditore garantisce sempre al compratore il titolo indicante il contenuto di materie utili, con le seguenti tolleranze: non più di mezza unità di azoto per il nitrato ammonico e la calciocianamide; non più di una unità di ossido di potassio per i concimi potassici; il venditore è tenuto a corrispondere al compratore per tali deficienze un indennizzo calcolato sul costo medio delle unità fertilizzanti. Per deficienza di titolo superiore a quanto stabilito sopra il compratore ha diritto di rifiutare la merce e al risarcimento danni. Per i perfosfati minerali il titolo è indicato con la percentuale presente di anidride fosforica, senza che siano ammesse tolleranze. Se dalle analisi dovesse risultare un titolo inferiore alla percentuale indicata, il compratore, sia rivenditore che consumatore, ha diritto di rifiutare la merce e di richiedere il risarcimento dei danni.

Abbuoni o sostituzioni della merce

542. Quando la merce consegnata presenta vizi rilevanti tali comunque da non consentire la risoluzione del contratto, si aprono trattative fra le parti per un abbuono sul prezzo o per la sostituzione della merce.

Concimi potassici di importazione

543. I concimi potassici si vendono su denominazione e con garanzia di titolo in ossido di potassio. Nessun addebito può esser fatto dal venditore ove il titolo risulti superiore a quello minimo garantito. Se il titolo risulta inferiore al minimo di legge si dà luogo ad un abbuono proporzionale del prezzo.

Sono a carico dell'acquirente le spese di trasporto dal confine o dal porto fino a destino.

Il pagamento è stabilito a pronti o con valuta a trenta - sessanta giorni. Per le vendite di merce importata via terra il compratore perderà il diritto di reclamare sul titolo della merce, qualora non fornisca la bolletta di ripesatura in arrivo delle FF.SS. dalla quale possa dedursi l'eventuale aumento di peso della merce durante il viaggio per assorbimento di umidità, a scapito del titolo.

Scorie Thomas

544. Caratteristiche commerciali e di mercato delle scorie Thomas oltre la percentuale di anidride fosforica solubile in acido citrico, sono la finezza al vaglio di Kahl n. 100 e la solubilità minima al reattivo Wagner.

In caso di contestazione sul titolo, se la differenza è contenuta da 0,50/0,75 di unità, si liquida sulla media, purché entro il minimo dichiarato.

Se la differenza è superiore, viene fatta l'analisi in contraddittorio ed il soccom-

bente è tenuto al pagamento delle spese di analisi.

Il prezzo è fissato per quintale in base al titolo di anidride fosforica totale, con garanzia di minimo 75% di solubilità in acido citrico (metodo Wagner) e 75% di finezza al setaccio Kahl n. 100 con le tolleranze di legge.

Per la merce in sacchi di carta da 50 kg, il pagamento è a trenta giorni dalla spedizione, resa franco stazione destino. Le spese di trasporto, estero e nazionale, e le spese doganali, sono a carico del compratore. Il campionamento avviene in partenza.

Compensi per i distributori

545. Per il trasporto dei prodotti in azienda il distributore ha diritto ad un compenso previa fatturazione.

sezione B / anticrittogamici

Per gli anticrittogamici, oltre al seguente, valgono gli usi n. 509, 510, 512 e 515.

Solfato di rame

546. Per la merce venduta in sacchi integri è ammessa alla riconsegna una tolleranza di peso dell'1%.

sezione C / saponi, glicerina, profumeria (Non sono stati accertati usi)

sezione D / prodotti farmaceutici (Non sono stati accertati usi)

sezione E / colori e vernici (Non sono stati accertati usi)

sezione F / materie plastiche

**Conclusione
del contratto**
(ex art. 1326 c.c.)

547.
a) *Nella compra-vendita di prodotti dell'industria plastica in genere, il termine entro cui deve giungere al proponente l'accettazione dell'affare proposto è di trenta giorni.*
b) *Nella compra-vendita del materiale plastico utilizzato nella metalmeccanica tale termine è di tre mesi.*
In ambedue i casi il proponente deve dare tempestiva notizia delle variazioni di prezzo che avessero a verificarsi nel decorso di tali periodi di tempo.

**Vendita
su campione**
(ex art. 1522 c.c.)

548. *Nella compra-vendita di prodotti dell'industria plastica in genere il campione serve a indicare la qualità della merce trattata. Per la individuazione precisa degli articoli trattati, le parti fanno riferimento, quando ciò è possibile, alle norme "UNI" o a quelle di altre organizzazioni nazionali del settore.*

**Consegna
liberatoria nella
vendita su documenti**
(ex art. 1527 c.c.)

549. *Nelle consegne eseguite a mezzo di normali mezzi di trasporto il venditore è liberato dall'obbligo della consegna, allorché il compratore abbia ricevuto la bolla d'accompagnamento della merce, una copia della quale, da lui controfirmata, ritorna al venditore.*

Mancanza di qualità
(ex art. 1497 c.c.)

550. *Non sono tollerati i difetti che compromettano qualitativamente la merce ricevuta secondo una valutazione identica a quella descritta per il seguente articolo.*

**Effetti
della garanzia**
(ex art. 1492 c.c.)

551. *Il compratore non può domandare la risoluzione del contratto se i vizi riscontrati nella merce ordinata e ricevuta non pregiudicano la utilità degli oggetti dal punto di vista funzionale. Nemmeno può farlo per gli oggetti per i quali la caratteristica estetica è ritenuta componente necessaria, se gli eventuali vizi non pregiudicano neanche tale caratteristica. Non può inoltre farlo se non ha eseguito la messa in opera del materiale acquistato a regola d'arte, né se il medesimo materiale è stato impiegato per usi diversi da quelli ai quali era destinato.*

**Articoli per uso
domestico**
(ex art. 1497 c.c.)

552. *Negli articoli di plastica per uso domestico, non sono ammessi né tollerati i difetti che compromettano in alcun modo le caratteristiche estetiche di tali articoli.*

sezione G / derivati dalla distillazione del petrolio
(Non sono stati accertati usi)

sezione H / gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

paragrafo 1 / carburanti, lubrificanti, combustibili

Ordinazioni

553. Le ordinazioni di merce destinate ai consumatori devono essere trasmesse al venditore almeno 48 ore prima del momento richiesto per la consegna. Le ordinazioni di merci destinate ai rivenditori devono essere trasmesse alle società petrolifere all'inizio di ogni mese. Le società stesse, poi, assegnano ai rivenditori un contingente mensile di prodotto.

Condizioni di vendita

554. Le quotazioni, le vendite e le consegne di carburanti e combustibili liquidi s'intendono franco deposito del venditore o raffineria, per merce nuda su mezzo di trasporto. Per i lubrificanti si intendono per merce imballata, resa franco deposito del rivenditore o franco domicilio del consumatore.

Fatturazione della merce

555. Per i ritiri dalle raffinerie o dai depositi costieri di oli combustibili, la fatturazione viene fatta a peso, alla data della spedizione. Per i ritiri, dalle medesime sedi, di carburanti, gas e petroli, la fatturazione viene fatta a volume, alla data della spedizione. Per i ritiri dai depositi dei rivenditori di carburanti e di gasolio per autotrazione, destinati ai distributori stradali, la fatturazione viene fatta a volume, alla data della spedizione. Per i ritiri dai depositi di oli lubrificanti, la fatturazione viene fatta a peso per consegne in fusti e fustini e a prezzo unico per ogni tipo d'imballaggio (lattine, latte, secchi o canestri).

Imballaggi del compratore

556. Devono essere resi pronti e idonei per il riempimento, franchi di ogni spesa al posto di consegna della merce stabilito dal venditore. Devono inoltre trovarsi in condizioni di pulizia tali da non pregiudicare la qualità del prodotto.

Estremi della merce spedita o consegnata

557. I dati accertati nel corso delle operazioni doganali all'atto della spedizione o della consegna di detti prodotti fanno stato, agli effetti della prova del quantitativo, specie e qualità della merce spedita o consegnata anche per quanto concerne i ritiri o le consegne effettuati dai depositi costieri. In mancanza di questo accertamento il peso riconosciuto, salvo contestazioni, è quello riscontrato o dichiarato alla partenza dal venditore, desumibile dalla bolletta della pesa pubblica o privata di cui lo stesso si è servito.

Verifica della merce

558. La verifica della merce, sia per la qualità che per la quantità, deve essere fatta all'atto del ricevimento se la consegna è fatta al domicilio del compratore, oppure, al momento del ritiro dal deposito del venditore o in stazione o in porto, se la merce è stata spedita e, comunque, per quanto concerne la qualità, prima del travaso dal recipiente originale, mediante il prelevamento di tre campioni che vengono sigillati e controfirmati dalle parti contraenti.

Pagamento (ex art. 1498 c.c.)

559. *Il pagamento s'intende convenuto alla consegna per i carburanti destinati ai distributori: per i carburanti, lubrificanti e combustibili destinati ad altri acquirenti, si intende a trenta giorni, salvo diversa espressa volontà del venditore.*

Reclami sulla qualità dei prodotti petroliferi

560. Eventuali reclami sulla qualità della merce devono essere prontamente segnalati dal compratore. Se necessario, vengono fatti analizzare a cura di laboratori chimici di fiducia delle parti i campioni preventivamente prelevati in contraddittorio. In caso di disaccordo i campioni vengono fatti analizzare da un laboratorio chimico scelto di comune accordo il cui certificato fa testo per la risoluzione della controversia.

paragrafo 2 / oli e grassi lubrificanti, petrolio e gasolio per uso riscaldamento domestico, gas liquido, prodotti agevolati per l'agricoltura

Condizioni di vendita

561. Per gli oli e grassi lubrificanti, il petrolio e il gas liquido, la merce venduta al consumatore e ai dettaglianti deve essere imballata, mentre la merce venduta ai rivenditori con deposito può essere consegnata nuda. Il gasolio per uso da riscaldamento va consegnato nudo.

Fatturazione del gasolio da riscaldamento

562. Per il gasolio da riscaldamento destinato al consumo la fatturazione viene fatta a volume.

Imballaggi forniti dal venditore

563. I prodotti agevolati per l'agricoltura e i gasi liquidi, trattati in piccoli quantitativi, vengono consegnati in fusti o imballi diversi di proprietà del venditore, che richiede un deposito cauzionale di importo superiore al valore reale dell'imballaggio. La cessione in uso dell'imballaggio è fatta a titolo gratuito e il compratore non può utilizzare i fusti o imballi vuotati ma deve tenerli in buono stato, a disposizione del venditore.

paragrafo 3 / usi comuni a tutti i prodotti petroliferi e ai gas liquidi

- Ordinazioni** 564. Le ordinazioni vengono fatte direttamente alle società petrolifere e alle ditte grossiste del settore.
- Aggravi fiscali** 565. Il prezzo si riferisce al regime fiscale del giorno della consegna.
- Prezzo all'ingrosso** 566. Il prezzo viene fatto in base alle norme doganali e fiscali vigenti alla data della contrattazione.
- Condizioni di vendita** 567.
- a) Merce venduta a peso. La merce venduta a peso s'intende nuda franco costiero, raffineria o deposito interno per ritiri in autobotti, vagoni cisterne o fusti.
 - b) Merce venduta a volume. La merce venduta a volume s'intende nuda, per ritiri in autotreni botti o autobotti fornite di chilolitri (serbatoi da litri 1.000 o multipli di 1.000) o ritirata direttamente dai distributori stradali con immissione diretta nei serbatoi degli automezzi.
 - c) Merce venduta a numero. Viene attuato tale tipo di vendita con i lubrificanti contenuti in imballi piccoli, lattine, latte e scatole.
- Cali** 568. I cali di peso per evaporazione, travaso, ecc. si intendono a carico del compratore.
- Ricevimento della merce** 569. Il compratore deve ritirare la merce immediatamente alla data fissata dalla disposizione di consegna della società petrolifera o della ditta venditrice. Le spese di sosta per mancato pronto ritiro sono a carico del compratore. Il compratore non ha diritto di rifiutare la merce speditagli, salvo le eventuali contestazioni.
- Cali nei trasporti stradali** 570. Nei trasporti stradali di benzine e gasoli viene tollerato un calo legale dello 0,5% in volume e in quelli degli oli combustibili dello 0,5% in peso.

capitolo 17 . Prodotti delle industrie

della gomma elastica

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 18 . Prodotti di industrie varie

(Non sono stati accertati usi)

titolo VI

CREDITO,
ASSICURAZIONI -
BORSE VALORI

capitolo 1 . Usi bancari

Operazioni di credito documentario

571. *Le banche nelle operazioni di credito documentario, si attengono ai sensi degli artt. 1527 e 1530 del c.c. alle norme e usi uniformi, relativi ai crediti documentari, accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.*

Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (ex art. 1528 c.c.)

572. *Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del c.c.*

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alle banche incaricate, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalle banche, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme stabilite dagli usi

573. *Quando il rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.*

Obblighi delle banche nel deposito di titoli a custodia e amministrazione

574. *Le banche hanno facoltà di subdepositare, sotto la propria responsabilità senza darne avviso al depositante e senza ulteriore onere a carico di quest'ultimo, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accurata.*

Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

575. *Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.*

Fondi (o somme) a disposizione - significato bancario

576. *Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.*

Accredito in conto salvo buon fine

577. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia, ricevute bancarie ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e "salvo buon fine" e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche

578. Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti

(ex art. 1283 c.c.)

579. *Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, le banche percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.*

capitolo 2 . Usi delle assicurazioni

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 3 . Usi delle borse valori

(Non sono stati accertati usi)

titolo VII

ALTRI USI

capitolo 1 . Prestazioni varie d'opera e di servizi

sezione A / tintorie e lavanderie di tessuti (esclusi i servizi ad alberghi e comunità)

paragrafo 1 / lavatura e pulitura a secco e a umido,
tintura di abiti e indumenti

Commissioni di tintura*

580. Nelle commissioni di tintura su campione il tintore, pur promettendo di accostarsi il più possibile al colore desiderato dal cliente, non ne garantisce la perfetta imitazione e si riserva di eseguire, a richiesta del cliente e contro pagamento della sola prima operazione, un colore più scuro o diverso da quello scelto qualora, in seguito a difetti di origine della stoffa, ottenesse un cattivo risultato nella tinta ordinata. In questo ultimo caso è a carico del cliente l'eventuale stiratura supplementare.

Responsabilità del tintore

581. Nelle commissioni di tintura di capi isolati, il tintore è sempre responsabile dell'esito del lavoro commissionatogli, a meno che non abbia preventivamente fatto delle riserve al cliente sull'esito del lavoro.

Termini per il ritiro

582. Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di sessanta giorni da quello della consegna; se il cliente non ritira gli oggetti entro tale termine la ditta può non rispondere più delle consegne. La ditta comunque non risponde del deterioramento che potesse derivare al capo durante la giacenza nei suoi magazzini oltre al termine del dovuto ritiro di sessanta giorni.

Verifica degli oggetti

583. Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. Comunque non si accolgono reclami oltre le quarantotto ore successive alla riconsegna suddetta.

Trattamenti particolari

584. Per i capi che necessitano di trattamenti particolari e/o non portano l'etichetta indicante i trattamenti cui possono essere sottoposti, oppure hanno l'etichetta indicante un trattamento errato, le lavanderie non sono in alcun modo responsabili quando la ditta abbia declinato per iscritto ogni responsabilità circa l'esito del lavoro e il cliente abbia ciò nonostante dato e confermato la commissione.

** Si va confermando la tendenza di un'evoluzione dell'uso nel senso che, per la seconda tintura richiesta dal cliente, questi è tenuto a corrispondere un aumento del 50% sul prezzo fissato per la prima tintura.*

paragrafo 2 / lavatura di biancheria

Ritiro e consegna

585. I capi da lavare sono ritirati a domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia. Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati. Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Risarcimento dei danni

586. La ditta è tenuta al risarcimento del danno, per il deterioramento totale o parziale degli oggetti lavati, eccetto che per quelli consegnati con difetto apparente od occulto o deteriorati dal sudore, dalla polvere, dal fumo e dall'uso, nei quali casi fa riserva scritta. Se la responsabilità della ditta sussiste, questa è tenuta al risarcimento nella misura di dieci volte il prezzo pattuito per la pulitura. In questo caso la ditta ha il diritto di trattenere l'oggetto in questione. La ditta, comunque, non risponde di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni, che dovessero verificarsi sugli oggetti tinti o lavati, per natura del tessuto o per difetto dell'oggetto o per vizi di confezione, né di smagliature o lacerazioni di tessuti particolarmente delicati. Nulla invece sarà dovuto per indennità quando la ditta abbia declinato per iscritto ogni responsabilità circa l'esito del lavoro e il cliente abbia, ciò nonostante, dato e confermato la commissione.

sezione B / edilizia ed accessori (costruzioni immobili, tinteggiatura locali e verniciatura infissi)

Il "Tariffario Casa" giunto alla sua diciottesima edizione è divenuto uno strumento di confronto e verifica usuale da parte di imprese, professionisti e istituzioni e alcuni suoi indirizzi, presi a riferimento da molti anni, oggi possono essere considerati usi.

Ponteggio

587. Per la tinteggiatura esterna i tintori si servono, con la dovuta tempestività, del ponteggio usato in precedenza per i lavori di muratura dall'impresa. Quando il ponteggio viene fornito dai tintori, ai medesimi spetta un compenso a parte. Il prezzo del ponteggio viene determinato a mq riferito alla superficie reale del ponteggio montato in opera, misurato nel perimetro esterno dello stesso, comprensivo di trasporto, montaggio, smontaggio e nolo per i primi trenta giorni, esclusi eventuali oneri derivanti dalla occupazione di suolo pubblico ed eventuali calcoli del tecnico abilitato, nonché della realizzazione di passi carrai e posa di elementi speciali quali mantovane, ecc.

Protezioni di pavimenti e mobili

588. Durante l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura i pavimenti e i mobili devono essere protetti a cura di chi presta l'opera o il servizio con copertoni o altro.

Consegna dei locali

589. Alla conclusione del lavoro l'impresa deve consegnare i locali nei quali ha operato in sufficiente stato di pulizia.

Corrispettivo del lavoro in economia
(ex art. 2225 c.c.)

590. *Per le ore prestate in economia da verniciatori e tinteggiatori (non apprendisti) si applicano le tariffe professionali dei muratori.*

Lavori di restauro o di manutenzione

591. Nei lavori di restauro o di manutenzione i prezzi del tariffario professionale sono comprensivi dei soli piccoli interventi di preparazione del fondo. Per quelli più impegnativi l'onere è a carico del committente.

Pagamento delle opere

592. Deve essere effettuato a scadenze coincidenti con gli stati di avanzamento previsti oppure a scadenze periodiche globalmente riferite al corrispettivo previsto per l'intera opera.

Sistemi di misurazione

593.

- a) verniciature legno e ferro:
 - persiane a stecca fissa: tre volte la superficie verniciata;
 - avvolgibili: due volte e mezzo la luce netta del vano. Eventuale smontaggio e rimontaggio da conteggiarsi in economia;
 - telai a vetri, finestre e porte finestre: senza vetri due volte da coprifilo a coprifilo; con vetri tre volte, da coprifilo a coprifilo;
 - stile inglese senza vetri tre volte;
 - stile inglese con vetri quattro volte;
 - porte interne: due volte la luce netta del vano (con o senza vetri) più misura a parte del cassonetto.
- b) opere in ferro:
 - due volte la superficie in proiezione per cancelli, ringhiere e inferriate a disegni normali; due volte e mezzo la superficie in proiezione per le serrande avvolgibili cieche o a maglie, reti metalliche;
 - opere in ferro con disegno artistico: misura da convenirsi;
 - cancelli estensibili: quattro volte la superficie in proiezione;
 - canali di gronda, pluviali e copertine: fino ad uno sviluppo di 50 cm al metro lineare, oltre lo sviluppo di 50 cm si misurerà a mq.

- c) rasatura e tinteggiatura interna, esterna e cappotto.
 - nella loro effettiva superficie deducendo dalle aperture le eccedenze di superfici superiori a 4 mq.
- d) battiscopa, cornicette, coprifili vari.
 - misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a metri lineari 1,5.
- e) rivestimento a marmorino in calce o sintetico.
 - nella loro effettiva superficie deducendo dalle aperture le eccedenze di superfici superiori a 4 mq, aumentata di 1 mq di superficie per ogni metro lineare di spigolo vivo realizzato.
- f) opere in cartongesso.

Le pareti, i controsoffitti, le velette ed i cassonetti (considerati con sviluppo minimo non inferiore a 1 mq per ogni metro lineare realizzato) nella loro effettiva superficie, deducendo dalle aperture le eccedenze di superfici superiori a 4 mq. Gli spigoli vivi sia orizzontali che verticali sono contabilizzati nella loro effettiva lunghezza realizzata.

**Posa in opera
e levigatura
pavimenti in legno**

594. Condizioni per la posa e la levigatura dei pavimenti in legno:
- ambienti puliti senza materiale di genere vario da spostare;
 - sottofondi esenti da calce, gesso, scagliola, ecc.;
 - impegno di posatori a lasciare puliti gli ambienti posati;
 - materiale al piano di posa, nei mesi invernali la temperatura in ambiente non deve essere inferiore ai 15°;
 - misurazione igrometrica: viene eseguita dal posatore per due volte, successivamente viene conteggiato il diritto di chiamata.

**Cantieri di recupero
e di manutenzione**

595. Maggiorazione per prestazioni effettuate presso immobili situati nei centri storici o all'interno di isole pedonali: 30%.

**Cornici, rosoni
e stucchi**

596. Trattasi di lavori non più svolti in economia.

sezione C / motoaratura e simili

**Pagamento
del corrispettivo**

597. Il pagamento del corrispettivo dei lavori prestati nel corso dell'anno avviene per acconti, facoltativi o richiesti, con saldo totale entro e non oltre il mese del dicembre corrente.

**Entità del
corrispettivo**
(ex art. 2225)

598. *L'entità dei prezzi convenuti per il corrispettivo del servizio prestato viene riferita in linea di massima alle tabelle dell'Associazione provinciale imprese di meccanizzazione agricola e industriale.*

sezione D / usi negli alberghi

Prezzo di pensione

599. Il prezzo di pensione viene praticato per periodi non inferiori ai tre giorni. Per i periodi inferiori ai tre giorni sono applicati i prezzi "alla carta" relativi ai singoli servizi (camera e pasti). In questo ultimo caso, però, se i pasti consumati sono quelli previsti dal menù del giorno, vanno conteggiati secondo le tariffe denunciate ai sensi di legge all'Amministrazione Provinciale.

I prezzi si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il prezzo del solo pernottamento si intende per camera al giorno, mentre il prezzo di mezza pensione o pensione completa si intende per persona al giorno.

**Decorrenza del
prezzo di pensione
e computo dei giorni
di permanenza**

600. Il prezzo di pensione decorre dal pranzo e termina con la prima colazione del mattino del giorno successivo. La camera quindi dovrà essere lasciata libera entro le ore 12.00 del giorno di partenza del cliente. I giorni di pensione si computano dal giorno di arrivo sino al giorno antecedente quello di partenza.

**Addebiti relativi
ai pasti**

601. Nel trattamento di pensione il gestore non pratica riduzioni per i pasti consumati fuori dall'albergo. I pasti consumati fuori dai locali a tale uso destinati e fuori dagli orari fissati danno luogo a un supplemento di prezzo.

**Pagamento del
trattamento di
pensione e di alloggio**

602. Il pagamento del conto avviene per contanti, assegni o carta di credito su presentazione di nota alla fine di ogni settimana.

Vista sul mare

603. La dizione "vista sul mare" significa che la camera guarda direttamente sul mare.

Vista a mare

604. La dizione "vista a mare" significa che dalla camera è possibile la vista, sia pure limitata, del mare.

Prenotazioni

605. L'albergatore non può rifiutare la camera a nessuno a meno che:

- l'albergo sia al completo;
- il cliente rifiuti di esibire un documento d'identità.

L'albergatore è tenuto a comunicare a colui che prenota l'eventuale indisponibilità dei posti, o comunque l'esistenza di qualsiasi impedimento all'alloggio.

Al suo arrivo il cliente è tenuto ad esibire un documento d'identità che sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario ad espletare le operazioni previste dalla legge.

Prenotazioni scritte

606. Le prenotazioni in genere sono valide solo se fatte per lettera, telegramma, fax e posta elettronica.

Prenotazioni telefoniche o verbali

607. Le prenotazioni in genere, fatte per telefono o verbalmente, devono essere seguite da una lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica del cliente e l'albergatore, per parte sua, deve comunicare al cliente la conferma per iscritto e con le stesse modalità sopra indicate. Per gli esercizi a carattere stagionale la prenotazione deve essere accompagnata da una caparra pari a tre giorni di pensione. Le prenotazioni esclusivamente verbali impegnano il titolare dell'esercizio solo fino alle ore 20 della prima giornata di prenotazione.

Prenotazioni last minute

608. Sono prenotazioni fatte all'ultimo momento per telefono o via e-mail, per le quali valgono le modalità per le conferme. Negli alberghi, se la prenotazione è verbale, è soggetta a tempo limite (ore 18.00 per la città - ore 20.00 per la riviera, salvo che intervengano specifiche comunicazioni da parte del cliente che avvisi di eventuali ritardi), mentre se il cliente opta per la sicurezza della prenotazione con arrivo a qualsiasi ora deve garantire con carta di credito e per iscritto.

Prenotazioni on-line

609. Sono sempre più numerosi i siti internet di alberghi, consorzi, agenzie, ecc. che rientrano nella tipologia di "e-commerce": in tali siti, oltre a fornire informazioni su prezzi, tariffe, offerte promozionali, o pacchetti "tutto compreso", è sempre più diffusa la possibilità di effettuare direttamente on-line la prenotazione alberghiera, concludendo così il contratto di albergo.

Generalmente la prenotazione on-line viene compiuta con la garanzia della carta di credito o autorizzazione al pagamento della caparra tramite carta di credito.

Prenotazioni annullate

610. Se la camera prenotata per iscritto non viene occupata dal cliente entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello della giornata del previsto arrivo e, se nel frattempo il cliente non ha fatto giungere conferma di prenotazione, la camera si ritiene libera e la prenotazione annullata.

**Oneri del cliente
per inadempienze
contrattuali**

611. Il cliente perde la caparra versata quando non dà seguito alla prenotazione, e quindi non si presenta all'albergo per occupare i locali che gli erano stati riservati. In caso di impossibilità del cliente a rispettare la prenotazione per gravi motivi documentati, l'albergatore trattiene la caparra a titolo di acconto per un soggiorno successivo da concordare tra le parti.

In caso di partenza anticipata del cliente -fatta esclusione per i casi di forza maggiore documentati e i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti- l'albergatore può annullare le eventuali offerte e promozioni e, in caso di soggiorno inferiore a tre giorni, può applicare i prezzi alla carta per le prestazioni fornite.

A risarcimento del danno procurato all'albergatore è previsto, in via di transazione, il versamento di un indennizzo pari al prezzo della camera per il numero di giorni mancanti alla fine del soggiorno -fino ad un massimo di tre giorni- oltre al pagamento dei servizi fruiti. In tal caso la caparra va detratta dal prezzo finale. Qualora la camera sia stata nuovamente prenotata nel periodo coperto dal pagamento dell'indennizzo, tale somma potrà essere rimborsata al cliente inadempiente.

Animali

612. Gli animali non sono ammessi di norma negli esercizi alberghieri.

Pasti

613. I clienti non possono consumare, durante i pasti, cibi e bevande di alcun genere, acquistati fuori dall'esercizio.

Parcheggi

614. L'albergatore che fornisce il parcheggio per la macchina del cliente non risponde dei danni o furti subiti dal cliente per la sua macchina nel parcheggio. Se invece per tale servizio il cliente corrisponde all'albergatore un compenso, quest'ultimo risponde dei danni o furti subiti dalla macchina del cliente.

capitolo 2 . Usi marittimi

sezione A / sbarco e imbarco merci

Caricazione delle merci

615. Quando la nave si sia dichiarata pronta nella mattinata, le merci devono essere presentate non più tardi dell'inizio del primo turno di lavoro del pomeriggio dello stesso giorno. Quando la nave ha dichiarato ciò nel pomeriggio, la presentazione delle merci deve avvenire all'inizio del primo turno di lavoro del mattino del giorno successivo.

Impedimenti alla riconsegna delle merci

616. Se il possessore della polizza di carico è ignoto al capitano e non si presenta, il capitano fa affiggere all'albo della Camera di commercio l'avviso di essere pronto alla scaricazione.

Nell'avviso dovrà indicare la decorrenza delle stallie, conforme al suo contratto.

Consegna e riconsegna delle merci

617. Nella consegna e riconsegna delle merci il vettore riceve e riconsegna le merci "sottoparanco", cioè al capo di banda da ambo i lati della nave. Detto uso comporta, nell'operazione di riconsegna delle merci, l'onere della spesa fino al campo di banda della nave a carico del vettore. Nell'operazione inversa, fino al medesimo punto, l'onere è a carico di chi consegna la merce. Quando, però, le operazioni in questione vengono eseguite con mezzi meccanici, poiché la merce viene estratta o immessa direttamente nelle stive, allora sono a carico della nave le spese di maneggio della merce delle stive e sono a carico del ricevitore o caricatore quelle dovute al maneggio delle merci fuori dalle stive.

Discarica delle merci

618. Ogni nave ha diritto a ultimare la discarica delle merci, senza cedere il posto ad altra nave sopraggiunta, fatti salvi i casi di banchina preferenziale e di interruzione per propria colpa delle operazioni commerciali.

Nave pronta

619. La nave s'intende pronta quando, ormeggiata a una banchina lavorativa e provvedutosi a tutte le formalità ufficiali, sia stata ammessa a libera pratica e abbia presentato la lettera di prontezza.

Avviso di prontezza

620. L'avviso di prontezza deve essere recapitato, con raccomandata a mano, presso gli uffici dei ricevitori durante il normale orario di lavoro portuale (dal lunedì al venerdì ore 8.00-12.00 14.00-18.00).

sezione B / stallie e contrastallie

Decorrenza e durata delle stallie

621.

- a) Le stallie decorrono, per le navi ammesse a libera pratica e pronte, dall'ora di inizio del lavoro portuale nel pomeriggio se la nave è arrivata nella mattina; dall'ora di inizio del lavoro nel mattino successivo, se la nave è arrivata nel pomeriggio. La nave arrivata in giornata festiva si considera come arrivata al mattino del giorno feriale successivo, per cui le stallie decorrono dall'ora di inizio del lavoro portuale nel pomeriggio del medesimo giorno.
- b) Per le navi che giungono con la clausola del "dietro turno" le stallie decorrono dal momento in cui la nave che precedeva nel turno ha ultimato le proprie operazioni.
- c) Il computo delle stallie deve essere riferito alla stiva contenente il maggior carico di merce, tenuto conto del numero dei boccaporti operativi di ciascuna stiva.

Inizio controstallie

622. Prima dello spirare delle stallie il capitano o l'agente raccomandatario informano l'interessato, in forma scritta, del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le controstallie.

sezione C / porti di ormeggio

(Non sono stati accertati usi)

sezione D / cali

Calo stradale

623. Per quanto riguarda i cali stradali la prassi attuale è quella per cui eventuali cali riscontrati allo sbarco vengono valutati di caso in caso, tenuto conto del prodotto, della durata del viaggio e di tutte le altre circostanze afferenti il viaggio, che in qualche modo possono incidere sul peso della merce trasportata.

Ammanchi nella riconsegna della merce

624. Al sorgere di controversie circa eventuali ammanchi di merce, il capitano può essere ritenuto responsabile solo se la merce viene pesata sul bordo o in banchina o alla pesa pubblica o in vagoni, o comunque con mezzi di pesatura riconosciuti.

sezione E / noli

Noleggjo

625.

- a) Agli effetti del traffico, la semplice designazione nel contratto di noleggio o sulla polizza dei termini “Porto di Ravenna”, “Darsena di Ravenna” o semplicemente “Ravenna” senza ulteriori chiarimenti che valgano a precisare il punto di attracco, significa che le operazioni di imbarco e di sbarco debbono avvenire a banchina lavorativa pubblica del porto di Ravenna lungo l'intero tratto Porto Corsini – Darsena di città, o a banchina lavorativa in concessione richiesta dal ricevente.
- b) Il capitano della nave noleggiata è tenuto ad effettuare i movimenti successivi al primo accosto richiesti dai ricevitori della merce. In tale caso sono a carico dei richiedenti le spese relative al servizio di ormeggio, di rimorchio e di pilotaggio e al cambiamento di attrezzatura eseguito dai lavoratori portuali.
- c) Quando la nave si dichiara pronta alla caricazione, pur essendo in ritardo sul termine previsto nel “cancello” inserito nel contratto di noleggio, il caricatore o noleggiatore che intende mantenere valido il contratto deve notificare tale sua decisione al capitano della nave, entro dodici ore correnti. In caso contrario il contratto s'intende annullato.

La spazzatura della merce nelle stive dei vapori o delle motonavi è fatta a spese e cura dei ricevitori.

Accosto a banchina lavorativa

626. I ricevitori possono indicare, tramite l'agenzia marittima alla Capitaneria di porto, il punto d'accosto della nave. Qualora vi siano più ricevitori della merce la scelta del punto d'accosto spetta al ricevitore che rappresenta la maggioranza in peso del carico.

sezione F / clausole speciali

Contributi suppletivi approdo navi- administration charges

627. Il raccomandatario corrisponde all'Associazione di categoria cui appartiene i contributi suppletivi approdo nave (administration charges) previsti dalla tabella della stessa Associazione e depositata presso la Camera di commercio. Il mandante rimborsa al raccomandatario tali diritti.

capitolo 3 . Usi nei trasporti terrestri (a mezzo autoveicoli)

sezione A / trasporto a carico completo e a collettame

Ricevimento della merce da trasportare

628. Il trasportatore riceve la merce in partenza su autocarro.

Caricazione e stivaggio delle merci da trasportare

629. Lo stivaggio della merce in colli, sacchi, casse e simili è a carico del mittente. Il vettore è obbligato a preparare il mezzo nel punto più adatto per il carico e a sorvegliare le operazioni di stivaggio, ordinando spostamenti e assestamenti del carico sui veicoli e a predisporre la copertura e il fissaggio con funi e altri mezzi convenienti.

Altri obblighi del vettore

630. Verificandosi soste o interruzioni di viaggio per cause di forza maggiore, queste devono venire comprovate e comunque l'autista ha l'obbligo di informare subito il committente o il destinatario, precisando la località in cui si trova.

Riconsegna delle merci trasportate (ex 1687 c.c.)

631. *Nella riconsegna delle merci trasportate queste s'intendono accettate dal destinatario nel luogo di consegna e la scaricazione delle medesime è a carico del destinatario.*

Ricevuta per l'incasso del prezzo di trasporto

632. Nei casi di merce non soggetta alla bolla di accompagnamento o al documento di trasporto viene rilasciata al trasportatore una ricevuta che serve per l'incasso del prezzo di trasporto dal committente, salvo il caso in cui il prezzo sia a carico del destinatario della merce.

capitolo 4 . Usi nei trasporti aerei

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 5 . Usi nella cinematografia

(Non sono stati accertati usi)

capitolo 6 . Vendita a pezzo e a collo

Vendita a pezzo e a collo

(ex d.l. 21.12.1984)

633. Le seguenti merci possono essere vendute a pezzo o a collo:

Ortofrutticoli

- Frutta e verdura di pezzatura omogenea in imballi standardizzati (casce, cartoni, plateaux leggeri) di tara dichiarata.
- Tutta la frutta esotica tradizionalmente commercializzata a numero fin dalla fonte (actinidie, papaya, mango, avocado, melograno, ecc.).
- Tutte le fragole, purché commercializzate nelle grammature rispondenti al nuovo codice europeo: 125 gr; 250 gr; 500 gr.
- Ravanelli di tutte le varietà (rossi tondi, candele di ghiaccio, rossi lunghi, ecc.).
- Cavolini di Bruxelles purché nelle confezioni originali al momento dell'importazione.
- Carciofi di tutte le varietà.
- Prezzemolo, basilico, alloro, rosmarino, salvia, aglio secco e fresco ed altri ortaggi aromatici freschi o secchi, venduti singolarmente o in confezioni miste.
- Cipollotti a mazzi.
- Mele in sacchi.
- Marroni in rete.
- Rape cotte e cipolline aceto pelate in busta.
- Cipolle in sacchi 3/5/10 kg.
- Carote 500 gr.

Pasticceria

Paste, torte, budini, crème caramel, cannoli, krapfen, brioches, croissant, merendine, meringhe, tartine, plum cake, profiterole, strudel, raviole, pizzette, sandwich, fior di latte, cioccolatini, bon-bons, vengono venduti al pezzo.

Rosticceria - Gastronomia

- Pizze, pizze al taglio, pizzette, panini, sandwich, tartine, e simili, vengono venduti al pezzo.
- Lasagne e altre minestre cotte sono vendute a porzione.
- Pollo e quaglie vengono venduti a pezzo.

Gelateria

Coni, coppe, semifreddi, torte gelato, cassate, zuccotti, frutti ripieni, gelati tipo frutto o tartufo, gelati da passeggio, vengono venduti al pezzo.

Chimica

- Prodotti solidi per la pulizia e manutenzione della casa, giardino, auto, ecc. (ad es. pagliette saponate, tavolette detergenti e coloranti per serbatoi w.c., pastiglie turafalle).
- Prodotti solidi insetticidi, insettifughi, deodoranti e disinfestanti (ad es. piastri spirali, tavolette per w.c., deodoranti solidi, carte moschicidiche, collari antiparassitari).
- Salviette impregnate.
- Dosi preconfezionate di prodotti concentrati per la preparazione estemporanea di liquidi per uso domestico (ad es. detergenti, ammorbidenti, candegianti, ecc.).

APPENDICE

La presente appendice contiene
dati e notizie non attinenti
gli usi accertati e sono quindi riportati
a mero scopo informativo

appendice 1 .

Termini ed espressioni consuetudinarie

I numeri indicano gli articoli nei quali termini ed espressioni sono inseriti

A lunga capezza	210	Patrimonio raccolta	13,18
A piacimento	167, 209	Patrimonio vecchio	13, 14, 18
A sgombra pianta	279	Pesce di mare	444
Alburno	421, 427, 429	Pesce di zona interna	445
Bagliotto	186	Reggitore	10, 11, 12
Bocche	18, 27	Sano e sincero	208
Cancello aperto	147, 148	Scandaglio	313, 337
Cancello chiuso	146	Strame	156, 321, 323
Colpo di vento	428	Stretta di mano	361
Di ferro	446	Tale e quale	274
È come è	443	Tutte come una	442
Fine di Romagna	225	Tutti soldi	441
In blocco	441	Vista a mare	604
Navazzi	262	Vista sul mare	603
Non mi piace	167	Una cassa come tutte	440
Patrimonio nuovo	9, 13, 14, 15, 17	Uva scelta	265

appendice 2 .

Accordo spese accessorie locatore / conduttore

Accordo per la suddivisione fra il locatore (proprietario) e il conduttore (inquilino) delle spese accessorie negli stabili

Accordo intervenuto tra Confedilizia, Sunia, Sicut e Uniat, coincidente con la tabella allegata al D.M. 30.12.2002

L - a carico del locatore / C - a carico del conduttore

Ripartizione fra locatore e conduttore

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile . . . C

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali . L

Ascensore

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C

Installazioni e manutenzioni straordinarie degli impianti . L

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L

Consumi energia elettrica per forza motrice ed illuminazione C

Tasse annuali per rinnovo licenze d'esercizio L

Ispezioni e collaudi C

Autoclave

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante avvolgimento elettrico, ecc.) L

Manutenzione ordinaria C

Imposte e tasse d'impianto L

Forza motrice C

Ricarica pressione del serbatoio C

Ispezione, collaudi e letture contatori C

Impianti di illuminazione di videocitofono e speciali

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione L

Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione C

Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria ed allarme. L

Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria ed allarme. C

Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni . L

Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni . . C

Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme e sicurezza e simili L

Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme e sicurezza e simili C

Impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda, addolcimento acqua

Installazione e sostituzione degli impianti. L

Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti . . . L

Manutenzione ordinaria degli impianti compreso il rivestimento refrattario C

Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale	C
Lettura dei contatori	C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica ed acqua	C

Impianti sportivi

Installazione e manutenzione straordinaria	L
Addetti (bagnini pulitori, manutentori, ecc)	C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione: acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es. terra rossa)	C

Impianto antincendio

Installazione e sostituzione dell'impianto	L
Acquisto degli estintori	L
Manutenzione ordinaria	C
Ricarica degli estintori e collaudi	C

Impianto televisivo

Installazione e potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato	L
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato	C

Parti comuni

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico	C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastricati solari	L
Manutenzione ordinaria di tetti e lastricati solari	C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e dei pozzetti	C
Sostituzione marmi, corrimano e ringhiere	L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni	C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni	C
Installazione e sostituzione di serrature	L
Manutenzione aree verdi compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati	C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, guide ed altro materiale di arredo	L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, gronde e altro materiale di arredo	C

Parti interne all'appartamento locato

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti . . .	C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario	C
Rifacimento di chiavi e serrature	C
Tinteggiatura di pareti	C
Sostituzione di vetri.	C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico	C
Verniciatura di pere in legno e metallo	C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento	L

Portierato

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione tredicesima, premi, ferie ed indennità varie anche locali, come da CCNL.	L 10% - C 90%
Materiali per pulizie	C
Eventuale alloggio del portiere (pari all'indennità sostitutiva prevista nel CCNL)	L 10% - C 90%

Manutenzione ordinaria della guardiola. .L 10% - C 90%	
Manutenzione straordinaria della guardiola	L

Pulizia

Spese per l'assunzione dell'addetto	L
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesime, premi, ferie ed indennità varie, anche locali, come da CCNL	C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L
Spese per pulizie appaltate a ditte	C
Materiali per pulizie	C
Acquisto e sostituzione macchine per la pulizia	L
Manutenzione ordinaria dei macchinari per le pulizie. . C	
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie.	C
Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti	C
Tassa rifiuti e tariffe sostitutive	C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori	L
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti	C
Sgombero neve	
Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso	C

INDICI

Indici dei Comuni menzionati nel testo

I numeri indicano gli articoli che contengono la citazione

Alfonsine	da 34 a 39
Bagnacavallo	da 40 a 45
Bagnara di Romagna	da 46 a 52
Brisighella	da 53 a 57
Casola Valsenio	da 58 a 64
Castelbolognese.	da 65 a 71
Cervia	da 72 a 77
Conselice	da 78 a 83
Cotignola.	da 84 a 87
Faenza	14, 18, da 88 a 93, 158, 162
Fusignano.	da 94 a 98
Lugo	18, da 99 a 104, 162
Massalombarda	da 105 a 108
Ravenna	18, da 109 a 115, 162
Riolo Terme	da 116 a 121
Russi	da 122 a 127
S. Agata sul Santerno	da 128 a 134
Solarolo.	da 135 a 142

Indice alfabetico analitico

I numeri indicano gli articoli che riguardano le diverse voci

A

Abete 374
Abbuono 214, 292, 542
Acacia. 374
Aceti 489, 490, 491
Accredito in conto bancario. 577
Afta epizootica 177
Alberghi . 143, 144, 145, da 599 a 614 compresi
Ammanchi 624
Animali 612
Anticrittogamici 539, 546
Apparecchi diversi . . . da 505 a 520 compresi
Attrezzi agricoli 160, 161
Autocarri 521
Avarie. 248, 332, 333, 462
Avena 254
Avviso di prontezza 619, 620
Avvolgibili 493, 495
Azione redibitoria. 178, 182, 183
Azotati sintetici e naturali. 538

B

Bagliotto 186
Bancari (usi) da 571 a 579 compresi
Barbabietole da foraggio 297

Bassa macelleria. 205, 212
Bestiame 14, 147, 152, 162, 163,
164, 167, 170, 176, 188, 197, 199
Betulla 374
Biche 304, 311, 312, 313, 324, 337
Bordonali uso Fiume 400
Bordonali uso Trieste 398
Bovine da latte da 201 a 203 compresi
Bovini da macello. . . . da 204 a 207 compresi
Bovini da vita. da 166 a 200 compresi
Bovine romagnole 179

C

Cali. 248, 425, 568, 570, 623
Cambi di colonia 157
Camere da letto. 498
Camere mobiliate. 37
Campione informativo 221, 502
Campione reale. 220
Cancelli. 593
Caparra. 1, 34, 40, 52, 64, 66, 73, 92,
115, 126, 134, 135, 247, 266, 290, 330, 486,
607, 609, 611
Carburanti 447 e da 553 a 560 compresi
Carpino. 373

Cassonetti 593
 Castagno 374
 Ceramiche da 522 a 532 compresi
 Cereali minori 254
 Cerro 373
 Cime di steli di granoturco 301
 Clausola compromissoria 219
 Colletti di bietole 301
 Combustibili da 553 a 570 compresi
 Comunioni tacite familiari . da 7 a 28 compresi
 Concentrato di pomodoro . . . 458, 459, 467
 Concimi azotati 534, 538, 540
 Concimi chimici da 533 a 545 compresi
 Concimi complessi 534, 540
 Concimi fosfatici 534, 541
 Concimi potassici 541, 543
 Conserve alimentari da 456 a 468
 Controstallie 622

D

Deposito cauzionale 46, 61, 65, 72, 78,
 84, 88, 94, 99, 109, 116, 122, 128, 141, 563
 Deposito di titoli 574
 Di ferro 446
 Divisione del pescato 447

E

Equini da 208 a 213 compresi
 Erba 225, 246, 247
 Erba medica 296, 301, 339

F

Faggio 373
 Fagioli 256, 301
 Farina di erba medica disidratata 339
 Farine da 450 a 455 compresi
 Fava 256
 Favetta 256
 Favino 256
 Fidejussione 173, 175
 Fienetto 318
 Fieno 311, 317, 324, 331, 337
 Fili di sostegno per viti 156
 Finestre 593
 Fiori e piante anche officinali
 da 361 a 365 compresi
 Fogli di bietole 301
 Fondi rustici da 146 a 154 compresi
 Foraggi 18, 153, 156, 162,
 203, 297, da 301 a 339 compresi
 Frassino 374
 Frumento da 219 a 250 compresi
 Frutta deperibile 289
 Frutta fresca da 277 a 295 compresi

G

Gas liquido da 561 a 570 compresi
Gasolio 555, 561, 562
Graminacee. 297, 319, 320
Grano. 150, da 219 a 250 compresi
Granoturco da 251 a 253 compresi
Grassi lubrificanti. . . . da 561 a 563 compresi

I

Imballaggi 287, 344, 348, 354, 356,
363, 459, 499, 509, 530, 555, 556, 563
Imbarco merci da 615 a 620 compresi
Imbotti 493
Immobili urbani da 30 a 146 compresi
Inferriate 593
Infissi da 493 a 495 compresi

L

Lamiere. 593
Lavanderia di tessuti da 580 a 586
Lavatura di biancheria 585, 586
Lavori di restauro 591
Lavoro in economia. 590
Leccio. 373
Legname da ardere . . . da 366 a 384 compresi
Legname da opera . . . da 385 a 438 compresi
Legumi 233, 255, 256, 297, 320
Letame 18, 147, 156, 158, 162

Lolle 301
Lubrificanti 447, da 553 a 570 compresi
Lupinella 34, 296, 301

M

Macchine 14, 147, 160, 165,
da 505 a 520 compresi
Maglieria 492
Mangimi 156, 203
Manodopera 18, 156, 158, 162, 165,
516, 530
Manutenzione 45, 57, 62, 70, 160, 447,
591, 595
Marittimi (usi) da 615 a 626 compresi
Materie plastiche da 547 a 552 compresi
Mediazione da 1 a 6 compresi
Mezzadria 11, 148, 151 da 156 a 164 compresi
Mezzi di trasporto 288, 499, 521, 549
Mobili da 494 a 505 compresi, 588
Mosti da 270 a 276 compresi, 481, 482
Motoaratura 597, 598

N

Nave pronta 619
Noce 374, 396, 497
Noleggio navi. 625, 626

O

Oli lubrificanti da 561 a 570 compresi
Olmo 374, 396
Ontano 374
Orzo 254
Ovini da 168 a 170 compresi,
174, 176, 177, 182, 218

P

Paglia 162, da 301 a 339 compresi
Paglia di grano 323
Pagliaie 304, 311
Pagliaio 314
Pali di sostegno per viti (paloni) . . . 159, 162
Pareti metalliche 593
Patrimonio nuovo 9, 13, 14, 15, 17
Patrimonio raccolta 13, 18
Patrimonio vecchio 13, 14, 18
Perfosfati minerali 534, 541
Permute immobili urbani 33
Pesce fresco da 440 a 449 compresi
Pesche 278, 289
Petrolio adulterato per riscaldamento
domestico da 561 a 570 compresi
Pino 374
Pioppo 375, 396
Platano 374
Porte 593
Prati 301, 317, 319, 338

Prati artificiali 301, 317, 320, 336
Prati naturali 301, 319
Prati per pascolo 338
Prodotti agevolati per l'agricoltura 563
Pule 301
Puletti 301
Punto d'accosto della nave 625, 626

Q

Quercia 373

R

Rete metallica 498, 593
Ringhiera 593
Rovere 373, 396

S

Salice 374
Sbarco merci . . . da 615 a 621 compresi, 631
Scambio manodopera 165
Scandaglio 313, 337
Scarti di seme 301
Scorie di Thomas 544
Scorte morte 14, 147, 156, 162
Scorte vive 156, 162
Segale 254
Seme di barbabietola 297

Seme di cuscuta. 297
 Sementi. da 296 a 300 compresi
 Sementi da prato 297, 298
 Sementi di leguminose 297
 Semenzine 296
 Semirefilati da 417 a 438 compresi
 Semole da 450 a 455 compresi
 Serrande 593
 Solfato di rame 546
 Sottoprodotti della macinazione
 da 450 a 455 compresi
 Stalla 152, 163, 167,
 168, 185, 190, 193, 197
 Stallie 616, 621, 622
 Steli di fagioli 301
 Strame o stramaglia. 156, 321, 323
 Suini da 214 a 217 compresi
 Sulla 296, 301, 321

T

Tara. 214, 236, 268, 279, 292, 461, 633
 Tessuti 492, da 580 a 586 compresi
 Tinteggiatura stanze . . da 587 a 593 compresi
 Tintoria tessuti da 580 a 584 compresi
 Trasporto a carico completo
 da 628 a 632 compresi
 Trasporto a collettame . da 628 a 632 compresi
 Travature uso Fiume 399
 Travature uso Trieste 397

Trifoglio 296, 301, 321
 Tronchi da 394 a 417 compresi

U

Uve da vino. da 257 a 269 compresi

V

Veccia. 321
 Vendita a pezzo e a collo 633
 Verniciatura infissi . . . da 587 a 596 compresi
 Vestiti. 492
 Vini. da 469 a 488 compresi
 Vini filtrati dolci 469, 470
 Vini guasti per acetificio e distillazione
 da 487 a 491 compresi
 Vizi 178, 182, 183, 184, 186, 187,
 189, 200, 202, 208, 210, 213, 217, 249, 334,
 411, 539, 542, 551, 586
 Vizio redibitorio 182, 186, 189,
 202, 210, 213, 217

Indice della materia

L'indice della materia, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con circolare n. 1695/C del 2/7/1964, riporta articoli e sezioni contrassegnati con asterisco, indicativi dei settori merceologici o delle attività per i quali non è stata accertata la presenza di usi in provincia di Ravenna.

Presentazione	3	TITOLO III	
Relazione del Presidente della Commissione Provinciale Usi Commissione Provinciale Avvertenze	4 7 9	COMPRA-VENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI	
TITOLO I		cap. 1 . Compra-vendita	21
USI RICORRENTI		cap. 2 . Locazione	21
NELLE CONTRATTAZIONI		sez. A / case, appartamenti, camere ammobiliate e locali	21
IN GENERE		sez. B / locazione di aziende alberghiere	32
cap. 1 . Mediazioni	11	TITOLO IV	
cap. 2 . Denominazioni*	12	COMPRA-VENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI	
cap. 3 . Clausole principali*	12	cap. 1 . Compra-vendita di fondi rustici	35
cap. 4 . Qualifiche*	12	cap. 2 . Affitto di fondi rustici	36
cap. 5 . Provvigioni e sconti*	12	cap. 3 . Conduzione a mezzadria	36
cap. 6 . Termini*	12	cap. 4 . Scambio di manodopera	38
cap. 7 . Contratti in fiera e in borsa merci*	12	cap. 5 . Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione*	39
TITOLO II		cap. 6 . Conduzione a colonia miglioritaria*	39
COMUNIONI TACITE FAMILIARI		cap. 7 . Conduzione in enfiteusi*	39
cap. 1 . Generalità	15	cap. 8 . Altre norme di conduzione*	39
cap. 2 . Organizzazione	15		
cap. 3 . Patrimonio e sua divisione	16		
cap. 4 . Diritti e doveri dei partecipanti	18		
cap. 5 . Recesso e scioglimento	19		

TITOLO V COMPRA-VENDITA DI PRODOTTI

cap. 1 . Prodotti della zootecnia	41
sez. A / bovini	41
par. 1 / bovini da vita	41
par. 2 / bovine da latte	47
par. 3 / bovini da macello	48
sez. B / equini	49
sez. C / suini	50
sez. D / ovini	51
sez. E / animali da cortile*	51
cap. 2 . Prodotti dell'agricoltura	52
sez. A / frumento	52
sez. B / granoturco	56
sez. C / riso*	56
sez. D / cereali minori	56
sez. E / patate*	56
sez. F / legumi	57
sez. G / uve da vino	57
sez. G1 / mosti	59
sez. H / olive*	59
sez. I / agrumi*	60
sez. L / frutta fresca	60
sez. M / frutta secca*	62
sez. N / sementi	62
sez. N1 / foraggi e paglia	63
sez. O / fiori e piante ornamentali	67
sez. O1 / piante fiorite e ornamentali in contenitori	68
sez. P / piante da vivaio e da trapianto	68
sez. Q / piante officinali	70
sez. R / droghe e spezie*	71

cap. 3 . Prodotti della silvicoltura	71
sez. A / legna da ardere	71
sez. B / carbone vegetale*	73
sez. C / legname da opera	73
par. 1 / piante	73
par. 2 / travatura e tavolame	74
par. 3 / latifoglie tropicali	76
sez. D / sughero*	79
sez. E / legname per pasta meccanica o da cellulosa	79
cap. 4 . Prodotti della caccia e della pesca	80
sez. A / pesce fresco	80
sez. B / cacciagione*	81
sez. C / pelli da pelliccia*	81
cap. 5 . Prodotti delle industrie estrattive*	81
cap. 6 . Prodotti delle industrie alimentari	82
sez. A / riso brillato*	82
sez. B / farine, semola e sottoprodotti della macinazione	82
sez. C / paste*	83
sez. D / prodotti della panetteria*	83
sez. E / zucchero e prodotti dolciari*	83
sez. F / carni fresche, congelate, preparate e frattaglie*	83
sez. G / pesci preparati*	83
sez. H / prodotti surgelati*	83
sez. I / conserve alimentari	83
sez. L / latte e derivati*	86
sez. M / olio di oliva*	86
sez. N / oli e grassi vegetali*	86
sez. O / oli e grassi animali*	86
sez. P / pelli grezze e residui della macellazione*	86
sez. Q / vini e vermuth	86
par. 1 / vini filtrati dolci	86
par. 2 / vini	87
par. 3 / vini guasti per acetificio e distillazione	88

sez. Q1 / aceti	89	cap. 15 . Prodotti delle industrie della	96
sez. R / alcool e liquori*	89	trasformazione dei minerali non metalliferi	
sez. S / birra*	89	sez. A / perle, gemme e pietre preziose,	
sez. T / acque minerali, gassose e ghiaccio*	89	naturali e sintetiche*	96
cap. 7 . Prodotti delle industrie del tabacco*	89	sez. B / marmo, pietre e alabastro lavorato*	96
cap. 8 . Prodotti dell'industria delle pelli*	89	sez. C / calce, cementi e gesso*	96
cap. 9 . Prodotti delle industrie tessili	90	sez. D / materiali da costruzione*	96
sez. A - B - C / filati di cotone, lana, seta, ecc.		sez. E / porcellane, maioliche e terraglie*	97
maglieria e tessuti	90	sez. F / lavori di vetro e cristallo*	97
sez. D / cordami*	90	sez. G / ceramiche	97
cap. 10 . Prodotti delle industrie		cap. 16 . Prodotti delle industrie chimiche	98
dell'abbigliamento	90	sez. A / concimi chimici	98
sez. A / cappelli	90	sez. B / anticrittogamici	101
sez. B / vestiti (confezioni in genere)	90	sez. C / saponi, glicerina, profumeria*	101
sez. C / calzature	90	sez. D / prodotti farmaceutici*	101
sez. D / guanti, ombrelli e accessori	90	sez. E / colori e vernici*	101
cap. 11 . Prodotti delle industrie del legno	91	sez. F / materie plastiche	102
sez. A / legno comune*	91	sez. G / derivati dalla distillazione del petrolio*	102
sez. B / compensati*	91	sez. H / gas compressi, liquefati e sciolti in bombole	103
sez. C / infissi e mobili	91	par. 1 / carburanti, lubrificanti, combustibili	103
par. 1 / infissi	91	par. 2 / oli e grassi lubrificanti, petrolio e gasolio	
par. 2 / mobili	91	per uso riscaldamento domestico, gas liquido,	
sez. D / carri da strada*	93	prodotti agevolati per l'agricoltura	104
sez. E / lavori in sughero*	93	par. 3 / usi comuni a tutti i prodotti petroliferi	
cap. 12 . Prodotti delle industrie della carta		e ai gas liquidi	105
poligrafiche e fotocinematografiche*	93	cap. 17 . Prodotti delle industrie	
cap. 13 . Prodotti delle industrie metallurgiche*	93	della gomma elastica*	105
cap. 14 . prodotti delle industrie meccaniche	93	cap. 18 . Prodotti di industrie varie*	105
sez. A / macchine e apparecchi diversi	93		
sez. B / mezzi di trasporto	96		
		TITOLO VI	
		CREDITO, ASSICURAZIONI	
		BORSE VALORI	
		cap. 1 . Usi bancari	107
		cap. 2 . Usi delle assicurazioni*	108
		cap. 3 . Usi delle borse valori*	108

TITOLO VII ALTRI USI

cap. 1 . Prestazioni varie d'opera e di servizi	111
sez. A / tintorie e lavanderie di tessuti	111
par. 1 / lavatura e pulitura a secco e umido, tintura di abiti e indumenti	111
par. 2 / lavatura di biancheria	112
sez. B / edilizia ed accessori	112
sez. C / motoaratura e simili	114
sez. D / usi negli alberghi	115
cap. 2 . Usi marittimi	118
sez. A / sbarco e imbarco merci	118
sez. B / stallie e controstellie	119
sez. C / porti di ormeggio*	119
sez. D / cali	119
sez. E / noli	120
sez. F / clausole speciali	120
cap. 3 . Usi nei trasporti terrestri (a mezzo autoveicolo)	121
sez. A / trasporto a carico completo e a collettame	121
cap. 4 . Usi nei trasporti aerei*	122
cap. 5 . Usi nella cinematografia*	122
cap. 6 . Vendita a pezzo e a collo	122

APPENDICE

appendice 1	125
Termini ed espressioni consuetudinarie	
appendice 2	127
Accordo spese accessorie locatore / conduttore	

INDICI

Indice dei Comuni menzionati nel testo	131
Indice alfabetico analitico	133
Indice della materia	139

A cura dell'Ufficio
per la regolazione del mercato

art direction: Massimo Casamenti
grafica e impaginazione: Francesca Zini
www.agenziaimage.com

stampa: Tipolito Stear, Ravenna

finito di stampare settembre 2008

Camera di Commercio di Ravenna

Ufficio per la regolazione del mercato

viale L.C.Farini 14 - 48100 Ravenna

tel. 0544 481411 - fax 0544 481500

tutela.mercato@ra.camcom.it

www.ra.camcom.it